

Segni di civiltà

Quaderni della Soprintendenza archivistica e bibliografica
dell'Umbria e delle Marche

48

Collana diretta da Mario Squadroni



Comune
di Arrone



Il presente volume è stato pubblicato grazie al contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI TERNI E NARNI

Ringraziamenti: Un ringraziamento va al Soprintendente, Mario Squadroni, per l'attenta e completa revisione del lavoro e al Sindaco di Arrone che ha favorito la pubblicazione dell'opera. La curatrice ringrazia, in particolare, Anna Angelica Fabiani per la costante disponibilità e collaborazione alla revisione del lavoro. Si ringraziano, inoltre, Elisabetta Bogini e Stefania Maroni per il prezioso aiuto.

In copertina: Particolare della Pianta dell'andamento del Fiume Nera, dal Ponte di Arrone fin al Ponte di Castel di Lago. Antonio Felice Facci, Roma, 1753 ASR, *Collezione I disegni e mappe*.

ISBN 978-88-95436-60-9

Riproduzioni fotografiche: Marsilio Francucci, Miro Virili,
Giampaolo Naticchioni

Progetto grafico della collana: Gianluca Pistelli

Stampato nel mese di settembre 2017
da Dimensione Grafica - Foligno (PG)

Soprintendenza archivistica e bibliografica
dell'Umbria e delle Marche

Comune di Arrone

LO STATUTO DELLA TERRA
DI CASTELDILAGO
sec. XVI

Note introduttive e trascrizione

a cura di

Patrizia Zucchetti

con un contributo di

Miro Virili



Perugia 2017

L'Amministrazione comunale ha aderito con entusiasmo alla proposta avanzata dal Soprintendente, dott. Mario Squadroni, di pubblicare la trascrizione dello Statuto di Casteldilago nella prestigiosa collana "Segni di civiltà" della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche. L'idea è nata in occasione del convegno dal titolo "Uno sguardo al passato per costruire il futuro" tenutosi nell'Antico Convento di S. Francesco ad Arrone il 17 Luglio 2015.

Lo Statuto della Comunità di Castedilago, redatto durante il pontificato di Paolo III Farnese (1534-1549), è un atto importante poiché si configura come l'emblema dell'autonomia comunale, infatti, già a seguito della pace di Costanza del 1183, Federico Barbarossa aveva ammesso l'esistenza di uno "ius proprium civitatis", che consentiva alle singole comunità di giudicare "secundum mores et leges illius civitatis".

Dalla lettura del testo emergono informazioni relative alle tradizioni, all'organizzazione del sistema legislativo e giudiziario, alle regole che tutta la Comunità doveva condividere e che in passato erano state tramandate oralmente e successivamente codificate con la stesura di un testo scritto. La raccolta organica di disposizioni conferisce allo Statuto un aspetto solido come complesso di norme che puntano a regolare l'organizzazione e i rapporti all'interno della Comunità stessa.

Lo Statuto di rilevante valore culturale ci fa scoprire un'identità viva e trasmette i contenuti di un'etica dei comportamenti che scandivano i vari momenti della vita quotidiana; tra l'altro fornisce elementi di conoscenza del territorio e si configura come una sorta di passaggio dei saperi dagli anziani ai giovani consolidando un senso di appartenenza al tessuto sociale e alla comunità, utile in un periodo caratterizzato da una rapida accelerazione dei processi di cambiamento che condizionano la scala dei valori.

Questa pubblicazione è un ulteriore passo verso quel "restauro della memoria" che abbiamo avviato in diverse occasioni e che contribuisce allo sviluppo del territorio salvaguardando identità, sostenibilità e vivibilità di fronte all'inarrestabile evoluzione che porta ad una società multi-etnica, multiculturale che fa fatica a fondarsi sulla reciproca conoscenza e sul rispetto.

Arrone, con il suo territorio ricco di storia, arte e tradizioni, legate agli antichi “castelli” e borghi che contribuiscono a formare un’unica entità, si propone di essere stimolo per l’intera Valnerina che superata la divisione amministrativa tra due diverse province si impegna a sviluppare la strategia dell’Area interna Valnerina, sintetizzata nello slogan “14 Comunità una sola idea comune”.

Ringraziamo tutti coloro che con il loro lavoro e la loro passione, direttamente o indirettamente, hanno collaborato alla realizzazione di quest’opera ed un particolare ringraziamento va alla Fondazione CARIT che ne ha reso possibile la pubblicazione.

*Loreto Fioretti
Sindaco Comune di Arrone*

*Marsilio Francucci
Assessore Comune di Arrone*

Come si può ben vedere dall'elenco di tutti i titoli già editi, presenti nelle pagine finali di questo volume, non è la prima volta che la collana della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche "Segni di civiltà" ospita la pubblicazione di un antico statuto comunale, documento fondamentale per conoscere e ricostruire la storia di una comunità. La pubblicazione di tali documenti è da ritenersi di eccezionale importanza e sono pertanto lieto di presentare l'edizione a stampa dell'antico Statuto comunale, sec. XVI, di Casteldilago, oggi frazione del comune di Arrone.

Casteldilago è una delle bellezze d'Italia, conosciute solo dai locali, che una volta visitata, per le belle emozioni che suscita, non si può più scordare. Le sue mura, le sue case, i suoi vicoli, le sue piazze, le sue chiese custodiscono in modo armonioso i tesori culturali del posto. Tutto l'insieme, il territorio, i beni architettonici e quelli storico artistici, sono i testimoni di una grande storia, il senso di unità con il passato continua a sorprenderci.

L'aver reso noto al grande pubblico l'antico Statuto comunale vuol dire fare rivivere questo splendido luogo, animarlo, dargli vita e colore. Si riscopre l'organizzazione che la comunità del tempo, facente parte dello Stato della Chiesa, si era data, gli usi e i costumi di allora e le tradizioni giunte fino a noi. Interessanti i legami, talvolta conflittuali, avuti con la città di Spoleto. Fatti e avvenimenti che ci riportano indietro nel tempo e ci inducono a tante riflessioni e agli inevitabili paragoni tra l'oggi e il passato.

Lo Statuto ci dice come avveniva l'elezione degli "Officiali", vale a dire di coloro che avevano il compito di amministrare la Comunità, ci spiega il ruolo e la figura del "Podestà" che doveva amministrare la giustizia e far rispettare le leggi statutarie. Altre figure istituzionali importate che ci vengono fatte conoscere sono: il "vicario" e i "massari" e insieme a loro il "camerlengo", i "viari" e i "rascionatori", il "balio" e il "depositorio". Quest'ultimo oltre a tenere le "scritture e libri" della Comunità, doveva compilare l'inventario da lasciare al suo successore. In altri termini aveva la funzione di conservare e organiz-

zare gli atti amministrativi correnti che poi sarebbero diventati la memoria storica della comunità.

Interessante e molto dettagliata è la casistica dei reati che rientrano nelle “Cause Civili”, da evidenziare, a tale proposito, la curiosità che suscitano alcune norme previste per le donne e i minori. Nei “Malefici” rientrano i reati di natura penale ma anche la bestemmia, il lavoro nei giorni di festa e qualunque insulto o atto ingiurioso contro qualcuno veniva punito. Nell’ultima parte dedicata ai “Danni Dati” lo Statuto si preoccupa di tutelare e difendere la proprietà comune o privata e prevede multe per chiunque commetta furti o danneggi campi, boschi, prati, alberi, vigne, siepi, piante, frutti, legumi ed altro.

La lettura dello Statuto, integrata dalla consultazione delle carte prodotte dalla Comunità di Casteldilago nel periodo della sua autonomia, o parziale autonomia, ci permette di ricostruire le vicende storiche di questo piccolo e molto vivace castello. L’archivista, rendendo noto lo Statuto e l’inventario dell’archivio ha già fornito gli strumenti utili per la ricerca storica, lascia ora il campo agli storici per tutti gli approfondimenti del caso.

Prima di concludere mi corre l’obbligo di ringraziare Patrizia Zucchetti, funzionaria della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche, per il prezioso lavoro svolto e per il notevole impegno profuso. L’impostazione data al suo lavoro ha il merito di avere un grande valore divulgativo e per questo mi auguro che venga letto, attraverso gli istituti scolastici, anche e soprattutto dalle giovani generazioni consapevoli come siamo che la memoria storica è fondamentale per l’appartenenza ad una comunità.

Ringrazio anche Miro Virili per aver impreziosito con il suo contributo questo volume e l’Amministrazione comunale di Arrone nelle figure del sindaco, Loreto Fioretti e dell’assessore alla cultura, Marsilio Francucci per la grande sensibilità dimostrata e per aver tenacemente voluto la stampa dell’opera.

Mario Squadroni
Soprintendente archivistico e bibliografico
dell’Umbria e delle Marche

SIGLE E ABBREVIAZIONI

a. aa.	=	anno/anni
art.	=	articolo
ASCA	=	Archivio storico comunale Arrone
AA.VV	=	Autori vari
ASCCDL	=	Archivio storico comunale Castel- dilago
ASR	=	Archivio di Stato di Roma
SASS	=	Sezione Archivio di Stato di Spo- leto
AST	=	Archivio di Stato di Terni
c./cc.	=	carta/carte
cfr.	=	confronta
cap./capp.	=	capitolo/capitoli
cit.	=	citato
ed.	=	edizione
f.	=	foglio
IGM	=	Istituto Geografico Militare
ms.	=	manoscritto
n.	=	numero
p./pp.	=	pagina/pagine
prof.	=	professore/professoressa
r.	=	recto
rapp.	=	rappresentazione
Rev. Cam. Apost.	=	Reverenda Camera Apostolica
rub.	=	rubrica
SS.mo	=	Santissimo
S./SS.	=	Santo/Santi
sec.	=	secolo
Stab.	=	stabilimento
T.	=	tomo
Tav.	=	tavola
Tip.	=	tipografia
v.	=	verso
vol.	=	volume

Castel di Lago



Particolare della “Pianta originale fatta da me sottoscritto Perito delli terreni, che hanno avuto utile per l’intestatura fatta al Fiume Nera dall’Illustrissimo Sig. re Conte Pianciani, e dalla Comunità di Castel di Lago, l’anno 1758” di Anselmo Lodovico Avella, pubblico geometra della città di Spoleto

ASR, Collezione I, disegni e mappe, cartella 47, n. 31/1

CASTELDILAGO E IL SUO TERRITORIO*

di Miro Virili

Castel di Lago, Casteldilago o *Castel del Lago*, è un antico castello di poggio di origine alto medievale, già sede dell'antica Pieve di San Valentino. È collocato su una collina rocciosa chiamata *Il Sasso*, circondata da una valle dove un tempo si estendeva un lago che ha dato il nome al centro abitato. La struttura urbana si presenta a fasce degradanti dal culmine del colle a promontorio a partire da un fulcro, tipico della tipologia insediativa medievale, oggi costituito dalla Chiesa di San Valentino e dalla torre campanaria. L'agglomerato medievale è racchiuso all'interno di una cinta fortificata costituita dalle antiche mura castellane di cui si conservano vari frammenti, con le sue torri, la rocchetta e due porte urbane. Si segnala appena fuori dal borgo la chiesa di San Nicola con il suo campanile a vela in prossimità della cinta urbana che ospita i preziosi affreschi attribuiti a Giovanni Di Pietro (1420-1528) detto *Lo Spagna* e/o alla sua scuola, recentemente restaurati. Ai piedi del castello la mola Cristofori, antico mulino ad acqua oggi in disuso di cui si conservano ancora i meccanismi e le canalizzazioni idrauliche.

Dal toponimo ricaviamo subito i caratteri identitari di questo centro abitato, ovvero il suo essere castello e il riferimento a un lago. Pertanto l'oggetto del nostro studio non è, come molti pensano, un borgo ma un castello¹.

La definizione di castello che si adatta al nostro caso è quella di un insediamento fortificato, generalmente posto in un luogo facilmente difendibile, eretto nell'età medievale, parzialmente o completamente cinto di mura con torri dove si aprivano le porte

(*) Il presente saggio è in parte un riadattamento con approfondimenti degli studi eseguiti da Miro Virili sul territorio di Casteldilago nel 2002 e nel 2008, integrati con nuove ricerche inedite eseguite tra il 2013 e il 2015. Per la parte finale ha collaborato la prof.ssa Marisa Annesanti.

¹ M. VIRILI, *Castelli, rocche fortificazioni in Bassa Valnerina*, in *Torri e Castelli nel territorio del parco fluviale del Nera*, Thyrus, Terni 2006, pp. 11-22.

di accesso, con una rocca o torre (mastio) sede del signore feudale generalmente posta nel luogo più elevato. All'interno del castello risiedevano le milizie e la corte del signore, i chierici, i notabili, gli artigiani e gli altri abitanti del feudo. Insieme ai manufatti militari trovavano posto gli edifici residenziali generalmente case a schiera, commerciali o artigianali (botteghe) e religiosi (chiese, oratori e cappelle). Al castello, autosufficiente sul piano economico secondo i principi propri dell'autarchia, era legato uno specifico territorio, dove risiedeva il resto della comunità (servi della gleba e contadini) e si trovavano i villaggi, i borghi rurali (ville, corti, casali ecc.), gli organismi religiosi (abbazie, conventi, pievi e chiese di campagna) e i manufatti produttivi ad esso dipendenti (mulini, frantoi, concerie, magazzini, stalle, ecc.). Il territorio, comprensivo dei terreni coltivati, dei pascoli, dei boschi e delle acque, era amministrato prima dal signore feudale e poi dagli organi del comune rurale. Sul territorio l'*Università* esercitava i diritti di uso civico e l'amministrazione era regolata da uno Statuto. Nel castello o nel suo territorio aveva sede la Pieve con il fonte battesimale. Il castello aveva uno o più patroni, un gonfalone e un sigillo da apporre negli atti ufficiali dell'amministrazione.

Tutti questi elementi li ritroviamo nel nostro centro abitato. A Casteldilago è legato uno specifico territorio, diverso da quello del Comune di Arrone, su cui esercita ancora oggi i diritti di uso civico il Consorzio Utenti Usi Civici di Casteldilago, istituito ai sensi della legge n. 397/1894² con sentenza definitiva della giunta degli arbitri del 1897³. Questa antica comunanza agraria

² *Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio*, art. 1 della legge 4 agosto 1894; *Riordinamento degli usi civici nel Regno*, art. 1 legge 16 giugno 1927 n. 1766.

³ *Il Consorzio Utenti Usi Civici di Casteldilago* consultabile in SIUSA (<http://siusa.archivi.beniculturali.it>) "Il Consorzio utenti usi civici di Casteldilago è stato costituito con sentenza della Giunta arbitrale del circondario di Terni del 6 febbraio 1897. L'ente ha lo scopo di curare l'interesse della collettività degli utenti provvedendo alla conservazione e al miglioramento del patrimonio, a promuovere, vigilare e curare l'utilizzazione dei pascoli e dei boschi, amministrare i beni collettivi per la buona gestione dell'ente, il miglioramento del patrimonio e l'incremento dell'economia montana della zona. Il Consorzio è amministrato sulla base dello Statuto approvato con deter-

di origine medievale è proprietaria di circa 132 ettari di boschi e terreni nel territorio dell'antica comunità di Casteldilago. Il funzionamento del castello ovvero del comune rurale era definito dallo *Statuto della Terra di Castel di Laco* (1534-1549 ms. sec. XVII) oggetto della presente pubblicazione. Nel castello aveva sede la Pieve di San Valentino (oggi parrocchiale), che aveva ed ha come patrono San Valentino. Il Castello aveva uno specifico gonfalone e un sigillo la cui memoria si è conservata ancora oggi attraverso documenti d'archivio, tradizioni orali e in alcuni simboli di associazioni locali.

Il territorio

Il territorio è uno degli elementi fondanti l'identità di una comunità. Per territorio abbiamo inteso l'ambito entro il quale una determinata comunità si riconosce, in cui si attuano il suo presente e il suo divenire storico. In altre parole è la porzione di ambiente (*habitat*) che la stessa assume come proprio spazio vitale sulla base della sua storia, che ogni membro della comunità riconosce come suo e a cui si sente di appartenere.

Sul piano giuridico il territorio è l'area soggetta a un'unica amministrazione o giurisdizione, statale, regionale o di altro tipo; in questa accezione è l'area in cui un tempo esercitava la sua giurisdizione il Comune di Casteldilago e ancora oggi esercita i suoi diritti e promuove la sua attività il Consorzio Utenti Usi Civici di Casteldilago. I confini amministrativi dell'ex Comune soppresso nel 1875, oggi compresi all'interno del Comune di Arrone, sono quelli definiti dalla mappa *Casteldilago* in scala 1/2000 del Catasto Gregoriano del 1819 e delle relative mappe del cessato Catasto Terreni di Terni⁴, che abbiamo riprodotto so-

minazione dirigenziale n. 2662 della Regione Umbria del 29 marzo 2000, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del 26 aprile 2000 e con le leggi e i regolamenti vigenti in materia”.

⁴ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Catasto Gregoriano*, Delegazione di Spoleto, mappa Casteldilago, anno 1819 rapp.: 1/2000; ARCHIVIO DI STATO DI TERNI, *Cessato Catasto Terreni*, Delegazione di Spoleto, mappa Casteldilago, anno 1859 rapp.: 1/2000.

pra la base della carta IGM storica⁵. Aveva un'estensione di circa 730 ettari e un'altitudine che varia dai 621 metri sul livello del mare dei monti della Forca di Piediluco ai 225 del ponte sul Nera fino ai 432 di Varcone Basso, per una media di circa 420 metri sul livello del mare.

Il territorio del castello si estendeva da Colle Alvano presso Varcone fino alla Forcella di Piediluco comprendendo Collepor- to, dove era ubicata un'antica rocca o castello distrutto nel XIV secolo a difesa prima di un porto lacustre poi del ponte sul Nera, il tratto della valle tra Torre Orsina ed Arrone, la zona montana sulla sinistra idrografica del Nera tra Colle Cerro, Monte Mar- dello, Colle Ranaldo e Brisciano. Era delimitato a nord-est dal territorio della comunità del *Castello di Bufone* poi Montefran- co, ad est da Arrone, a sud dal territorio del *Castello di Luco* poi divenuto Piediluco, ad ovest dal territorio dell'antico castello di *Rocca Accarina* distrutto tra il XIV e XV secolo e dal *Castello di Torre Santa Maria* oggi Torre Orsina. Il territorio come sopra individuato è diviso in due dal fiume Nera e dalla strada regio- nale ex SS 209 Valnerina che corre parallela alla riva destra del fiume.

La parte sud è prevalentemente montana tra Colle Cerro (532 m slm), Monte Mardello (635 m slm), Colle Ranaldo (580 m slm), Colle Brisciano (537 m slm) e Monti della Forcella e delle Paghette (582 e 621 m slm), da cui scendono a valle il fosso Ca- polatea e quello delle Casaline. In questa parte di territorio è presente il santuario della Beata Vergine dello Scoglio e sono ubicati il piccolo nucleo rurale di Brisciano, il casale di Capoli- balzi, il casale della forcella, il casale di San Pietro e Paolo e ai piedi dei monti quello detto delle Mura dove sono presenti resti

⁵ ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, Carta d'Italia I quadrante "Ferentillo" scala 1/50.000, anno 1893, f. 138, Firenze, Archivio Storico IGM.

di antichi manufatti⁶, il casale Nasciolo e quello delle Casaline⁷.

La parte nord prevalentemente collinare si spinge fino sul crinale di Varcone basso (432 m slm) dove è ubicato l'omonimo nucleo abitato rurale e comprende Colle Alvano (305 m slm), e il vocabolo detto il Castello (396 m slm), il cui toponimo ricorda la presenza di un antico insediamento fortificato oggi scomparso⁸. Dal crinale si apre la piccola valle del fosso del Vignale che confluisce nel Nera presso Colleporto. L'insediamento antropico si sviluppa soprattutto lungo la strada, in prossimità del confine con Torre Orsina (oggi comune di Terni) a partire dall'*Osteria da Rossi*, antica locanda che fungeva da stazione di posta. Segue il nucleo industriale di vocabolo Isola⁹ e il nucleo abitato di Colleporto, centro di origine recente formatosi nella seconda metà del XX secolo, in parte lungo la strada e in parte sul promontorio dove un tempo sorgeva l'antico castello. Il toponimo, che si ritrova anche nel vicino fosso di Rio Porto, ricorda la presenza di un antico porto lacustre punto di arrivo dell'antica viabilità che portava alla via Flaminia, oggi sostituito da un ponte che attraversa il fiume e da cui ha origine la strada della Mola che garantisce il collegamento tra la strada Valnerina e il centro abitato di Casteldilago e prosegue poi fino ad Arrone.

Dalla rubrica n. 9 dello Statuto dedicato a *Quelle che sono vie Pubbliche, le quali è obbligata la Comunità acconciare*, ricaviamo le strade storiche principali e precisamente:

“Quando occurrerà che per inondantia de acque, o per altro caso se guastasse la via che va a Spoleti, la via che va a Montefranco, Vocabolo Rivo Porto,

⁶ Il toponimo fa riferimento ai resti di murature, che delimitano a valle la corte del casale esistente, con tracce di *opus incertum*, che denuncia l'origine romana almeno di una parte del manufatto, ancora oggi in attesa di uno specifico studio archeologico che ne chiarisca l'epoca e la funzione. Cfr. S. CECCARONI, *Resti di una costruzione d'età romana nel territorio di Castel di Lago*, in *Spoletium* (Rivista di arte storia e cultura), n. 28, anno XXV, Edizioni Accademia Spoletina, Spoleto 1983, pp. 42-45.

⁷ Per la toponomastica abbiamo fatto riferimento alla cartografia IGM alla scala di 1/25000 dove alcuni antichi casali non vengono designati.

⁸ Probabilmente si tratta del castello di Alvano a cui allude il toponimo della zona.

⁹ Il toponimo deriva da un'isola del fiume Nera presente fino al XIX secolo in questa zona ancora leggibile in alcune mappe storiche.

fino al loco dove si dice la macina, la via de Bresciano, la Via de S. Francesco che va ad Arrone, la via della Fiamenga, la via dellu Agisciolo e dellu Casale che va alla Forca de Piede Luco, la Via dellu Lacu se debbiano acconciare per la Comunità et similiter la Via de Turrita. Quale vie se debbiano terminare et essere de larghezza della Porta, et se le decte vie se guastassero per colpa delli adjacenti, siano loro publicati accomodare dicte Vie sotto le pene che se contiene nel sopradetto Capitolo¹⁰.

Il territorio così individuato era suddiviso, secondo un'antica tradizione, in vocaboli termine ancora oggi usato per l'individuazione toponomastica delle località del territorio. Vocabolo, proviene dal latino *vocabulum* derivato di *vocare* che significa chiamare, nominare. Come nome proprio di una località o in genere di un ente geografico, è ancora usato per introdurre la denominazione di una località di campagna scarsa o priva di abitazioni. Più specificatamente ancora oggi il Comune di Arrone lo usa per indicare la più piccola unità toponomastica di una frazione. Ora il territorio di Casteldilago è suddiviso in nove vocaboli e precisamente: vocabolo o via della Mola, Casa Antica, Colle Alvano, Isola, Nasciolo, Colleporto, Tufaro, Ambresciano, San Pietro e Paolo. Nel centro storico abbiamo invece via del Borgo, via della Chiesa, via di Mezzo, via della Rocchetta, via del Sasso e via dello Sportello¹¹.

Nello Statuto sono citati direttamente solo *Vocabolo Rivo Porto* e *Vocabolo Casa antica*, cioè *Peci*, ma dalle rubriche emerge chiaramente che per l'individuazione dei luoghi uno dei riferimenti è appunto il vocabolo. I Catasti descrittivi, il Catasto Gregoriano e le altre carte storiche ci restituiscono invece il quadro esatto dei nomi dei luoghi del territorio e ci consentono una più precisa individuazione delle località. Anche il catasto moderno, in particolare le mappe d'impianto (1950-52) dell'attuale Catasto Terreni (poco studiate in questo senso), costituisce una ricca fonte di toponimi, direttamente legata al territorio e svincolata dalla toponomastica ufficiale e ci segnalano

¹⁰ *Statuto della Terra di Casteldilago*, sec. XIX, ms. 480, rub. 9, cc. 5v-6r conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. Si tratta di una copia manoscritta dell'originale del periodo 1534-1549, probabilmente andato perso.

¹¹ Ufficio Anagrafe - Stato Civile del Comune di Arrone.

nomi di corsi d'acqua, di monti, di strade e di località che ormai abbiamo dimenticato.

Il Territorio dell'antica Pieve

Il territorio storico che si è appena descritto deriva da quello dell'antica Pieve di San Valentino a cui era connesso in periodo longobardo un importante insediamento posto lungo la strada romana che dalla Salaria portava alla Flaminia.

In Valnerina la struttura insediativa tardo romana era costituita da un sistema di ville e aggregati sparsi che facevano riferimento alla pieve¹² e alla sua plebania, struttura religiosa e amministrativa che si era affermata nella fase di cristianizzazione del territorio rurale dei municipi romani e che era venuta ad assumere funzioni amministrative con il venir meno delle magistrature statali. Ad ogni pieve corrispondeva un preciso distretto territoriale, dove erano ubicati i centri abitati derivati dal sistema insediativo romano: corti, masserie e ville (*Curtis, massae e villae*), rocche, torri di avvistamento e altri insediamenti religiosi (abbazie, monasteri e cappelle). Nel territorio della Bassa Valnerina¹³, quella che impropriamente definiamo Ternana, sono documentate le pievi di Santa Maria Maiana a Collestatte; San Valentino a Casteldilago; Santa Maria a Ferentillo e Sant'Angelo di Petano nel territorio di Polino.

¹² La pieve, era l'antica *plebes* chiesa di campagna sede della fonte battesimale, da cui dipendevano all'interno di una circoscrizione territoriale detta *plebania* una serie di chiese filiali. Nel nostro territorio costituirono la più antica struttura religiosa legata al sistema insediativo tardo-romano e altomedioevale. Le pievi passarono in secondo piano dopo l'incastellamento del territorio e con la nascita delle nuove parrocchiali e collegiate dipendenti direttamente dalle diocesi.

¹³ Il termine bassa Valnerina presuppone una fine della stessa a Papigno e a Collestatte e si contrappone all'alta Valnerina quella che da Scheggino arriva a Visso (MC). In realtà sarebbe più corretto definirla media Valnerina in quanto la valle del Nera termina a Orte (VT) e l'ultimo tratto caratterizzato dalle Gole di Stifone a Narni ha caratteristiche morfologiche naturali e antropiche del tutto simili al resto della Valnerina con l'unica eccezione della conca Ternana - Narnese che oggi costituisce un paesaggio particolare legato alla cultura industriale.

I longobardi ridisegnarono la struttura amministrativa del territorio sulla base delle nuove realtà insediative facenti capo alle plebanie e suddivisero il territorio del ducato in circoscrizioni amministrative da un *Castaldo* di nomina regia con compiti civili, militari e giudiziari. All'interno del sistema insediativo longobardo nella nostra porzione di Valnerina emerse un centro politico e militare quello del *Castrum Laci* o *Castrolacus* (Casteldilago), nato su un colle roccioso, presso le rive dell'antico Lago a difesa della Pieve di San Valentino e di un importante *porto lacustre* lungo la via che collegava la via Salaria alla via Flaminia¹⁴.

La Pieve di San Valentino è stata una delle più antiche e importanti della zona, eretta secondo una leggenda dalla comunità eremitica del monaco *San Lorenzo Siro* detto *Illuminatore*, fondatore dell'Abbazia di Farfa e vescovo di Spoleto nel 576¹⁵. Tale Pieve è però documentata solo dal XV secolo, e non ci sono tracce della stessa come delle altre Pievi della Bassa Valnerina, prima ricordate neanche nelle Decime della Diocesi di Spoleto risalenti al XIV secolo¹⁶. I primi documenti certi sembrerebbero le visite pastorali conservate presso l'archivio diocesano di Spoleto.

¹⁴ La strada da Reate collegava la Salaria con *Fanum Fugitivi* sul ramo della Flaminia per *Spoletium*, corrispondente probabilmente alla *Via Curia*. L'antica via, ricordata nella toponomastica dei catasti pontifici e nel linguaggio comune come *Strada Romana detta Salara*, proveniente da Rieti attraversava il territorio del Lago Velino sul versante est, proseguendo in direzione nord costeggiando le antiche rive del lago. Saliva poi per le coste del Monte Luco (cfr. nota 22) raggiungendo la Forca d'Arrone o la Forcella di Casteldilago. Dalla Forca scendeva in Valnerina dove, attraversati i laghi del Nera presso Casteldilago con un traghetto fino a Colleporto, proseguiva per collegarsi alla Flaminia probabilmente attraverso il valico di Varcone.

¹⁵ L. JACOBILLI, *Vita di San Lorenzo Illuminatore vescovo di Spoleto...*, in *Vita dei Santi e Beati dell'Umbria*, T. I, Foligno, 1647, pp. 191-197; la leggenda è riportata dai *Leggendari* conservati nell'Archivio storico diocesano di Spoleto, cfr. anche G. L. DELOGU, *Gli affreschi inediti di Casteldilago: un maestro à rebours tra Spoleto e Foligno*, in "Predella", (rivista online), n. 30 (2011).

¹⁶ *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria*, a cura di P. Sella [S. 1, s.n.], 1984 (Studi e Testi, 161-162), pp. VIII-1120 (Ripr. facs dell'ed. Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1952).

Per avere indizi dobbiamo fare riferimento oltre alla leggenda ricordata, a un documento spurio, il cosiddetto *Privilegio di Benedetto III*, attribuito all'anno 856 (anno dichiarato nel testo 753) in cui si elencano le chiese e le pievane del comitato ternano ed i confini della Diocesi altomedievale di Terni, dove viene ricordata la *ples sancti Valentini de Castello Laci cum suo plebatu*¹⁷. Indipendentemente dalla sua autenticità, il documento non ci dice l'estensione della plebania ma un manoscritto del XVI secolo noto come *Codice Pelosius*, che riproduce l'elenco delle chiese della Diocesi Spoletina nel XIV secolo¹⁸ ci consente di ricostruire il suo territorio di pertinenza. Da tale documento si

¹⁷ *Privilegio di Benedetto III*, in "Repertorio di Atti", Biblioteca comunale di Terni, Fondo diplomatico. Il manoscritto è stato pubblicato da P. MANASSEI in appendice a F. ANGELONI, *Storia di Terni* 3, Terni, Thyrus, 1987, il quale ne sostiene l'autenticità insieme ad altri autori quali E. Ottaviani, A. Fabbi e G. Bergui. Sarebbe invece un falso per O. Paterni, per E. Rossi Passavanti e altri ancora. Che si tratti di un falso, forse del XIII o del XVI secolo, è stato dimostrato con rigore scientifico dallo studio specifico di C. ANGELELLI e M. BASSETTI, *Il privilegio di Benedetto III della Biblioteca comunale di Terni*, in Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 2004, pp. 211-248. Anch'io ritengo il *Privilegio* un falso probabilmente dell'epoca comunale e pertanto mi associo alle conclusioni dello studio citato, mentre per quanto riguarda l'elenco delle Pievi della Diocesi di Terni allegato al documento principale mi sento di condividere l'opinione di Cinzia Perisinotto che a tale proposito ha scritto: «(...) il redattore del privilegio doveva conoscere, o direttamente o per presa visione di documentazione antica, una serie di edifici sicuramente esistenti nell'XI secolo; d'altro canto non vengono citati chiese o abitati sicuramente esistenti nello stesso periodo. Resta il dubbio quindi che il falsario pur alterandone il contenuto, abbia in qualche modo attinto da un testo o da una serie di testi medioevali autentici». C. PERISINOTTO, *Il sistema di fortificazioni della Conca Ternana nel medioevo*, Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2006, p. 6.

¹⁸ L. FAUSTI, *Le Chiese della Diocesi Spoletina nel XIV secolo*, in "Archivio per la storia ecclesiastica per l'Umbria" vol. 1, Foligno 1913, pp. 129-216 in particolare *Codice Pelosius*, pp. 145-216. Anche in questo caso ci troviamo di fronte non a un originale ma a una copia del XVI secolo di un documento che si dichiara del 1393. Il Fausti osserva giustamente, sulla base dell'analisi del testo, che il suo valore storico è riferibile solo all'epoca della sua redazione ovvero il 1560. Comunque anche in questo caso la struttura per plebanie del codice che rimanda a periodi più antichi, insieme ai riscontri archeologici e monumentali è utile per la ricostruzione del territorio della nostra pieve nel periodo medievale.

rileva che il *Plebatu Castri Lacus*, aveva un'estensione maggiore dell'attuale parrocchia e comprendeva oltre le chiese di Casteldilago anche quelle dei territori di Arrone, Rocca Accarina e Monzano. Nel territorio di Casteldilago a quell'epoca oltre la *Plebs San Valentini*, con la *Cappella S. Sebastiani* sono citati i seguenti luoghi di culto:

“Cappella S. Pangratii, Eccl. S. Ioannis Ap. et evang., Cappella di S. Ioannis bapt., Eccl. S. Mariae, Eccl. S. Nicolai, Eccl. S. Nicolai de Castro Lacus, Eccl. S. Mariae del Colle Porto, Eccl. S. Mariae de Arrono, Eccl. S. Ioannis de Arrono (Eccl. S. Iacobi de Arrono, Eccl. S. Angeli de Tregio, Eccl. S. Laurentii de Petregio), Eccl. S. Martini de Ampulla, Eccl. S. Mariae de Vasano, Eccl. S. Odonis de Arrono, Eccl. S. Nicolai de Monzano, Monast. S. Mariae da Caseo¹⁹, Eccl. S. Cecilia de Rocha Acharini, Eccl. S. Nicolai de Rocha Acharini, Hospitale S. Angeli di Marmoribus, Eccl. S. Ioannis de Cusignano, Hospitale Poli Pranzoli de Arrono”²⁰.

I nomi di alcune chiese si ripetono, di alcune è difficile rintracciare la localizzazione ma la gran parte di esse possono essere individuate sul territorio. Proprio collocando i manufatti sulla cartografia emerge un'estensione territoriale della plebania molto più grande dell'attuale, corrispondente probabilmente all'antico territorio del castello altomedievale. La zona che ricaviamo da questa analisi comprende parte del Piano delle Marmore presso la Cascata dove era l'Hospitale di Sant'Angelo nell'attuale Parco dei Campacci sulla destra idraulica del Velino includendo il territorio dell'antico *Castello di Rocca Accarina* (chiese di Santa Cecilia e San Nicola) che dal crinale del monte Mazzelvetta scendeva al fiume Nera dove erano, e ancora oggi sono, i ruderi del monastero e della chiesa di Santa Maria del Caso. Tale territorio compreso tra la destra idraulica del Velino (Cascata delle Marmore) e la sinistra idraulica del Nera, che un tempo apparteneva agli ex comuni di Torre Orsina e Collestatte, si trova attualmente nel Comune di Terni, ma ancora oggi ricade nella Diocesi di Spoleto. La chiesa di San Nicola di Monzano

¹⁹ Nel documento si legge che il monastero di Santa Maria del Caso era unito al *Monast. Eccl. de S. Petri de Collestatte*. Probabilmente pur essendo situato nel territorio della Pieve di San Valentino i religiosi dipendevano dal monastero di S. Pietro di Collestatte.

²⁰ L. FAUSTI, *Archivio per la storia...* cit., pp. 181-182.

oggi nel Comune di Montefranco ci segnala che forse il territorio si spingeva fino alla via Flaminia²¹. Mentre le chiese di Arrone, quella di Santa Maria di Vassano (Bassano) e soprattutto quella di *San Martino di Ampulla*, toponimo rintracciabile sulle pendici nord del Monte Luco²² presso il Colle Valentino, dimostrano che il castello di Arrone faceva parte della Pieve di San Valentino con esclusione della zona di Rosciano che apparteneva invece alla *Pieve di Sant'Angelo di Petano*.

In conclusione nel Medioevo il territorio della Pieve è stato molto più vasto di quello dell'attuale parrocchia e racchiudeva numerose chiese e cappelle, oggi l'ambito ricalca i confini territoriali e amministrativi descritti nel precedente paragrafo, dove sono ancora attive tre chiese: la Chiesa di San Valentino sede dell'odierna parrocchia, la chiesa di San Nicola al castello e la chiesa della Beata Vergine dello Scoglio in voc. Colle Ranaldo.

Come abbiamo visto, gran parte di queste chiese e cappelle sono andate perdute come quella di Santa Maria di Colleporto, altre sono edifici dimenticati e destinati ad altro uso come la chiesa di San Pietro e Paolo annessa al casale omonimo, di alcune rimangono forse pochi resti come i ruderi di una piccola chiesa oggi intitolata a sant'Antonio sempre a Colleporto, sarebbe interessante approfondire lo studio, attraverso l'analisi delle visite pastorali e degli antichi catasti descrittivi.

Il lago del Nera

L'altro elemento identitario che ricaviamo dall'analisi del toponimo è il riferimento a un lago. Un lago però che non solo non esiste più ma non trova riscontro neanche nei documenti e

²¹ Per il territorio del comune di Montefranco solo la parte attinente a Monzano era di pertinenza della Pieve di S. Valentino, in quanto la chiesa di Santa Maria di Montefranco è elencata tra chiese attinenti al Plebato di Strettura.

²² L'oronomo *Monte Luco* o *Monteluco*, rimanda immediatamente al famoso monte di fronte a Spoleto dove S. Isacco uno dei siriani fondò la nota comunità monastica di anacoreti, ma nel nostro caso si tratta del *Monte Luco* tra Piediluco e Buonacquisto poco distante dalla forcilla di Casteldilago e presso il Lago Velino oggi di Piediluco. Cfr. M. VIRILI - B. PETROLLINI, *Piediluco, l'immagine della memoria*, Edizioni Thyrsus, Terni 2012, pp. 22-28.

nelle cartografie storiche. È ovvio che non possa trattarsi di un lago di lontane ere geologiche, ma di un lago storico che occupava la valle ai piedi del nostro castello almeno all'epoca di fondazione dell'insediamento fortificato in quanto ne ha condizionato il toponimo.

Secondo un'ipotesi di ricerca, che ho sviluppato anche in altre occasioni, il paesaggio della Valnerina, in epoca romana e nell'alto medioevo, era caratterizzato da un lago di sbarramento costituito dal sistema delle zone umide di Collestatte/Torre Orsina, Casteldilago e Arrone che formavano il *lago d'Arrone* (lago inferiore) e dai laghi dell'Abbazia o di Precetto (lago superiore) nell'attuale piana di Ferentillo²³. Le bonifiche di epoca romana, sul Piano delle Marmore e quelle di regimazione e derivazione sul fiume Nera, avevano interessato solo marginalmente questa parte di Valnerina in quanto il *lago del Nera* a monte della stretta di Pennarossa svolgeva un'importante funzione di cassa di espansione per le piene del fiume salvaguardando così la Conca Ternana e la città dalle inondazioni.

Allo stato attuale non si è a conoscenza di documenti o atti che attestino con certezza la presenza dei laghi, ma la memoria di zone umide è presente nella tradizione orale lungo tutta la Valnerina e la toponomastica ricorda ancora con insistenza la loro presenza o l'accento alla viabilità lacustre: *Via dellu Lacu* e *Forma de Lachisciolo* nello Statuto; vocabolo Lago, vocabolo Nasciolo, Casteldilago, Colle Porto, Rio Porto nell'antica toponomastica del Comune di Arrone; lago d'Arrone e lago dell'Abbazia nel Comune di Montefranco; località il Lago a Precetto nel Comune di Ferentillo e altri ancora.

Virgilio nell'*Eneide* cita il lago di Trivia, ovvero il lago sacro a Diana, il fiume Nera e le sorgenti del lago Velino²⁴. Il lago di

²³ *Hydra. Studi sull'area naturale protetta regionale Parco fluviale del Nera*, a cura di M. Virili, Arrone, Thyrsus, 2008, p.116; M. VIRILI - B. PETROLLINI, cit., 2012, p. 130 e s.

²⁴ VIRGILIO, *Eneide*, VII, v. 515: *Audit et Triviae longe lacus, audit amnis sulphurea Nar albus aqua fontesque Velini*. Il lago di Trivia viene generalmente identificato con il lago di Nemi nel Lazio, dove era un noto tempio di Diana, ma questa tesi è poco sostenibile visto l'accostamento al fiume Nera e alle fonti del Velino.

Trivia è stato in alcuni casi identificato con quello di Piediluco²⁵, ma potrebbe essere associato a esso anche il lago del Nera, dove era il santuario del monte Arrone forse dedicato a Diana, che dall'alto di una rupe rocciosa si specchiava nelle acque del lago²⁶.

Nel mito di fondazione di Casteldilago precedentemente ricordato, troviamo scritto che il monaco San Lorenzo Siro detto *Illuminatore*

“Desideroso di solitudine, nel fiore della sua età se ritirò in un luogo otto miglia lontano da Spoleto, denominato Penolaco (quasi ai piedi del Lago Velino, ov'era situato) nel quale con le facoltà d'un'huomo ricco, padrone di quel luogo, edificò un Monastero”²⁷.

Il toponimo *Penolaco* potrebbe derivare da *Paene* (quasi), che letteralmente significa quasi-lago e si può interpretare come palude o come luogo vicino al lago. Non esistono oggi toponimi con questo nome pertanto l'ubicazione del sito è dubbia, inoltre non è certa la lettura *Penolaco* in altre fonti la località è ricordata anche come *Geniolatim* o *Geniolacum*²⁸.

In ogni caso alla fine del mondo antico e nell'alto medioevo questo tratto della valle doveva presentarsi come un luogo isolato e poco ospitale, l'antico lago probabilmente era in fase d'interramento a causa dei detriti trasportati dal Nera e dai suoi affluenti e si stava trasformando in una palude. Probabilmente

²⁵ W. MAZZILLI, *Il lago di Piediluco, la Cascata delle Marmore e le Valli di Santo nell'Eneide di Virgilio*, in *Per la Chiesa di Santa Maria del Colle*, Terzi, Arti grafiche Celori, 1991, pp. 61-66.

²⁶ L. COSTAMAGNA, *Il santuario del Monte Arrone*, in *Spoletto e la Valnerina; Documenti archeologici del territorio* a cura di C. Prisca Cardinali, Dorica Manconi, Perugia, Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, 2002; M. VIRILI - B. PETROLLINI, cit., 2012, p. 32.

²⁷ L. JACOBILLI, *Vita di San Lorenzo Illuminatore Vescovo di Spoleto*, in L. JACOBILLI, *Vite dei Santi e Beati...* cit., 1647, T. 1, p. 193.

²⁸ Secondo altre leggende (BHL 4748b) la località dove ha vissuto San Lorenzo si trovava in *finibus Geniolati* (al limite della Geniolatim), otto miglia romane al di fuori Spoleto. In merito ai santi Siriacci vedi E. PAOLI, *L'agiografia umbra altomedievale* in “*Umbria cristiana*”. *Dalla diffusione del culto al culto dei santi (secc. IV-X)*. Atti del XV Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo. Spoleto, 23-28 ottobre 2000; Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (CISAM) 2001, pp. XIV-914, 479-529.

era questo il regno del drago, il mitico *Thyrus*, la *fera* un drago-serpente collegato a una delle leggende di fondazione di Terni²⁹, che atterriva gli abitanti della città e le popolazioni della Valnerina. Secondo alcune versioni il mostro viveva in una località paludosa detta *La Chiusa* fino a quando non fu ucciso da un giovane soldato ternano e la valle liberata dalla sua presenza. Sullo stemma di Terni è ancora oggi rappresentato il *Thyrus* (Tiro), mentre sul gonfalone campeggia la scritta *Thyrus et amnis dede-runt signa Teramnis*: Il Tiro e le acque hanno dato il nome/emblema a Terni³⁰.

Un'altra versione proveniente dal monastero di San Felice di Narco (PG), ci racconta la storia della *fera*, un drago alato che secondo la leggenda viveva nella valle del Nera, sconfitto e ucciso per opera del giovane Felice figlio di Mauro di Cesarea, profughi provenienti dalla Siria che all'epoca di papa Ormisda e del re Teodorico si erano insediati in Valnerina³¹.

La lotta dell'eroe con il drago e la sua uccisione è generalmente la metafora di un'opera di bonifica o di risanamento e in questo caso le due leggende legate all'uccisione del drago possono essere una testimonianza indiretta delle opere eseguite nell'alto medioevo (secoli VI-VIII) lungo il corso del fiume Nera che portarono al prosciugamento dell'antico lago della Valnerina³².

²⁹ *Fera* nella lingua latina e ancora oggi nel dialetto ternano sta per belva, fiera (Cfr. F. FRONTINI *Vocabolario del dialetto ternano*, Tipolitografia Visconti, Terni 2002, p. 121), mentre con *Thyrus* o anche *Tiro*, dal latino tardo *tirus*, nell'antichità si identificava un tipo di rettile e per estensione un serpente velenoso.

³⁰ Cfr. E. ROSSI PASSAVANTI, *Interamna Nahars*, Storia di Terni dalle origini al Medio Evo, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, vol. 1, 1932, p. 73; G. GALLETTI GUALTIERI, *La Cascata delle Marmore attraverso un testo del '700*, in "L'Universo", n. 9, anno XVII, Firenze 1936; *L'Opera della Cascata: guida dei beni culturali della Cascata delle Marmore tra archeologia, storia e cultura industriale*, a cura di M. Virili, *Thyrus*, Terni, 2015, p. 34.

³¹ Riportata nei cosiddetti "Leggendari del Duomo" conservati nell'Archivio Diocesano di Spoleto, codici manoscritti del XIII secolo provenienti dallo scriptorium dell'antica Abbazia di San Felice di Narco. Cfr L. JACOBILLI, cit., 1647, Vol. I, pp. 638-641.

³² M. VIRILI, *Hydra, Studi sull'area naturale...* cit., 2008, pp. 116-123; 2012, p. 130 e s.

Non abbiamo documenti che ci permettono di datare l'epoca in cui fu eseguita la bonifica, sappiamo da Cassiodoro, che durante il regno dei goti, il re Teodorico si fa promotore di alcune opere di bonifica nel territorio Spoletino, localizzate però dai ricercatori contemporanei nella Valle Umbra³³. Gli unici elementi su cui fondare un'ipotesi di ricerca sono allo stato attuale solo le due leggende sull'uccisione di un drago che sembrerebbero avere come sfondo storico proprio il VI secolo.

In ogni caso la bonifica di un territorio così vasto non può essere ricondotta a un intervento puntuale, ma è stata frutto di più interventi che si sono protratti per un lungo arco di tempo, come dimostra ancora la citazione di un lago di Precetto negli statuti di Ferentillo del 1585. Possiamo condividere la tesi che l'opera dei monaci di San Felice, di San Salvatore alle Marmore e di Santa Maria del Caso, dipendenti dalle grandi abbazie feudali rispettivamente San Pietro in Valle e Santa Maria di Farfa in Sabina, fu decisiva per le opere di bonifica che caratterizzarono in questa fase il territorio e che gli stessi monasteri garantirono la manutenzione delle opere esistenti nonché il controllo e la regolamentazione delle acque.

Non possiamo neanche trascurare l'ipotesi che gli ultimi residui del lago furono spazzati via dalla grande alluvione dell'XI secolo, ricordata nel *Chronicon* di Ermanno di Reichenau (1013-1054) detto il Contratto³⁴, che potrebbe aver distrutto eventuali

³³ CASSIODORO, *Var.*, II, 21; G. CERA, *Interventi di bonifica nella piana Spoletina: su una presunta bonifica teodoricianiana nei pressi di Spoleto*, in *Uomo acqua e paesaggio*. Atti dell'incontro di studio sul tema "Irreggimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico" S. Maria Capua Vetere, 22-23 novembre 1996, L'Erma di Bretschneider, 1997, Roma, pp. 335-350.

³⁴ ERMANNO DI REICHENAU, detto IL CONTRATTO, *Chronicon*, ms anno 1054, ed. a stampa a cura di G. Waitz, in *Monumenta Germaniae Historica Scriptores*, Hannover 1844. Nella sua cronaca, all'anno 1053, riporta la notizia di una grande inondazione causata dal crollo delle arginature di alcuni laghi, che provocò numerosi morti, devastazioni e ingenti danni nella valle del Nera nonché la caduta del ponte di Augusto a Narni. Cfr. G. EROLI, *Notizie del celebre ponte rotto di Augusto e di altri antichi e moderni ponti fabbricati sulle consolari presso Narni*, Roma 1848, p. 24. Cfr. anche E. MARTINORI, *Cronistoria Narnese*, Foligno 1987, pag. 76; T. LEGGIO, *Ermanno di Reichenau, l'alluvione del 1053, i laghi reatini e Giulio Cesare*, in "Il Territorio", Anno II - n. 3, Rieti, 1986, pp. 274-277.

opere di regimazione e arginatura delle acque del Nera provocando lo svuotamento definitivo della valle. Di certo, quando i ternani nel 1173 concessero agli spoletini la metà dei diritti sui ponti del fiume Nera, la valle aveva da tempo assunto una conformazione simile all'attuale³⁵.

Le opere di bonifica della valle che hanno portato alla scomparsa dei laghi risalgono quindi al medioevo, ma l'attuale assetto è frutto delle sistemazioni idrauliche eseguite tra il XVI e il XVIII secolo quando con la realizzazione del complesso sistema di forme e canali come la forma di Mezzo, che dalle zone paludose dell'antico lago di Arrone, corre parallela al fiume Nera fino alla confluenza all'altezza di Torre Orsina, vengono prosciugati i residui degli antichi laghi lasciando libere alla coltivazione vaste porzioni di territorio.

L'importanza delle forme emerge anche dallo Statuto che dedica alla loro manutenzione e pulizia diverse rubriche a partire da quella *Che le Forme Magistre se cavino* da cui ricaviamo un primo elenco delle stesse:

“Tucte et singole forme magistre, cioè la Forma de Falcignano, la forma che comenza allo muro de fustino appresso alla via fino ad Fiume et como seguita fino al loco dove se dice la Chiusa de Tocco, et la Forma de Campi et Lachisciolo se debbiano cavare per li adjacenti ogni anno, per tucto el Mese de Settembre, et quelle mantenere de larghezza de dui piedi alla pertica del Comune de Spoleto”³⁶.

Più avanti sono citate anche alcune forme secondarie come quella del *Rivo di Tufaro*, la *forma del Molino antico* o la *fossa del Prato*³⁷.

Come detto non abbiamo cartografie o descrizioni che documentino l'estensione degli antichi laghi, le prime cartografie della zona relative ai secoli XV-XVII non riproducono nessun lago ma solo il fiume con i ponti sul Nera. Nella carta di Antonio

³⁵ A. SANZI, *Storia del Comune di Spoleto dal sec. XII al XVII, Parte I*, Foligno, Stab. P. Sgariglia, 1879, pp. 14-15. Il documento più antico che cita questa porzione di Valnerina è l'atto del 1173 con il quale i ternani concessero agli spoletini la metà dei diritti sui ponti del fiume Nera.

³⁶ *Statuto di Casteldilago*, cit., rub. 72, c. 22r.

³⁷ Ivi, rub. 74, c. 22v.

Magini (fine XVI secolo)³⁸ è riportata solo l'indicazione di zone paludose intorno al fiume Nera, aspetto che la zona conservò fino alle soglie dell'età moderna soprattutto quando dopo le bonifiche del lago Reatino (XV-XVI secolo) ed in particolare con l'apertura della cava Clementina (1601), il rigurgito dell'acqua del Nera nel punto di confluenza del Velino allagava e impaludava tutta la valle a monte fino a Casteldilago e oltre. Per risolvere il problema l'architetto Antonio Felice Facci nella metà del settecento eseguì diversi studi e progetti a cui seguirono anche interventi sul corso del fiume Nera e sul sistema delle forme. Di questi progetti ci rimangono diverse relazioni e alcuni disegni dello stesso Facci della Valnerina tra Arrone e Collestatte che ci consentono una ricostruzione del territorio prima delle sistemazioni attuali³⁹. Gli ultimi decisivi interventi dell'architetto Andrea Vici sulla cascata con l'apertura del Canale Pio (1787-1793) aprirono la strada per la definitiva bonifica di questa parte della Valnerina⁴⁰.

Dopo le bonifiche scompaiono definitivamente gli impaludamenti, il corso del Nera assume l'aspetto attuale. Le opere non interessarono solo la forma di Mezzo, probabilmente quella che lo Statuto chiama la *Forma de Campi et Lachisciolo*, ma anche il fosso di Rosciano, ovvero la *Forma de Falcignano* dello Statuto e altre *Forme* che, attraverso una serie di interventi eseguiti anche in tempi diversi, hanno portato ad un sistema idraulico molto complesso di cui oggi ci sfugge la portata.

La stessa forma di Mezzo oltre alle derivazioni a carattere irriguo sia nella valle sia a monte di Arrone era anche oggetto di numerose derivazioni storiche per l'alimentazione delle numerose mole e frantoi, e dagli altri manufatti produttivi come le conerie e le cartiere che si servivano dell'energia idraulica. Tra queste la *Mola* della Comunità di Casteldilago oggi denominata

³⁸ G. A. MAGINI, *Umbria ossia Ducato di Spoleto*, in "Italia di Gio. Ant. Magini data in luce da Fabio suo figliolo", Bologna 1620, tav. 40.

³⁹ A. F. FACCI, *Pianta dell'andamento del Fiume Nera dal Ponte di Arrone sin al Ponte di Castel di Lago (...)*, Roma, 1755; disegno a penna e acquerello conservato presso l'Archivio di Stato di Roma.

⁴⁰ M. VIRILI, *Il canale Pio e l'opera di Andrea Vici a Terni*, in "Memoria Storica" n. 39, anno XXI, Terni, 2012, pp. 7-41.

Mola Cristofori che conserva ancora oggi intatto il suo sistema idraulico, compreso il frantoio e la mola dei cereali con i relativi macchinari. Tale fabbricato ora di proprietà privata fino a qualche anno fa adibito a falegnameria è insieme al sistema idraulico un bene di notevole valore storico-documentario che merita di essere salvaguardato e valorizzato.

Il patrono e l'antico gonfalone

Dalla Rubrica 10 dal titolo *Delle Feste nelle Cause Civili*, in cui si sanciscono i giorni festivi, ricaviamo i principali culti che si praticavano in quel tempo nel nostro castello:

“la Festa de tucti li Apostoli, et Evangelista, la Ascensione de Nostro Signor Gesù Cristo, la Pentecoste con due dì seguenti, la festa del Corpo di Cristo, tutte le Feste della Beata Vergine Maria, S. Valentino, S. Nicolò, S. Pancrazio; S. Antonio Abate, S. Anna, S. Agata, S. Lucia et dalla Festa di S. Pietro, e Paolo del Mese di Jugno fino al primo de Augusto, et alla Festa di S. Michele Arcangelo de Settembre fino alla Festa de S. Luca, non obstante, se alle dicte Ferie in alcun Instrumento fusse rinunziato, et la Festa di S. Ponziano alle 14 di Gennaro”⁴¹.

Naturalmente il culto principale era riservato al *Santissimo S. Valentino* prete e martire patrono del castello, alla cui chiesa e piazza lo Statuto riserva speciali disposizioni. Questo culto è molto importante sia per ricostruire l'estensione dell'antica Diocesi di Terni soppressa o sospesa nel 760 ed unita a quella di Spoleto⁴², sia per comprendere meglio lo stesso culto di San Valentino vescovo di Terni.

Abbiamo detto vescovo di Terni ma è bene precisare che esiste una tradizione agiografica che individua due San Valentino uno *vescovo* di Terni e uno *prete* di Roma. Intorno a questa que-

⁴¹ *Statuto di Casteldilago...* cit., rub. 10, c. 6r.

⁴² Terni rimase senza vescovo dal 598 quando Gregorio Magno affida la diocesi al vescovo di Narni. Successivamente, nel corso dell'VIII secolo, sono ricordati altri vescovi l'ultimo nel 760 quando la diocesi di Terni fu unita a quella di Spoleto. Nel 1218 Onorio III la ripristina nominando il vescovo Raniero, ma con un territorio completamente nuovo e di estensione ridotta ricavato per sottrazione da quelle di Spoleto e di Narni.

stione si è molto dibattuto, soprattutto dalla seconda metà del XX secolo, in particolare sono stati scritti diversi saggi⁴³, organizzate molte iniziative come convegni, giornate di studi e seminari. Tra questi ricordiamo i numerosi e diversificati contributi presentati nei tre convegni tenuti intorno alla figura di San Valentino di Terni, quello su *Il Santo patrono e la città medioevale: il culto di S. Valentino nella Storia di Terni* svolto a Terni dal 9 al 12 febbraio 1974, l'altro tenuto sempre a Terni il 27 e il 28 febbraio 2004 organizzato dall'Archivio di Stato di Terni in collaborazione con l'Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali, la Diocesi di Terni e il Centro Studi Storici di Terni e quello su *San Valentino e il suo culto tra medioevo ed età contemporanea: uno status questionis*, tenuto tra il 9 e 11 dicembre 2010⁴⁴. Questi studi a cui dobbiamo aggiungere il contributo di Vincenzo Fiocchi Nicolai, sul culto di S. Valentino, al convegno di Studio di Acquasparta del 1989⁴⁵, e il recente lavoro di Eduardo D'Angelo su *Terni medioevale*⁴⁶, hanno fatto propendere per l'ipotesi che riconduce le due diverse tradizioni agiografiche ad un unico santo (Valentino prete/vescovo di Terni) con due lu-

⁴³ A. AMORE, *San Valentino di Terni o di Roma?* in "Antonianum", n. XLI Roma 1966, pp. 290-277; A. AMORE, *San Valentino*, in *Enciclopedia dei santi*, vol. 12, Città Nuova, Roma 1969.

⁴⁴ Cfr. *Il Santo patrono nella città medievale: il culto di S. Valentino nella storia di Terni* Atti del Convegno di studio, Terni 9-12 febbraio 1974) a cura di G. Passarelli, Lagoliardica Editrice, Roma 1982; *San Valentino patrono di Terni. Atti del Convegno di studi Terni, 27-28 febbraio 2004*, a cura di V. Pirro, Edizioni Thyrsus, Terni 2009; *San Valentino e il suo culto tra medioevo ed età contemporanea: uno status questionis. Atti delle Giornate di studi Terni, 9-11 dicembre 2010*, a cura di M. Bassetti - E. Menestò, Fondazione Centro Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2012.

⁴⁵ V. FIOCCHI NICOLAI, *Il culto di S. Valentino tra Terni e Roma: una messa a punto*, in "Atti del Convegno di Studio: L'Umbria meridionale tra tardo antico e Alto medioevo", Acquasparta 1989, Assisi 1991, pp. 165-178. L'autore propone la tesi di un unico santo un Valentino "prete" di Terni, martirizzato a Roma il cui culto si è poi diffuso nella città natale dove nel tempo è stato elevato al rango di Vescovo.

⁴⁶ E. DANGELO, *Terni medievale, La città, la chiesa, i santi, l'agiografia*, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto medioevo, Spoleto 2015. L'autore accetta la tesi di un unico santo (S. Valentino di Terni) da nuove interpretazioni alle agiografie e sostiene anche uno spostamento del *Die natalis*, dal III al IV secolo in età post-costantiniana.

ghi di culto distinti: la Basilica di San Valentino di Roma al II miglio della Flaminia eretta sul luogo del martirio e della prima sepoltura (scomparsa tra il XIV e XV secolo)⁴⁷ e la basilica di San Valentino di Terni eretta sul luogo di traslazione del corpo del santo (o di una reliquia). Il tempo e le diverse appartenenze politiche e amministrative (la basilica di Terni era nel ducato Spoleto e nella diocesi di Spoleto, quella al II miglio della Flaminia a Roma quindi in territorio bizantino) avrebbero favorito lo sdoppiamento del culto originario e la nascita di due diverse tradizioni agiografiche.

Il culto di San Valentino di Casteldilago è stato invece poco studiato nei saggi e contributi ricordati, che non hanno mai preso in considerazione questa parte di Valnerina e solo alcuni accenni riguardano la nostra chiesa. Il fatto che la chiesa di Casteldilago, come quella di San Valentino nella frazione omonima di Scheggino (PG), si trova nella Diocesi di Spoleto ha impedito fino ad oggi di fare adeguati collegamenti e approfondimenti. Se accettiamo l'ipotesi, oggi prevalente, che esiste un solo San Valentino il suo culto in questa parte di Valnerina è senza dubbio di origini molto antiche e ci porta a prendere in considerazione l'ipotesi di un'antica appartenenza di Casteldilago alla Diocesi di Terni, prima della sua soppressione, nel periodo tardo antico e altomedievale. In questa direzione è importante l'iconografia del santo patrono di Casteldilago, riprodotta nella statua conservata presso la chiesa parrocchiale e nell'affresco nella parete destra del presbitero della chiesa di San Francesco. La particolarità consiste nel fatto che il santo patrono è rappresentato senza gli attributi vescovili (la mitra e il pastorale) ma con quelli del presbitero (prete), inoltre la figura è quella di un giovane o di un uomo maturo e non quella del vecchio vescovo con barba e capelli bianchi tipici dell'iconografia attuale affermatasi a partire dal XVII secolo. Naturalmente, in considerazione di quanto detto sopra, non siamo di fronte ad un santo diverso da quello ternano e ciò è dimostrato dal fatto che nella chiesa di San Nicola negli affre-

⁴⁷ In merito alla basilica romana vedi C. PALOMBI, *Nuovi studi sulla basilica di San Valentino sulla via Flaminia*, in *Rivista di Archeologia Cristiana*, n. 85, P.I.A.C. (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana), Roma, 2009, pp. 469-540.

schi dello *Spagna* e in altre immagini conservate nella chiesa parrocchiale, il santo patrono è rappresentato secondo l'iconografia tradizionale quella del vecchio vescovo con mitra e pastorale. L'interesse per ulteriori approfondimenti aumenta se consideriamo che questa particolare iconografia trova riscontro nelle più antiche immagini presenti a Roma ed in particolare con l'immagine di San Valentino riprodotta negli affreschi di Santa Maria Antiqua, recentemente restaurati, che costituisce la più antica raffigurazione del santo⁴⁸. Probabilmente il fatto di essere Casteldilago fuori dalla Diocesi di Terni ricostituita nel 1218, a cui invece doveva appartenere almeno fino al secolo VIII, ha consentito la conservazione dell'iconografia antica.

Il santo patrono e la Pieve erano talmente radicati all'identità di Casteldilago, che l'immagine della chiesa di San Valentino è riprodotta su uno stemma del castello presente su uno dei manoscritti degli archivi dell'ex Comune di Casteldilago e della chiesa di San Valentino, oggi conservati nell'archivio storico del Comune di Arrone e pubblicati nel 2008⁴⁹, in occasione di una mostra sui restauri di alcuni degli stessi manoscritti.

In conclusione solo alcune considerazioni sull'ultimo dei caratteri identitari del castello indicati all'inizio, ovvero sull'antico gonfalone del Comune di Casteldilago, disperso e apparentemente dimenticato dopo la soppressione del Comune nel 1875. Sicuramente perduto ma non proprio dimenticato in quanto è ancora nella memoria degli abitanti che lo hanno riprodotto sulla bandiera del gruppo degli "Sparatori di Casteldilago", che viene

⁴⁸ In merito all'iconografia Valentiniana le immagini più antiche sono quelle romane gli affreschi della chiesa di Santa Maria Antiqua a Roma, della Catacomba di San Valentino e i mosaici del sacello di San Zenone presso la basilica di Santa Prassede, in merito vedi: RECIO VEGANZONES ALEJANDRO, *S. Valentino di Terni nell'iconografia antica pittorica e musiva di Roma*, Pontificium athenaeum antonianum, Roma 1985. Cfr anche M. VIRILI, *Sabino e Serapia: genesi di una leggenda tra storia e archeologia*, in "Memoria Storica" n. 41-42, anno XII, Terni 2013, pp. 87-96.

⁴⁹ *Restaurare la memoria. La conservazione per la comunità tra consapevolezza e sentimento, Mostra documentaria*, Arrone, Chiesa della Madonna della Quercia, 28 marzo-6 aprile, catalogo a cura di E. Bogini e R. Martinelli, Città di Castello, Alfagrafica, 2008, p. 34.

portata in processione in occasione della festa del Patrono o in quella della Beata Vergine dello Scoglio.

Non è questa la sede per un'indagine araldica sullo stemma comunale ci limiteremo solo ad analizzare alcune immagini e descrivere la probabile forma dello stemma comunale dove si trovano sintetizzati i principali caratteri identitari del castello che abbiamo fin qui trattato. Se dovessimo dedurre lo stemma dal toponimo, cioè quello che gli esperti di araldica chiamano un stemma “parlante”, dovremo dividere lo scudo in due campi nella parte superiore rappresentare un castello e nella parte inferiore un lago. Nello stemma del manoscritto sopra ricordato abbiamo proprio un'impostazione di questo tipo, nel campo inferiore abbiamo appunto un lago di colore blu-verde mentre nel campo superiore al posto del castello una chiesa (l'antica Pieve di San Valentino). Questa immagine trova corrispondenza negli antichi sigilli del Comune che si trovano in diversi documenti conservati negli Archivi di Stato di Spoleto e Rieti.

Interessante anche lo stemma riprodotto nella bandiera del gruppo degli “Sparatori di Casteldilago”⁵⁰ anche in questo caso nel campo inferiore abbiamo il simbolo del lago di colore blu a cui però si aggiunge un pesce (simbolo degli antichi diritti di pesca sull'antico lago) natante da sinistra verso destra, mentre nel campo superiore abbiamo semplicemente il cielo rappresentato con un colore azzurro chiaro. È possibile che in questo caso sia stata omessa l'immagine a cui il cielo faceva da sfondo: la Pieve di San Valentino.

La presenza del lago ma soprattutto del pesce è comunque di estremo interesse in quanto in araldica il pesce rappresenta i diritti di pesca sulle acque di un lago, diritti che evidentemente erano assegnati alla comunità di Casteldilago. Se questa ipotesi è giusta significa che lo stemma è di origine molto antica e costituisce esso stesso un documento di quando il lago era ancora

⁵⁰ Gli “Sparatori di Casteldilago” sono un gruppo folkloristico che si autodefinisce *Società Statuto di Castel di Lago* (motto sulla bandiera) che indossando costumi d'epoca e utilizzando vecchi fucili (archibugi e simili spesso di produzione artigianale) sparano in modo rituale colpi di arma da fuoco in occasioni di feste, processioni e cerimonie di paese spesso accompagnati dalla banda musicale.

presente nella valle sottostante il castello. In questa direzione è altrettanto interessante osservare gli stemmi delle comunità vicine a partire dal gonfalone del Comune di Arrone. L'attuale stemma di Arrone, infatti, ha nel campo inferiore dello scudo un lago con un pesce natante da sinistra verso destra e nel campo superiore una torre sormontata da un ulivo (aggiunta recente) su uno sfondo celeste. Anche lo stemma del vecchio Comune di Torre Orsina (soppresso nel 1927) aveva nel campo inferiore un lago e in quello superiore una torre.

Queste analogie trovano riscontro anche in altri ambiti vicini ma esterni alla Valnerina infatti a Piediluco lo stemma del vecchio Comune (soppresso nel 1927) aveva nel campo inferiore un lago con un pesce, così come lo stemma araldico della famiglia Nobili Vitelleschi di Labro (RI) e anche la città di Rieti nel suo attuale gonfalone ha nel campo inferiore un lago, tre pesci e una rete segno inequivocabile al riferimento ai diritti di pesca, in questo caso sui tre laghi della Piana Reatina (Ripasotille, Lungo e Fogliano).

Qui terminiamo questa breve e incompleta dissertazione sul gonfalone, che oltre a indicare un possibile indirizzo di ricerca nel settore dell'araldica, offre ulteriori indizi alla ipotesi di ricerca sul lago del Nera e completa la nostra descrizione sugli elementi fondanti l'identità di Casteldilago.




S. Valentino patrono di Casteldilago sostiene con la mano sinistra il castello in segno di protezione, statua in stucco, sec. [XVIII]
Casteldilago - Arrone, Chiesa parrocchiale di S. Valentino

LO STATUTO DI CASTELDILAGO
SEC. XVI

Note introduttive e trascrizione

a cura di

Patrizia Zucchetti



Particolare della mappa di Casteldilago
ASR, *Catasto Gregoriano*, 1819

CASTELDILAGO: CENNI STORICO - ISTITUZIONALI

Casteldilago, antico castello, è oggi una frazione del Comune di Arrone. L'abitato, secondo la tradizione, sorse intorno al luogo dove un monaco siriano, San Lorenzo Illuminatore, nel 514 si ritirò in preghiera¹.

Castrum Lacus o (*Castrolacus*) dal secolo XIII, faceva parte del *districtus* di Spoleto ed era pertanto sottoposto alla sua giurisdizione. Sappiamo, infatti, che il 26 aprile 1212 messer Gentile di Ottaviano signore di Casteldilago donò il Castello a Spoleto con atto di sottomissione stipulato nel *Palatio castelli de lacu*; erano presenti 5 consiglieri, alcuni cittadini di Spoleto e più persone autorevoli di Casteldilago, di Collestatte e di Terni.

“Messer Gentile diceva non solo che donava, ma che rendeva e restituiva al comune Castel di lago e la Rocca di Sacrato con tutte le pertinenze loro così enumerate: vassalli, uomini, ragioni e consuetudini sugli uomini e su i loro servigi ed ogni giurisdizione con terre, vigne, selve, monti, piani, pascoli, corsi d'acque, molini; il ponte e i pedaggi, ogni diritto di patronato sulle chiese e altri luoghi dedicati alla religione...”².

Alcuni anni dopo, nel 1223, Berardo di Simone, podestà spoletino, dispose che fin quando Gentile di Ottaviano non avesse acquistato insieme ai suoi figli nella città o nel contado di Spoleto un possedimento di almeno quattrocento lire, il controllo della torre di Casteldilago sarebbe stato affidato al console del Comune di Spoleto Tommaso Grimaldi³.

Nel 1229 anche Arrone, la cui storia s'intreccia fortemente con quella di Casteldilago, fu costretto a sottomettersi a Spoleto nonostante avesse sempre contrastato la politica espansionistica di tale città.

¹ M. TABARRINI, *L'Umbria si racconta. Dizionario A-D*, Foligno, 1982, p. 295.

² A. SANZI, *Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII seguita da alcune memorie dei tempi posteriori*, Perugia, Volumnia 1972, ripr. facs. della ed. Foligno 1879, Parte I, p. 36.

³ A. SANZI, *Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII...* cit., p. 47.

La supremazia del Comune di Spoleto e i diritti della città su Casteldilago furono confermati dall'imperatore Federico II, nel 1241, e dal legato pontificio cardinale Capocci, nel 1247.

Nel tempo tuttavia i tentativi di ribellione a Spoleto si ripeterono con frequenza, come nel 1263, quando Casteldilago con Arrone e Polino prese parte alla guerra che Urbano IV aveva dichiarato alla città di Spoleto. Il conflitto era nato per la questione delle Terre Arnolfe concesse da Federico II nel 1241 a Spoleto e rivendicate dalla Chiesa romana come proprie⁴.

Il 30 luglio 1266 Simone di Conco, procuratore e sindaco di Spoleto, stipulò con Casteldilago un nuovo trattato che confermava i precedenti patti, ma imponeva anche che Casteldilago andasse tutti gli anni a Spoleto a giurare:

“... sequimentum potestatis et praecepta Comunis, fare esercito e parlamento e cavalcata generale e speciale con Spoleto, gli Arroni per sé e per i loro vassalli, que' di Casteldilago per sé come erano soliti, secondo il contenuto degli antichi istrumenti; di venire tanto essi che i loro vassalli a rispondere “de jure” innanzi al potestà e alla curia di Spoleto, nelle cause civili per le questioni sopra i venti soldi, e nelle criminali per ogni “maleficio”, di non ricettare alcuni traditori, ivi nominati, di Montefranco, i cui beni, salvo alcune provvisioni a que' signori, rimarrebbero al Comune di Spoleto; di venire tutti gli anni ad abitare in città, ma che a ciò non fossero obbligate le loro donne e famiglie”⁵.

Negli anni successivi Arrone e Casteldilago andarono avanti di pari passo, alternandosi nel distacco o nella sottomissione alla città di Spoleto.

Nel 1341 i rappresentanti dei due castelli, costretti a riconoscere davanti al podestà e ai priori di Spoleto le proprie infrazioni riconfermarono il giuramento di fedeltà e a garanzia di quanto pattuito il sindaco di Arrone cedette alla giurisdizione di Spoleto il territorio del proprio Castello⁶.

Nel 1499 Casteldilago insieme a Ferentillo e Arrone si alleò con Terni ma, per volere del papa Alessandro VI, fu obbligato a

⁴ L. FAUSTI, *I castelli e le ville dell'antico contado e distretto della città di Spoleto*, Perugia, Editoriale Umbra, 1990, vol. 1°, A-M, pp. 65-66.

⁵ A. SANZI, *Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII...* cit., p. 99.

⁶ O. PANFILI - L. PIRRO, *Storia di Arrone*, Arrone, Thyrus, 1983, p. 28.

ritornare sotto Spoleto e a firmare la pace nella rocca spoletina al cospetto di Lucrezia Borgia, governatore pontificio del ducato⁷.

In seguito ai cambiamenti amministrativi avvenuti intorno alla metà del XV secolo e nella prima parte del XVI secolo, si assistette, non solo nello Stato pontificio, ma in tutta Italia a una proliferazione di nuove redazioni statutarie. In genere si trattava di una revisione di codici precedenti (duo-trecenteschi) che venivano corretti e integrati.

Infatti già nel 1183 con il trattato di Costanza, stipulato tra Federico Barbarossa e i comuni della Lega lombarda, era stato concesso ai comuni la possibilità di darsi leggi autonome.

Nel XVI secolo la maggior parte delle piccole comunità e dei castelli che gravitavano nell'area intorno a Spoleto beneficiarono della concessione di nuovi statuti le cui *riformanze* dovevano essere sottoposte "ogni anno all'approvazione della magnifica città di Spoleti"⁸.

Lo Statuto di Casteldilago, redatto tra il 1534 e il 1549, permise alla comunità di avere una certa autonomia limitata dalla subordinazione politica al Governo pontificio e al Comune di Spoleto. Lo Statuto di Casteldilago, come quelli di altre piccole comunità equivalenti, era organizzato nel rispetto delle norme emanate dai pontefici romani.

La storia istituzionale locale va, quindi, inquadrata all'interno dell'ordinamento amministrativo stabilito a livello centrale e alle funzioni che Clemente VIII, nel 1592, attribuì alla Congregazione della sacra consulta e alla Congregazione del buon governo. La Sacra consulta soprintendeva, infatti, al governo politico e civile dei comuni, mentre la Congregazione del buon governo

⁷ M. TABARRINI, *L'Umbria si racconta...* cit., p. 296.

⁸ È stato possibile stabilire che Casteldilago avesse un proprio statuto fin dal XIV secolo; ma di tale atto l'unica traccia che rimane è la pergamena di recupero utilizzata come coperta di un protocollo notarile del sec. XVI conservato presso l'Archivio di Stato di Terni. AST, *Archivio notarile - Casteldilago*, vol. n. 345.

vigilava sulla gestione economico-amministrativa delle comunità⁹.

Per quanto riguarda la storia della comunità di Casteldilago, dall'epoca dello Statuto in avanti si hanno soltanto notizie frammentarie, il legame con la città di Spoleto rimase nel tempo conflittuale soprattutto per questioni di carattere fiscale.

Alla fine del XVIII secolo anche questa comunità visse lo sconvolgimento e i cambiamenti apportati dalla venuta dei francesi in Italia.

Già durante la Rivoluzione francese, nel territorio dello Stato pontificio erano iniziati i primi fermenti rivoluzionari e, con l'instaurazione del regime giacobino, papa Pio VI fu costretto ad abbandonare Roma.

Il 15 febbraio 1798 fu proclamata la Repubblica romana e un decreto dello stesso giorno stabilì quale doveva essere l'organizzazione provvisoria e la suddivisione amministrativa e territoriale del nuovo Stato.

Così il 3 marzo 1798 si ebbe la divisione definitiva dello Stato della Chiesa in otto dipartimenti: Spoleto divenne capoluogo del Dipartimento del Clitunno, mentre Perugia fu nominata capoluogo del Dipartimento del Trasimeno.

La legge del 2 "germiale" del 6° repubblicano, ossia del 22 marzo 1798, attuò l'istituzione dei Cantoni; il Dipartimento del Clitunno fu diviso in 17 cantoni: Amelia, Assisi, Cascia, Castelvecchio, Foligno, Magliano, Narni, Norcia, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Rieti, Spello, Spoleto, Terni, Todi, Trevi e Visso.

Solo più tardi con la legge del 21 "fiorile" del 6° anno repubblicano, ossia del 10 maggio 1798, furono aggiunti nel Dipartimento del Clitunno quattro cantoni rurali: Spoleto, Foligno, Terni e Rieti, per un totale di 21 cantoni dipartimentali¹⁰.

Casteldilago entrò così a far parte del Cantone di Terni, insieme a Ferentillo, Montefranco, Arrone, Collestatte, Torre Or-

⁹ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'Archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, a cura di E. Lodolini, Roma, Ministero dell'Interno, 1956, pp. XIV-XV.

¹⁰ U. SANTI - E. FORTUNATO, *Spoleto nell'età rivoluzionaria e napoleonica (1789-1815)*, Spoleto, Accademia Spoletina, 1989, pp. 41-43.

sina, Appeccano, Battiferro, Acquapalombo, Strettura, Ferentillo, Papigno, Collescipoli, Piediluco, Terni, Miranda, Labro, Moggio, Polino¹¹.

Con la fine della Repubblica romana, avvenuta il 29 settembre 1799, fu ripristinato il potere pontificio.

Nel quinquennio (1809-1814) il territorio fu soggetto a una seconda occupazione francese come tutta l'Umbria che divenne parte integrante dell'Impero napoleonico assumendo la denominazione di Dipartimento unico del Trasimeno, con Spoleto capoluogo.

Tracce di questo breve periodo francese sono riportate nelle carte prodotte dal Comune di Casteldilago e conservate presso l'archivio storico comunale di Arrone; tale documentazione testimonia che, in questa fase, il Comune era amministrato da un "Maire" (sindaco) e da nove consiglieri che lo coadiuvavano nell'attività amministrativa.

Con la caduta di Napoleone (1815) fu ripristinato il potere papale e l'amministrazione tornò di pertinenza di un priore e di due aggiunti, poi chiamati anziani.

Quando i territori dell'Umbria furono riconsegnati al papa Pio VII, questi introdusse nello Stato, con il *motu proprio* del 6 luglio 1816, importanti riforme in campo amministrativo e territoriale. Lo Stato fu riorganizzato in 17 Delegazioni distinte in 3 classi. L'Umbria fu suddivisa nelle due Delegazioni di Perugia e Spoleto corrispondenti ai Dipartimenti del Trasimeno e del Clitunno del periodo della Repubblica romana.

Per effetto della nuova riorganizzazione, Casteldilago fu "appodiato" ad Arrone del distretto di Terni¹² come accadde per altri piccoli centri dell'Umbria che divennero dipendenti da comuni maggiori.

¹¹ *Leggi relative alla costituzione della Repubblica Romana* in Roma, Presso i Lazzarini Stampatori Nazionali, (Anno VI Repubblicano), 1798, pp. 10.

¹² *Riparto dei governi e della comunità dello Stato pontificio con i loro rispettivi appodiati*, Roma, Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della Rev. Cam. Apost., 1817, p. 112.

Il moto proprio del 6 luglio 1816 stabiliva che gli appodati dovevano avere un sindaco dipendente dal gonfaloniere della comunità principale¹³.

Il sindaco di Casteldilago, insieme con altri due rappresentanti del piccolo centro, partecipava alle riunioni del consiglio che si tenevano nel Comune di Arrone.

Secondo una norma del 1827 Casteldilago, come Collestatte, Polino e Torre Orsina, era “comunità soggetta alle podesterie e Governi”¹⁴.

Dalle fonti documentarie acquisite è stato possibile desumere che nel 1829 Casteldilago ritornò a essere comune autonomo e continuò a esserlo fino all’Unità d’Italia, quando, con Regio decreto del 7 marzo 1875, fu definitivamente soppresso e annesso, come frazione, ad Arrone¹⁵.

¹³ *L’amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione*, estratto da “Ferrara viva” I, 1959, p. 23.

¹⁴ *Moto proprio della santità di nostro signore Papa Leone XII sulla amministrazione pubblica...*, Roma, Nella stamperia della Rev. Cam. Apost., 1827.

¹⁵ *Restaurare la memoria. La conservazione per la comunità tra consapevolezza e sentimento. Mostra documentaria*, Arrone - Chiesa della Madonna della Quercia - 28 marzo - 6 aprile 2008, catalogo a cura di E. Bogini - R. Martinelli, Città di Castello, Alfagrafica, 2008, p. 11.

IL CODICE STATUTARIO DI CASTELDILAGO

Descrizione

Lo Statuto del XVI secolo della comunità di Casteldilago fu redatto durante il pontificato di Paolo III (1534-1549). Di tale atto originario oggi esistono soltanto delle copie successive, per questa ragione il testo oggetto della presente pubblicazione è la trascrizione della copia manoscritta del secolo XIX conservata presso la sede dell'Archivio di Stato di Roma¹⁶.

La Congregazione del Buon Governo iniziò la raccolta degli statuti sotto il pontificato di Pio VI (1755-1799); la collezione proseguì in maniera sistematica con Pio IX (1846-1878), poiché il ministro dell'Interno, cardinale Teodolfo Mertel, ordinò ai comuni di inviare al Ministero una copia dei loro statuti e dei loro ordinamenti. Gli statuti, provenienti dallo Stato pontificio e da altri Stati italiani, furono conservati a Montecitorio per essere trasferita poi all'Archivio di Stato di Roma¹⁷.

Una copia manoscritta dello "Statuto della Terra di Castel de Laco" del secolo XVII con riforme e aggiunte coeve si trova anche presso la Biblioteca del Senato della Repubblica¹⁸.

Sia lo statuto conservato presso l'Archivio di Stato di Roma sia quello della Biblioteca del Senato sono descritti nel Repertorio pubblicato nel 1992 da Patrizia Bianciardi e da Maria Grazia Nico¹⁹.

¹⁶ ASR, *Statuti*, ms. 480.

¹⁷ La raccolta si è arricchita con altri volumi provenienti da doni e con acquisti. Si veda MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato Italiani*, vol. III, N-R, Roma 1986, p. 1265.

¹⁸ BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di Statuti consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal Medioevo alla fine del sec. XVIII*, Roma, Tipografia del Senato, 1950, vol. II C-E, p. 92.

¹⁹ cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri* a cura di P. Bianciardi e M. G. Nico Ottaviani, Spoleto, Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, 1992 (Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria, 28), p. 75.

Lo Statuto che qui si trascrive, come già detto, è una copia ottocentesca del testo non datato, redatto nella prima metà del sec. XVI che fu elaborato durante il pontificato di Paolo III e all'epoca di *Durans de Durantibus*, cardinale presbitero della Basilica dei Santissimi Dodici Apostoli, Legato di Camerino, dell'Umbria e di Spoleto, dal 19 ottobre 1545.

La redazione dello Statuto, come si legge nella parte introduttiva dello stesso, fu deliberata dall'assemblea pubblica del Castello che elesse, in una data non precisata, quattro statuari: *Vivianus Provensanus*; *Pergentiles Moriani*, *Troianus Sanctis*, *Marcantonius Hieronimi* con lo scopo di affidare loro il compito di redigere e pubblicare le norme municipali che erano soggette alla conferma dei priori di Spoleto che, una volta approvate, divenivano leggi da osservare e rispettare da tutta la comunità.

Il registro dello Statuto, in lingua volgare, è composto da 30 carte e 4 pagine. La cartulazione è alternata a paginazione solo nell'ultima parte del manoscritto; i numeri arabi sono posti nell'angolo superiore destro del foglio.

Dalla carta 1v alla carta 27v sono descritte 119 rubriche, dalla carta 28rv fino alla pagina 30 sono riportate riforme e aggiunte circa le pene per i *Danni dati*; nella carta 31rv vi è la "Tavola del prezzo del Pane secondo la Tariffa dell'Illustrissima città di Spoleto"; dalla carta 32r alla pagina 34 è trascritta "la Tavola delle rubriche.

Criteri di trascrizione

Il lavoro di trascrizione e commento del testo non è stato effettuato dalla copia originale ma dalla riproduzione in digitale dello Statuto fornita dall'Archivio di Stato di Roma.

Il testo è stato trascritto fedelmente, sciogliendo le parole abbreviate ma lasciando tali e quali le abbreviazioni presenti nei titoli delle rubriche.

In diversi punti del testo il redattore ha utilizzato modi diversi per scrivere la stessa parola, per esempio *Camerlengo* a volte è *Carmolengo*, altre *Camorlengo*, *Carmolenco*; *Camerengo*; *solli* è, a volte *soldi* così *colda* e *cotta*.

Le lettere *e* ed *i* si confondono facilmente e, in alcuni casi, la *i* è allungata quando è seguita da una vocale.

Dall'analisi del documento è stato possibile riscontrare che l'indice originale delle rubriche non corrisponde alle carte e per questo si è deciso di riformularlo con indicazioni corrette rispetto al manoscritto.

L'organizzazione della comunità: linee generali

Lo Statuto di Casteldilago presenta analogie formali e sostanziali con gli statuti coevi degli altri castelli vicini. L'enunciato del testo dimostra come la piccola comunità seppe dare prova a livello normativo al pari di località di ben più alto rilievo. Lo Statuto non presenta una suddivisione precisa per libri, ma la lettura delle rubriche permette di individuare le partizioni alle quali esse fanno riferimento. L'assetto politico e organizzativo della comunità era basato su una pluralità di incarichi con compiti diversi e articolati fra loro in modo da garantire il buon funzionamento del Castello.

Nella prima parte dello Statuto relativa alla *Elezione e giuramento degli Officiali* sono descritti gli organi operanti a livello politico e amministrativo: consiglio generale, podestà, vicario, massari, notaio, camerlengo, viarii, estimatori, rascionatori, depositario e balio.

Le rubriche dal n. 1 al n. 8 si riferiscono agli ufficiali: ogni rubrica riporta le norme riguardanti l'elezione, il giuramento, la durata, la funzione e il salario di ognuno. Il salario non gravava sul bilancio della comunità in quanto veniva pagato con la riscossione di penali o grazie a maggiori introiti che la funzione delle cariche stesse permetteva.

Alla base della comunità era l'arena generale, alla quale spettava il ruolo di eleggere gli ufficiali che facevano parte dell'organizzazione comunale. I nomi dei candidati venivano estratti da un bussolo in cui erano raccolte le "palluctae" o piccole carte con scritto il nome del candidato; l'incarico aveva una durata semestrale o annuale a seconda della funzione che andava a ricoprire.

Gli eletti giuravano sui Vangeli di curare il bene della comunità e di “conservare” i diritti e le leggi vigenti; una particolare attenzione dovevano riservare alla Chiesa, ai minori, agli orfani, alle vedove e alle persone miserabili. A fine mandato l’operato degli ufficiali era sottoposto all’esame dei magistrati.

La figura istituzionale più importante e fondamentale per la vita civile e politica della comunità era il podestà che veniva eletto nella generale arena del Comune di Spoleto e doveva essere cittadino spoletino.

Compito fondamentale del podestà, che durava in carica sei mesi, era quello di amministrare la giustizia e di far rispettare le leggi statutarie, garantendo l’imparzialità nell’applicazione delle stesse a tutti i cittadini.

Le sue funzioni giudiziarie in ambito civile, penale e dei danni dati facevano di lui il detentore del potere. Il suo campo di azione era ampio poiché doveva occuparsi della sicurezza, della pace del castello e del benessere della comunità. Maggiore riguardo doveva riservare alle categorie più deboli; nei casi gravi di risse e sommosse aveva la facoltà di imporre multe fino a cento libbre di denari. Riceveva un salario di “4 solli” per foco, percepiva una percentuale sulle pene pecuniarie e sui compensi per atti di carattere straordinario.

Un notaio, con funzioni di giudice ordinario e cancelliere, coadiuvava il podestà e il vicario per sei mesi; in un libro doveva trascrivere distintamente tutti gli atti pubblici che erano emessi: arenghe, decreti, riformanze, atti civili, inquisizioni, “extraordinari”, denunce, sentenze condannatorie e assolutorie, danni dati. Ogni mattina doveva stare nel palazzo della comunità al “Banco della rascione” a rendere giustizia. Non poteva assentarsi senza la licenza del vicario e dei massari, pena “venti solli per ogni dì”. Aveva diritto a un compenso e riceveva una quota sulle cause civili e criminali, sui danni dati e sugli atti notarili; per tre giorni continui rimaneva “allo Sindicato” per rendere conto della sua amministrazione.

Il vicario e i massari venivano eletti per un anno: l’incarico iniziava il giorno delle calende del mese di novembre e terminava alla fine di ottobre dell’anno successivo. Il legale rappresentante della comunità era il vicario che, investito del potere giuri-

sdizionale, coadiuvava il podestà nell'espletamento delle cause civili e criminali. Aveva competenza in materia di sicurezza e la facoltà di imporre pene.

Il vicario e i massari dovevano salvaguardare gli interessi della comunità operando per la pace e la tranquillità. La loro funzione era anche quella di assicurare che tutte le entrate pervenissero nelle mani del camerlengo. Dovevano rivedere i conti e quindici giorni prima della scadenza del loro mandato potevano "far bandire per li lochi soliti, la Generale Arenga che chi ha da far conto con la Comunità comparisca avanti alli rascionatori infratermini de quinici di...". Inoltre a loro spettava il compito di nominare un camerlengo, due estimatori e un balio.

Nel caso in cui non avessero svolto con diligenza l'incarico erano soggetti a una pena pecuniaria che consisteva in "40 solli" per il vicario e "25 solli" per ogni massaro.

L'amministrazione finanziaria era affidata al camerlengo che si occupava della gestione economica della comunità. Controllava quindi tutte le entrate e le uscite e poteva spendere solo con la licenza del vicario o dei massari.

Al camerlengo competeva l'obbligo di custodire una certa quantità di denari, grani, olio, pegni, scritture che per mano del cancelliere dovevano essere riportate nel "Libro" insieme alle entrate e alle uscite, giustificandone le spese. A fine mandato doveva rendere conto del suo operato al vicario, ai massari, ai rascionatori.

Due viari o estimatori, addetti alla vigilanza della rete viaria, imponevano la pulizia e l'assestamento delle vie da parte dei confinanti, il rispetto delle misure delle strade e delle porte, lo sgombero di materiale dal suolo pubblico. Essi dovevano fare la valutazione dei danni e per ogni stima avevano diritto a una quota che variava in base alla posizione del terreno. Per la stima, invece, di un danno causato da un forestiero era possibile chiedere una somma doppia. Altri pubblici ufficiali erano i rascionatori che, oltre a controllare la corretta gestione del denaro pubblico e rivedere i conti fatti dal camerlengo, dovevano recuperare tutte le entrate non pervenute alla comunità.

Il depositario aveva il compito di tenere “scritture, libri et artiglierie della comunità”, a fine anno aveva l’obbligo di compilare l’inventario da lasciare al successore.

Al balio o banditore era attribuito il compito di annunciare i consigli, rendere pubblici i bandi, fare le citazioni e le esecuzioni; poteva eseguire sequestri di beni mobili o immobili, di pegni e tenute. Per la sua funzione, paragonata a quella del messo comunale e giudiziario, non aveva diritto a ricevere alcun salario, per ogni citazione fatta a un forestiero poteva chiedere dodici denari.

Nella sezione dedicata alle *Cause civili* viene descritta in maniera dettagliata la procedura del processo civile. La sequenza degli argomenti trattati nelle rubriche è casuale e la casistica dei reati è varia; si stabiliscono, per esempio, le modalità per le cause concernenti i debiti non pagati, come affrontare le questioni di entità inferiori o superiori a 25 libbre di denari o come procedere nei confronti della persona che non compare in giudizio in caso di citazione (contumace). Il reo confesso beneficiava di uno sconto che equivaleva alla quarta parte della pena, chi, invece, una volta ricevuta la condanna non pagava entro i termini stabiliti era costretto a pagare la quarta parte in più.

Il procedimento per il mancato pagamento iniziava con la citazione del balio a comparire davanti al podestà o vicario. Se l’accusato o inquisito non si presentava era considerato contumace e, come tale, ritenuto colpevole. Seguiva la notifica nella quale erano concessi due giorni di tempo al colpevole per riscattarsi, la mancata comparizione autorizzava il podestà a iniziare la procedura.

Per il creditore era possibile entrare in possesso della “tenuta” cioè dei beni mobili o immobili del reo; se però il valore del bene non era sufficiente a coprire il debito, “la tenuta” veniva messa all’asta; al debitore era comunque lasciata la possibilità di riscattare entro un determinato tempo i propri beni, previo pagamento di tutte le spese processuali.

Il testo dispone una procedura “summaria”, ovvero veloce, per le questioni di piccola entità e per le infrazioni commesse da “pupilli, vedove, ecclesie et altre miserabili persone” della comunità o di Spoleto.

Si decreta l'obbligo di un tutore e curatore per i minori: maschi sotto i 14 anni, femmine sotto i 12 anni; si sanciscono inoltre i criteri per la successione dei beni, la testimonianza nei processi, le controversie tra parenti, i debiti contratti fuori del distretto di Spoleto.

Donne e minori di 14 anni potevano testimoniare nei processi; i maggiori di 14 anni e minori di 25 anni potevano stipulare contratti solo in presenza e con il consenso del loro curatore, ovvero di due parenti da parte del padre o della madre.

La donna sposata poteva stipulare contratti solo con il permesso del marito e alla presenza di due parenti da parte del padre o della madre; in mancanza di questi familiari con il benestare di due vicini.

La rubrica 27 dispone che la donna che avesse ricevuto una dote da parte del padre o dai fratelli non aveva diritto a ricevere nessun'altra eredità poiché la dote era una specie di liquidazione definitiva.

Nella parte dedicata ai *Maleficii* è descritta la procedura giudiziaria per i reati di carattere penale. La commisurazione delle pene variava secondo le circostanze di tempo, luogo, condizione personale e sociale del reo. Solitamente questi processi riguardavano liti, offese, ingiurie, ferite, insulti con armi e senza e l'entità delle pene variava in relazione alla gravità delle ferite. Le ferite con spada, spontone, pugnale, lancia, mazza, ronca, bastone, coltello, e altre armi simili che provocavano sul capo un'effusione di sangue erano punite con 100 libbre di denari, senza sangue la metà; le lesioni sul viso con perdita di sangue comportavano una pena di 200 libbre di denari, senza sangue solo 10 libbre. Nel caso in cui veniva cavato un occhio, o tagliato il naso o un orecchio la pena era di 300 libbre di denari.

Per le liti o screzi tra parenti fino al terzo grado si doveva trovare un compromesso altrimenti erano eletti due arbitri che, con una procedura "summaria", stabilivano la pena; per le discordie tra moglie e marito andava trovato un accordo pacifico.

L'offesa era punita in modo diverso a seconda di chi la faceva o riceveva; il forestiero doveva pagare una pena doppia.

Erano esenti dalle condanne le offese tra moglie e marito, tra parenti fino al terzo grado, o fatte da minori. In questi casi, solo

a seguito di una denuncia, il podestà o vicario prendeva in considerazione il fatto e procedeva di suo arbitrio alla condanna.

Nella rubrica 49 sono riportate le parole ritenute ingiuriose e di conseguenza soggette a una condanna: *homicida, furone, puttana, ladrone, sodomita, patarina, falsario, traditore, cornuto, ruffiano, scrofa*, chi offendeva con queste parole o altre simili doveva pagare ogni volta “solli vinti”.

I reati commessi durante le festività religiose come il Natale, la Pasqua, il venerdì santo, il giorno che precedeva la Pasqua e nei due giorni successivi erano puniti con il doppio della pena; la pena era sempre duplicata se il fatto avveniva alla porta del Castello, nella piazza di fronte alla porta, nelle piazze delle chiese e nelle ore serali e notturne.

Le norme dello Statuto proibivano di giocare a carte o con dadi, ostacolare o deviare l’acqua dal corso del fiume, fare rumore davanti alla chiesa; per la tranquillità degli abitanti non era consentito affittare o vendere casa ai forestieri senza aver ottenuto la licenza rilasciata dai superiori di Spoleto, fatta eccezione per gli stessi cittadini di Spoleto.

La rubrica 54 elenca tutte le festività durante le quali era assolutamente proibito lavorare: in alcuni di questi giorni veniva però concessa la possibilità di lavare la canapa, riportare a casa la legna e raccogliere i frutti sufficienti per la famiglia.

Per le necessità familiari ogni abitante doveva coltivare un orto nel quale seminare “foglia e insalata”; chi si rifiutava cadeva nella pena di “20 solli”. Era vietato tanto per i forestieri quanto per gli abitanti “biastimare o maledire el nome di Dio, o della gloriosa Vergine Maria pena vinticinque libre de denari per ogni volta et ogni biastima”. Il pagamento doveva avvenire entro due giorni dalla data del processo altrimenti la somma aumentava di un quarto.

Le rubriche successive contengono norme che riguardano soprattutto la sanità, l’igiene, l’utilità pubblica e il commercio.

I commercianti potevano svolgere l’attività solo con la licenza rilasciata dalla città di Spoleto ed erano obbligati ad adottare le stesse misure che erano in vigore a Spoleto.

I tavernari, per la vendita del vino al minuto, dovevano tenere le misure “menzo et fogliette” come a Spoleto, così come i ma-

cellai che erano vincolati a vendere la carne allo stesso prezzo e a tenere bilance conformi a quelle della città di Spoleto. Regole ben precise erano previste per i molinari che avevano l'obbligo di utilizzare le loro macine per tutti gli abitanti del Castello "et debiano pigliare delle 32 misure una, et dicti molinari debiano tenere l'acqua nella Forma del Molino...".

Le imposte comunali, che gli abitanti dovevano pagare per sostenere le spese della comunità, erano versate in base ai possedimenti registrati nel catasto: per famiglia "uno bolognino per foco, due bolognini per la libra". Il vicario e i massari dovevano eleggere un uomo detto *Coldore* che insieme al notaio riscuotesse "dicta colda".

Tra le regole per l'igiene va annotato come non fosse permesso "buttare sozzura, né pietre né calce, né rena", né altra cosa nella piazza davanti alla chiesa di S. Valentino; imbrattare le vie pubbliche, o edificare nelle vicinanze delle stesse. Agli abitanti di Casteldilago era permesso tenere all'interno un solo porco e, dietro licenza del vicario, una capra "per allactare alcuno mammulo".

Erano previste sanzioni per chi spostava i termini di un confine e per chi deviava le acque dalla sua proprietà arrecando danno agli altri.

In un'economia basata essenzialmente sulla produzione agricola non potevano certo mancare regole ferree a tutela e a salvaguardia del patrimonio ambientale.

L'ultima parte dello Statuto riguarda i *Danni dati*, cioè i danni arrecati alla proprietà altrui in modo colposo o doloso.

Le norme di questa sezione avevano come fine la protezione del territorio in tutti i suoi aspetti, infatti, si davano disposizioni precise per il rispetto dei corsi d'acqua, per le colture agricole, prati, boschi, raccolti e in genere per i prodotti della terra che garantivano la sopravvivenza agli abitanti. Tutti si dovevano impegnare per proteggere e mantenere il bene comune.

Erano previste sanzioni per chiunque commettesse un furto o danneggiasse orti, vigne, boschi, siepi, prati, terreni seminati, alberi da frutto, canape, lino, fieno, paglia, biade, legumi e zafferano o croco. Le sanzioni variavano in base alla tipologia e alla stima del danno.

Cogliere frutti nella proprietà degli altri per mangiarli al momento comportava una sanzione di “5 solli”, se invece venivano colti per essere portati a casa la sanzione era di “10 solli”; “mozzare” una pergola comportava una condanna di “50 solli”.

Chi causava un danno con le bestie nei campi di biada o di legumi, nel periodo che andava dalle calende di marzo fino alle calende di settembre, pagava una pena di “3 solli” per bestia; la pena era di “2 solli” per bestia se invece accadeva nel periodo compreso tra le calende di settembre e quelle di marzo.

Era vietato prendere palombe o catturare uccelli, mentre altri precisi divieti erano rivolti alla pesca con “martavelli o naxe” nel fiume o in altri luoghi.

Lo Statuto era, inoltre, particolarmente attento alla gestione e all’uso dei pascoli, dei boschi e delle coltivazioni. Era vietato il pascolo del bestiame durante il periodo della mietitura nelle zone piane e sul monte e prima della falciatura del fieno. Particolare considerazione era riservata alla raccolta dell’uva, visto che una precisa normativa vietava di procedere alla vendemmia prima della festa di S. Michele Arcangelo tranne che non fosse stata autorizzata dalla generale arenga.

Numerose erano poi le disposizioni che intendevano regolare l’uso dei beni da parte dei forestieri; infatti a costoro era vietato senza espressa licenza della comunità di far pascolare il bestiame, fare la legna o tagliare gli alberi; l’unica eccezione era fatta per quei forestieri che avevano possedimenti nel territorio della comunità e per gli abitanti di Piediluco che, ritenuti “coinvicini”, potevano usufruire dei prati per il pascolo.

Le ultime pagine dello Statuto riportano le riforme e le aggiunte relative ai danni dati in modo dettagliato, in particolare l’elenco dei danni possibili e prevedibili specificandone per ognuno la pena.


A fine elenco viene precisato che per tutti i reati commessi di notte la pena era doppia e per i forestieri era duplicata rispetto a quella degli abitanti.

LO STATUTO DELLA TERRA DI CASTELDILAGO

Trascrizione

1

Statuto della Terra di Casteldilago = In Nomine Sancte
 Trinitatis Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et ad eius laudem
 gloriam, et honorem, seu non ad laudem et reverentiam gloriosissime Virginis
 Mariæ beatorumque Apostolorum Petri et Pauli, sancti Valentini Episcopi,
 Beati Fabiani Confessoris, et Sancti Martini et Beati Leonis Martiris
 prefate gloriose Virginis Advocatorum et Protectorum Romanis et universi-
 tate Castellana omniumque Sanctorum et Sanctarum Celsitis Curis,
 seu non ad Statum exaltatum, et gloriam pacem et tranquillitatem
 sacrosante Romanæ Ecclesiæ, et Nomi in Christo Patris et Domini nostri
 Domini Pauli divina providentia Papæ, totius, uniusque, et Separatis fidei
 Collegii Primarium, Dominorum Cardinalium et in Spoleto Romæ et
 Nomi Domini Ducantis Brasiliæ, Ducum Episcoporum, presbiteri
 Curie, Membri Legati, delibati ac etiam Magistri et potentis communis pre-
 cedentis Castellæ Spoleti pacem et tranquillitatem universitatis et
 hominum in Castellana hac ut Statutum seu Lex Municipalis,
 quod et quæ Nos S. Sixtus Successor Sigisberti Mariani Propa-
 nus S. sancti Marcellini S. plurimum Statuta et homines dictæ
 ab Universitate Castellana pro bene pacis, et quietis et ut quicunque
 sursum consequi possit, prout et omnes debita, prout prestantur, Paxi-
 mus idem, videlicet et deo ordinate, dumtaxat dictas Lex observari
 debent, dum per Magist. Dn. Prins. Mag. et potentis Populi Spole-
 tani approbata fuerint, quæ quidem Lex hac capis punctis mand
 nullas ad invidiam uti, dicitur, et si ipsi quicunque gloriose Mariæ
 vixit, Virginis Lex damus, proponimus, et promulgamus, et si aliqui
 non erunt in posterum Statuta, tunc capis revertetur ad Statutum
 Civitatis Spoleti, et Ita dicimus, In Xp.



“Statuto della Terra di Casteldilago”, copia del XIX secolo dello Statuto del 1534-1549

ASR, Statuti, ms. 480, c. 1r

STATUTO DELLA TERRA DI CASTELDILAGO

sec. XVI

c. 1r

Statuto della Terra di Casteldilago = In Nomine Sancte Trinitatis Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et ad eius laudem gloriam, et honorem, nec non ad laudem, et reverentiam gloriosissime Virginis Matris Marie beatosque Apostolos Petri et Pauli, Sancti Valentini Episcopi, Beati Francisci Confexoris, et Pancratii Martiris, et Beate Anne Matris prefate gloriose Virginis Advocatorum et Protectorum Comunis, et universitatis Castrilacus omnique Sanctorum et Sanctarum Celestis Curie, nec non ad statum exsaltationem, ac gloriam pacem et Tranquillitatem Sacrosancte Romane Ecclesie, et Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Pauli divina providentia Pape Tertii, suique, e Sacratissimi Collegii Romanorum Dominorum Cardinalium et in spetie Reverendissimi et Illustrissimi Domini durantis Basilice duodecim Apostolorum presbiteri Cardinalis Umbrie Legati delatere ac etiam Magnifici et potentis comunis precellentis Civitatis Spoleti pacem et tranquillitatem universitatis, et hominum dicti Castrilacus hoc est Statutum, seu Leges Municipales, quod et quas Nos Ser Vivianus Provensanus Pergentiles Moriani Troianus Ser Sanctis Marcantonius Ser Hieronimi Statuta et homines dicti ab Universitati Castrilacus pro bono pacis et quietis, et ut quisque Ius suum consequi possit reique et somptiones debita pena plectantur duximus edere, condere, et ordinate decernentes dictas Leges observari debere, dum per Magnificos Dominos Priores Magnifici et potentis Populi Spoletani confirmat[ae] fuerint quas quidem Leges hoc casu penitus manes nullas ed invalidas esse decernimus Christi igitur eiusque gloriose Matris semper Virginis Leges damus, proferimus, e promulcamos, et si aliquid non erint in presentes Statuta, tunc casu recuratur ad Statutum Civitatis Spoleti, et ita dicimus. In fidem.

De juramento Potestatis et ejus Officio Rubrica 1^a

cc. 1v-2r

Secundo l'ordine et antiqua consuetudine el Potestà che per lu tempu da venire venera in Casteldilago ad exsercitari l'Officio della Potestaria sia Cittadino de Spoleti electo nella generale Arenca de decta Magnifica Città de Spoletto che prima debbia mostrare littere patente delli Magnifici Signori Priori de ipsa Città sigillati col proprio sigillo del Magnifico Comune de Spoletto, altramente non sia admissio al dicto officio et se se admettesse tutto quello che nell'Administratione del dicto officio serra fatto per vigore del presente Statuto volemo sia nullo et de nisciuna efficacia, o momento: El quale Potestà così eletto avanti che el dicto offitio incomenzi ad exsercitare juri, et jurando promettera ad Sancta dei Evangelia corporalmente toccando le scripture ad delactione²⁰ del Vicario ovvero Notaro de dicta Comunità dicto suo officio fare et exercitare bene cessanti ogni fraude e timore. **Juri** ancora et prometta durante detto suo Officio el Comune del dicto Castello suo Territorio homini instrumenti privilegii rascioni et jurisdictione²¹ de epsò in bono et pacifico mantenere et defendere sotto la devotione della Sacra Reverenda Camera, et del Magnifico Comune de Spoletto, et fare le cose utili per dicto Comune, et le inutili. [Petermettere] juri ancora durante dicto suo officio ministrare rascione e Iustitia et maxime ad Ecclesie Ecclesiastice persone, vedove orphani et altre miserabili persone. Sia tenuto ancora dictu Potestà durante dicto suo Officio, ministrare rascioni observare tutti Statuti, ordini, et consuetudine del dicto Castello. Juri ancora dicto Potestà tucti pene de malefici et danni dato che durante dicto suo Officio farle effettivamente pervenire alle mano del Camerlengo de dicto Comune et da quelli receive la portione che ad lui pervenerà, et non fare alcuna compositione con alcuna persona de qual si voglia pena senza presentia del Vicario et Massari del decto Castello. Possa anchora dicto Potestà con consenso del Vicario de dicto Castel-

²⁰ Nella parola la lettera *c* è depennata.

²¹ Nella parola la lettera *c* è depennata.

lo, et suoi Massari et homini electi da loro [tasare] tucti pene de maleficiis et che occorreranno al tempo del suo officio secondo la terminazione del presente Statuto tucte gratie et compositione che per dicto Potestà Vicario et homini supradicti serranno fatti vagliano per piena rascione dell'qual pene dicto Potestà habbia la terza parte. L'altra terza parte del dicto Comune, l'altra terza parte sia dell'Officiale del dicto Castello. Habia ancora el dicto Potestà per suo Salario dalli Homini del dicto Castello solli 4 per foco. Possa ancora dicto Potestà nella administratione del suo officio in le Cause Civile, Criminali, seu mixti, et altre occuren- tie de dicto officio imponer pena fino alla quantità de vinti solli per ciascuno precetto facto una volta el dì in tal modo che per un medesimo negotio non possa fare se non uno precepto per dì, et le pene da chi contravenisse, possa exigere senza alcuna dimi- nutione, o gratia. Possa ancora dicto Potestà in caso di rumore et de briga imponere pena fino alla somma de cento libre de dena- ri, et la pena della inobedienza exigere.

Della electione del Vicario et Massari Rubrica 2^a

cc. 2rv-3r

El Vicario et Massari del dicto Castello se elegano ad modo soli- to et consueto, cioè che finito lo bussolo delli Officiali se faccia nuovo bussolo per quel tempo parerà alla Comunità, et se facci- no tanti brevi per quanti anni vole la dicta Comunità duri dicto Bussolo, nelli quali brevi se scrivano li Vicari, et li sei Massari soi compagni: Et finito l'Officio del Vicario dicti brevi se leg- gano nella Pubblica Arenga, et de poi se remettano in una beret- ta, et de poi se cavino de dicti brevi, et quillo sarà cavato sia per lo Vicario et Massari per un anno proximo da venire, da inco- menzare in Calende del Mese de Novembre, et sequitando fino alla fine del Mese de Octobre seguente, el quale Vicario et Mas- sari prima che comenzino ad exercitare loro officio, jurino ad Sancta dei Evangelia corporalmente toccando le scripture ad de- latione del Vicario suo precessore, overo del Notario del dicto Comune dicto loro officio bene, et diligentemente exercitari. Ju

rino ancora et promettano in detto Castello suo Territorio mantenere et conservare sotto la obediencia della Sancta Sede Apostolica et del Magnifico Comune de Spoleti. Jurino anchora et siano ubligati conservare tutte rascioni, Jurisdictioni, beni et cose dicta Comunità et fare che tucte intrate, come sono denari [...] libri, ed altre cose spectanti alla dicta Comunità pervengano alle mani del Carmolenco, acciò che di tutte intrate de epsa al tempo debito se possa tenere la ragione. Jurino anchora siano tenuti operare si viva pacificamente, e dove fosse alcuna briga, o questione, astregnere quelli ad fare, et dare Fidejussione de non offendere, et possano imponere pena fino alla quantità di cento libbre de denari, ed qual pena incorrano tutti l'inobedienti, le qual pene se exigano per la corte senza alcuna gratia; Debiano ancora dicti Vicario et Massari in quel dì che averanno iurato l'officio, eleggere uno Camerengo,²² dui estimatori, ed uno Balio e quelli che a loro, o major parte di essi pareranno più expidienti ad esercitare dicti officii. Jurino ancora non spendere, ne dispensare alcuna cosa de decta Comunità, se non per uso de quella, et sempre fare le cose utili. Jurino ancora et siano obbligati revedere tutti conti de decta Comunità, et astrignere tutti debitori della Comunità a pagare il debito in mano del Carmolengo.

Siano tenuti ogni anno quinici dì nanti la fine del loro officio far bandire per li lochi soliti, la Generale Arenga che chi ha da far conto con la Comunità comparisca avanti alli rascionatori infra termini de quinici dì, et faccia li soi conti con dicta Comunità, lo qual bando lo debiano fare scrivere al libro della Comunità, et se in questo il Vicario o massari fossero negligenti, caschino in pena il Vicario in soldi quaranta, et li massari solli venticinque per ciascuno di essi, qual pena se debia scotere de facto dal Vicario successore in termine d' un mese da computarsi dal principio del suo Officio, et decta pena sia della Comunità, et passati detti quinici dì come di sopra, non havenno facti dicti conti, per lo avvenire non debbiano dicti creditori essere intesi, et non possono domandare alla Comunità detto Credito, et se altramente si facesse, volemo non habbia loco, non obstante che alcuna legge il loro favore facesse li quali conti fatti per li sopradetti rasciona-

²² Segue la lettera *e* depennata.

tori si facciano scrivere al libro della Comunità, al quale Libro volemo se debbia dar fede, tanto del credito, quanto del debito, quanto che se fosse Pubblico Instrumento. Et se alcuna domandasse alcuno credito, che nel dicto Libro non apparesse, non debbia per alcun modo essere inteso, et sopra de tucto dicto Vicario sia tenuto²³ nel dì de ogni Santi rascionare lo libro predetto dove debbiano apparire tutti conti de debito, e de credito, che alla dicta Comunità spectasse sotto la stessa pena al dicto Vicario et Massari. Debbiano ancora dicti Vicario et Massari ogni anno fare acconciare la Via che va alla Ecclesia di S. Francesco alle spese del Comune alla pena di venticinque solli per ciascuno de essi Vicario et Massari. Possano ancora far congregare Consiglio et Arenghe et adunanze, dove,²⁴ quando, et quante volte ad loro piacerà et ognuno sia obbligato obbedire alli Comandamenti del dicto Vicario sotto pena de solli dieci, qual pena dicto Vicario possa imporre alli inobedienti la pena e fare exigere senza alcuna gratia. Possano ancora una col Potestà et Officiali de dicta Comunità, componere, et taxare tutte pene de Maleficii extraordinarii, et damnidati, che durante loro Officio occorreranno, et tucte compositioni et gratie che per essi si faranno, vagliano et tengano pleno iure.

Della Elezione dell'Officiale, suo Officio, et Autorità Rubrica 3^a

cc. 3rv-4r

L'Officiale et Notario de dicto Comune se elegga et eleger debbia nella Publica Arenga del dicto Castello per la major parte delli Huomini in dicta Arenga Existenti ad bussuli, et pallocti Comune, sempre è stato consueto et elegari per sei mesi proximi da venire, et si possa in dicto Officio refirmare, et chi proponesse, o confuttasse, che se non refermasse alcuno Officiale caschi in pena de due libre de denari, el quale Officiale prima che dicto suo Officio comenzi ad esercitare, sia tenuto ad Sancta Dei E-

²³ Segue la lettera *d* depennata

²⁴ Segue la parola *et* depennata

vangelia, corporalmente toccando le scripture ad delacione del Vicario, o di altri che ad ciò serrà deputato, el suo Officio bene et diligentemente fare et exercitare remosso da lui, amore, timore, parte et prezzo, et ogni humana gratia, et rendere et ministrare rascione, et justitia ad tucti quelli li quali la domandaranno et maxime ad²⁵ Ecchlesie Ecchlesiastice persone, Vedove, Pupilli, et altre miserabile persone. Juri ancora, et jurando prometta sub vinculo Juramenti, de tenere, et mantenere tucte rascioni et jurisdictioni Statuti, Reformandi et consuetudini facte et da fare per dicta Comunità, et contra quelli per alcun modo non venire, et per dicta Comunità sempre et ogni tempo fidelmente consultare, et quella favorire et per Lei fare le cose utili et le inutili et dannose lassarle andare. Sia tenuto ancora et debbia fare tucte scripture pubbliche, et private, che durante suo Officio occurreranno per dicta Comunità senza alcuno premio et mercede, et de tucte cose che accaderanno in dicto suo Officio debba fare un Libro pubblicato, et bene ordinato, nel quale se scrivano distintamente le Arenghe, Decreti, Reformanze, et cose della Comunità, Li Acti Civili, le inquisizioni, accuse, Sententie Condemnatorie, et absolutorie in maleficii, le inquisitioni in danni dati, et extraordinarii, et dicto Libro nella fine del suo Officio debba lassarlo in mano del Vicario, che ad quel tempo se troverà sotto pena de due libre de denari da scomputarse dal suo salario. Debba ancora ogni dì juridico ogni mattina fino ad ora de terza stare nel Palazzo della Comunità al Banco della rascione et scrivere tutti acti Civili che accaderanno, et rendere, et ministrare rascione ad chi la domandarà. Debbia anchora ogni dì cercare pel Territorio de dicto Castello, et fare diligentia contro chi facesse danno in alcun modo con bestie, o personalmente nelli frutti, o possessioni de altri, et la pena dalli danni danti exigere ne debbia, sotto pena de dieci libre de denari, da computarsi del suo Salario per ogni volta che contrafacesse fare alcuna compositione con alcuna persona de qualsivoglia pena de maleficii extraordinarii, o danni dati, senza presentia et consensu del Potestà et Vicario del dicto Castello, et debbia fare et curare che tucte pene supradicte pervengano alle mano del Camorlengo de dicta Comunità, et

²⁵ Segue *Ecchel* depennato.

quelle scrivere distintamente nella sua intrata et dal dicto Camorlengo pigliare la portione diputatagli per dicta Comunità, sotto la predicta pena per ogni volta che ad questo contrafacesse. Debbia ancora scrivere el Libro del Camorlengo fidelmente cioè la Intrata, exprimendo sempre la Causa, et così la Uscita qual sia sempre in presentia del Vicario. Debia anchora astringere li debitori della Comunità che li seranno dati per lista dal Vicario senza premio alcuno, excepto dal Vicario et Massari non li fusse ordinato. Ne debia dal decto Castello, o suo Territorio, absentarsi senza licenza del Vicario, et Massari, sotto pena de venti solli per ogni dì che starà absente. Et possa dicto Officiale nelle Cause Civili, ovvero mixte imponere pena fino alla somma de dui solli per ciascuno se non un precepto per dì, et le pene da chi contravenisse exigere ma in caso dove se facesse alcuno romore, et per levare le questioni et le rixe possa imponere pena fino alla somma de cento libre de denari, et la pena dalli inobedienti exigere. Et habia decto Notaro dalla dicta Comunità per suo salario e mercede per li dicti sei mesi fiorini nove di Marcha da pagarsella pel Camorlengo de dicto Comune, de Terzaria in Terzaria, dalli huomini particolari possa domandare per ogni atto Civile bolognino uno per ogni productione de scripture, overo Instrumenti bolognini dui, per executione bolognini due per ciascuno fiorini, per copie bolognini dui per ogni carta, la qual sia almeno da versi vinti per faccia, overo latu per ogni Instrumento bolognini dui per interpositione di Decreto bolognini quattro, per risposta de Processi bolognini dui; per cassatura bolognini dui, per extime danni dati bolognini dui, delle altre cose non specificate nel presente Capitulo habia la mercede secundo la consuetudine; finito dicto officio il dicto Notaro, debia dare idonea Fidejussione destando jure, et stare tre dì continui allo Sindicato, et rendere conto della sua administratione sommariamente senza strepito et figura judicialia osservare ogni Sentenza che dalli Sindici verrà data.

Della Elezione del Camorlengo, et suo Ufficio Rubrica 4

cc. 4rv

Statuemo, et ordinamo che il Camorlengo, che per li tempi serrà electo dal Vicario, Massari, o major parte de essi da poi che averà pigliato el juramento de far bene, et diligentemente dicto suo officio, debia diligentemente pigliare et tenere ogni quantità de denari, grani, o oglio, pigni, libri, scripture, et altre cose spectanti alla Comunità, et quelle custodire, et mantenere, et farle scrivere ad suo libro per mano del Cancellero del dicto Comune nel quale libro faccia scrivere la Intrata e la Uscita, distintamente exprimendo la causa perché detti denari o cose sono pagati; ma dicti denari robbe non debia in alcun modo dare, ne spendere senza expressa licentia del Vicario, et Massari, et finito dicto suo officio debia dicto Carmolengo rendere rascione della sua administratione in mano del Vicario, Massari, et rascionatori, che ad ciò saranno electi infra octo dì da poi decto suo Ufficio serrà finito ad requisitione del dicto Vicario, Massari, et rascionatori alla pena di cinque libre, qual conto se faccia nel fine dell'Ufficio dello Officiale della Comunità, et da poi chi li serrà facto dicto cuncto a calculo, debia effectualmente restituir in mano del Carmolengo suo subcessore tutto quel che resta in sue mani del decto Comune et che serrà per decti rascionatori calculato essere debitore ad pena de cinque solli di denari per ogni dì che starà in Mora et non pagarà dicto debito da po che li serrà comandato da parte de dicti, Vicario et rascionatori.

Dell'Ufficio delli Vicarii, et Extimatori Rubrica 5

cc. 4v-5r

Statuemo et ordinamo che el Vicario et Massari de dicto Castello in principio del loro Ufficio siano tenuti, et debiano elegere dui homini de dicto Castello che più idonei si pareranno, li quali debbano extimare li danni che se faranno nel Territorio del dicto Castello, et habiano per loro mercede per ogni stima se serrà nel

piano sollo uno, et se serrà per montagne lontano un miglio o più, ovvero manchi due solli per uno dalli homini del dicto Castello, dalli forastieri possano domandare lo doppio, et siano tenuti ad requisitione de chi lo domandasse andare ad extimare dicti danni, alla pena di solli dui per ogni volta che contravverranno, et che li dicti extimatori debiano revedere tutte vie pubbliche, che serranno nel Territorio del dicto Castello, per tutto il Mese de Gennaro, ovvero Febraro, le quali vie debbiano essere de larghezza et misura che è la porta del dicto Castello excepto la via della Fiamenga, cioè dallo Molino antico e per fino allo marmo pur infino dove si dice la porta de sotto, la quale debia essere de larghezza de dieci piedi, come altre volte fu terminato: Et dove dicti Viari trovaranno decte Vie non essere delle misure sopradicte, ovvero altramente, impedita, o accusate debiano fare comandamento alli adjacenti ad tale Vie pubbliche come toccano le loro possessioni, che in termini de tucto il Mese de Aprile seguente debiano le dicte Vie avere assettate, et che siano de larghezza et misura como-de sopra alla pena de vinticinque solli per ciascuna Via, et persona che ad questo fosse negrigente, et debiano fare scrivere allo Notario del dicto Castello, et se non se trovasse scripto dicto comandamento non abbia loco, et dicti Vicari cadano in pena de solli vinticinque de denari per ciascuno de essi, non avere usata tale diligentia, siano tenuti ancora li adjacenti ad dicte vie fare sopradicte vie sotto la dicta pena, et el dicto Notario assieme colli Viarii debiano per tucto el Mese de Majo revedere dicte Vie, e quelle che non averanno acconcie assettate secondo che li tocca, e li è stato comandato, et lu Notaro overo Potestà debia tali negrigenti alla pena in solli vinticinque per ciascuno di loro senza alcuno Processo, et niente di meno se faccia per il dicto Notario, ovvero Viarii, nuovo Comandamento ad negrigenti, che le dicte Vie debiano avere acconcie infra quindici dì, da computarse dal primo de Jugno, et come sequita, et passati dicti quindici dì, et non avendo dicte Vie acconcie, et dicti Ponticelli sia pena ad ciascuno de loro dui bolognini per dì et corra per tutto il Mese de Jugno, la qual pena sia tutta della Comunità: Debiano dicti extimatori ogni anno per tutto il Mese de Settembre revedere le ragnatora della Comunità e dove trovaranno guaste, debiano assignare al Vicario li coptimatori de dicti

ragnatora, quale assigna se debia scrivere allo Notario de dicto Comune nel Libro della Comunità, et se seranno negrigenti caschino in pena solli vinticinque, et il Vicario sia tenuto fare stringere dicti coptimatori, overo li malfactori ad pagare la emenda e farli mettere al Libro del Comune per debitore: Possino anchora dicti Viarii ad requisitione de dui domandare, comandare alli adjacenti delle vie che fussero guaste che in termine, che alli dicti Viarii parerà debiano dicte Vie avere acconcie et assettate, et chi contrafarà caschi nella supradicta pena.

Dell'Officio delli Rascionatori

Rubrica 6

c. 5v

Statuemo et ordinamo che li rascionatori che serranno electi per el Vicario et Massari del dicto Castello debiano revedere et calcolare li conti del Carmorlengo della dicta Comunità et delli altri debitori et creditori de epsa, et dicti conti così calculati farli scrivere ad libro de dicta Comunità usando ogni diligentia che dicta Comunità non sia fraudata.

Dell'Officio del Depositario


Rubrica 7

c. 5v

Statuemo et ordinamo che lu Vicario et Massari nel principio del loro officio debiano elegere uno Depositario in mano del quale se depongano tutte scripture, libri et artigliarie della Comunità, et de queste se faccia Inventario, et ogni anno alla fine dell'Officio del Vicario se ne veda conto, et se rendano, et re mettano in mano del Subcessore.



Sigillo, con stemma del Comune di Casteldilago, tratto da una lettera inviata ai priori di Spoleto del 1562
SASS, Comune di Spoleto, *Lettere ai priori*, b. 61




Particolare della Pianta dell'andamento del Fiume Nera dal Ponte di Arrone fin al Ponte di Casteldilago, di Antonio Felice Facci, Roma 1753
ASR, *Collezione I, disegni e mappe*




Disegno raffigurante la Valnerina con i ponti sul fiume Nera dall'Abbazia di S. Pietro in Valle fino a Papigno, [secc. XVI fine - XVII inizi]
AST, Fondo Pressio Colonesi, b. 62




a



b



c




d


- a) Gonfalone degli Sparatori di Casteldilago della seconda metà del XX secolo conservato a Casteldilago-Arrone presso l'Associazione degli Sparatori
 b) Rappresentazione della Chiesa di San Valentino [1855] conservata presso l'archivio storico di Arrone
 c-d) Elaborazioni di Miro Virili dello stemma di Casteldilago, 2016-2017




Disegno della “Elevazione della Caduta delle Marmore (in alto) e della “Pianta dimostrativa della Caduta delle Marmore del Fiume Velino di Rieti (in basso) in R. Lorenzetti, *Lacus Velinus: per la solubrità delle aree et per l’abundantia: “la bonifica dell’agroreatino dell’antico Lacus Velinus alla riorganizzazione del territorio”*, Milano, F.M.R., 1990




“Pianta dell’Andamento del Fiume Velino - Cava Clementina, dal Lago di Piediluco sino alla caduta delle Marmore...” di Antonio Felice Facci, Roma, 1755
 ASR, *Collezione I, disegni e mappe*, cartella 125, n. 10



“Pianta dell’Andamento del Fiume Nera, e Canali laterali, dal Ponte di Torre Orsina fin alla Cascata delle Marmore...” di Antonio Felice Facci, Roma, 1753
 ASR, *Collezione I, disegni e mappe*, cartella 47, n. 32



Affresco di anonimo raffigurante S. Valentino, patrono di Casteldilago, che sostiene con la mano sinistra il castello in segno di protezione davanti a un gruppo di fedeli, sec. XVI
Casteldilago - Arrone, Chiesa di S. Francesco



Affresco, attribuito a Giovanni di Pietro detto lo Spagna (1450 ca. - Spoleto 1528), raffigurante S. Nicola al centro e ai lati i santi Rocco e Sebastiano
Casteldilago - Arrone, Chiesa di S. Nicola



“Arrone, (Terni) Scorcio panoramico”, cartolina, fine Novecento
Perugia, Collezione privata Giampaolo Naticchioni



“Arrone - Panorama”, cartolina, fine Novecento
Perugia, Collezione Giampaolo Naticchioni



Veduta di Casteldilago da sud-est, foto fine anni 90 del Novecento
Terni, proprietà privata, Miro Virili

Dell'Officio del Balio

Rubrica 8

c. 5v

Statuemo et ordinamo che il Balio, come di sopra electo et deputato dal Vicario et Massari, sia tenuto et obbligato ubbidire al Potestà, Vicario, Notario, et altri Officiali de dicto Comune, et fare tucte citazioni, bandimenti, comandamenti et executioni che da dicti Officiali li saranno commesse, o comandato, et fare tucte citazioni et bandimenti ad Istanza de qualunque persona de dicto Castello senza alcuno premio, o mercede, dalli Forastieri possa domandare denari dodici per ogni persona citata ad istanza del dicto Forastiero.

Quelle che sono vie Pubbliche, le quali è obbligata la Comunità acconciare

Rubrica 9

cc. 5v-6r

Quando occurrerà che per inundantia de acque, o per altro caso se guastasse la via che va a Spoleti, la via che va a Montefranco, Vocabolo Rivo Porto, fino al loco dove si dice la macina, la via de Bresciano, la Via de S. Francesco che va ad Arrone, la via della Fiamenga, la via dellu Agisciolo e dellu Casale che va alla Forca de Piede Luco, la Via dellu Lacu se debbiano acconciare per la Comunità et similiter la Via de Turruta. Quale vie se debbiano terminare et essere de larghezza della Porta, et se le decte vie se guastassero per colpa delli adjacenti, siano loro pubblicati accomodare dicte Vie sotto le pene che se contiene nel sopradetto Capitolo.

Delle Feste nelle Cause Civili

Rubrica 10

c. 6r

Statuemo et ordinamo che ad honore, et reverentia de L'Omnipotente Dio e della Sua Gloriosa Madre sempre Virgene Maria, et de tucti li Sancti et Sancti della Celestiale Corte, li infrascripti di che seguitaranno siano et esser debiano in tucte Cause Civili feriatì nella quale non se debia tenere rascione, et in prima tutti li di Domenicali, la Natività de nostro Signore, con octo di seguenti la Festa della Epifania, el di della Resurrectione di nostro Signore, con cinque di precedenti, et dui seguenti, la Festa de tucti li Apostoli, et Evangelista, la Ascensione de Nostro Signor Gesù Cristo, la Pentecoste con due di seguenti, la festa del Corpo di Cristo, tutte le Feste della Beata Vergine Maria, Santissimo S. Valentino, S. Nicolò, S. Pancrazio; S. Antonio Abate, S. Anna, S. Agata, S. Lucia et dalla Festa di S. Pietro, e Paolo del Mese di Jugno fino al primo de Augusto, et alla Festa di S. Michele Arcangelo de Settembre fino alla Festa de S. Luca, non obstante, se alle dicte Ferie in alcun Instrumento fusse rinunziato, et la Festa di S. Ponziano alle 14 di Gennaro.

Del modo de procedere contra el Contumace

Rubrica 11

cc. 6v-7rv

Statuemo et ordinamo che se alcuno de Casteldilago, ovvero qualunque persona de qualunque loco, stato, o condizione se sia, volendo domandare alcuna cosa ad alcuno de dicto Castello lu Autore debia far chiamare, ovvero citare el suo debitore per il Publico Balivo de dicto Castello avanti al Potestà Officiale, o Vicario personalmente una volta ovvero alla Casa de ipso debitore due volte cioè un di per l'altro et diversi di, nella quale citazione decto Balio debbia esprimere per comandare al dicto reo, che avanti hora di terza ad istanza del suo actore, ovvero creditori, et accusando la contumacia del suo Reo al Potestà et Officiale, debia detta contumacia farla notificare al Reo, per il Balio

personalmente, ovvero alla casa, e dicto Reo abbia termine di due dì ad raccogliere la sua contumacia, e passano dicto termine possa lu actore ad chi fusse posto ad rendere rascione domandare contro il Reo, et data la petitione contra lui se proceda alla executione reale, o personale, et decta petitione, se sarà majore de libre venticinque si dia in discriptis, se serrà di minore basti ad parole, et per il Notaro se reduca nelli atti, et passato dicto termine se debbia dare al dicto actore la tenuta del dominio delle cose mobili et delle tre doppio dello stabile del suo debitore dato per dicto Notaro, et antidicta tenuta, lo giuramento al dicto actore che quel che domanda al suo debitore lo debbia avere justamente: et anchora pagato per decto actore al Carmolengo del Comune, che in quello tempo serrà bolognini dui per scudo de caposollo, altramente la executione sia nulla, et invalida, et facta decta secutione, ovvero pigliata dicta tenuta, tanto de mobili quanto de stabile se assigni termine due dì ad isso debitore absente ad raccogliere dicta tenuta senza fare a lui altra citazione, lo qual termine nel dì della dicta tenuta, ovvero nel dì seguente se debbia notificare al dicto reo per el Balio personalmente, ovvero ad casa della sua habitazione. Se lo dicto debitore nel termine delli dieci dì comparirà, et pagará quello che serrà giudicato, et haverà refacte tucte spese nella decta Causa facte proceda ad questo acto de purgare la contumacia, et refar le spese, et citato lo actore et se nel dicto termine dicto Reo non comparirà ad refare dicte spese et dicto di sopra, et lo actore in dicto termine averà facta fede al Podestà, o Ufficiale, et facta decta fede se li dia il Mandato all'Actore, per la quantità domandata et le spese et se sadisferà la quantità decta et le spese se debia per dicto actore far quietanza al suo debitore, et le cose date in tenuta allo actore se restituiscano al decto Reo, et se per lo Actore non serrà facta fede della quantità domandata non obstante la assignatione delli termini dicti, possa dicto Reo in termine di un Mese raccogliere decta tenuta, et se nel decto termine de cinque, lo Reo non serrà comparito, allora la decta tenuta se possa vendere con licenza del Potestà, ovvero Ufficiali ovvero Ufficiali. Mandati prima tre bandimenti in diversi dì facti dalla venditione de essa tenuta, nelli quali termini a chi più offerisce se venda, et che sia ad judicio del Podestà, ad Ufficiali de avanti al quale dicta Causa ser-

rà agitata, altramente se dia in pagamento al Creditore per la debita et justa quantità domandata, et per le spese facte et se le dia quarto più, oltra la dicta quantità, et spese la qual tenuta se debbia fare stimare per dui delli vicini, ad electione di chi tenerà rascione, se dicta tenuta serrà stabile, et se dicta tenuta serrà mobile, se debbia extimare per dui homini da eleggersi come de sopra et tale extimatione se debbia fare con Juramento, lo quale juramento et extimatione preducta nelli acti della Causa, se debbiano scrivere dal Notaro. Se el debitore, overo Reo comparirà in iudicio in termine della citazione de lui facta et electali la petitione contra lui facta per lu creditore dumodo non exceda la summa de vinticinque libre, ma più presto sia minore, come avemo dicto de sopra, sia tenuto dicto reo prima che parta dalla banca della rascione rispondere alla dicta petitione, negando overo confessando quel che in dicta petitione se contiene: la qual cosa se dicto Reo confessarà, lo Notaro, o chi tenerà rascione statuisca al dicto Reo termine due dì ad pagare ad suo creditore la quantità domandata et confessata et se lo dicto Reo in dicto termine non haverà pagato overo concordatosi col suo creditore, se faccia contro lui executione reale o personale ad electione del Creditore sino alla satisfatione della quantità domandata et confexata²⁶ et ultra a questo dicto Reo in due solli sia condannato per non avere in termini consignatoli la qual pena sia applicata per la metà alla Comunità e l'altra allu actore, et questo abbia loco in ogni uno che in tucto overo in parte confessarà.

Dello Reo comparendo et negando Rubrica 12

c. 7v

Se lo Reo, overo debitore comparirà nel termine, como avevo dicto de sopra, et negarà quel che nella petitione contra lui facta per il suo Creditore se contiene in tutto, overo in parte, debbia lo Notaro, al quale serrà facta dicta petitione assignare termine di tre dì allo Actore, overo creditore ad provare quel che nella sua

²⁶ Segue depennato: *se lo dicto Reo in dicto termine.*

petitione se contiene, lo quale actore, se alcuna cosa non provarà sia condemnato nelle spese facte, e lu reu se debbia absolvere: Salvo che lu creditore non comparisse durante decto termine, et allegasse la Causa per la quale la sua petitione non può provare per l'assentia, o per legitima cajone che domandasse la seconda dilatione, e che lu Notaro li alongasse lu termine qualche dì più, allora lu Notariu, o Judice assigni termine al dicto Actore de dui dì più et meno, secundo che a dicto Notario parerà justo e questo se debia fare con juramento che non lo faccia malitosamente per alongar tempo, et se nel dicto termine lo Actore non provarà, il Reo se debia absorvere, et lu Actore in tal caso non debia più essere inteso. Ma se el dicto Actore la sua petitione provarà o in Testimonj o in pubblico Instrumento allora se debia dare la copia allo Reo, se la domandarà con termine de due dì ad apponere contra, et procedere nella causa summariamente come è dicto di sopra, ma se el dicto Reo niente opponerà si debia dare la Sententia per lu creditore secondo che serrà approvato, e lu Reo se condandi nelle spese legitime et juste le quali lo Officiale debia taxare ²⁷ in termine de un dì dopo data la Sententia, la quale non taxaranno in dicto tempo non se possano taxare più.

Della Petitione da vincticinque libere in sù Rubrica 13

c. 8r

Se alcuna persona volesse domandare alcuna cosa nanti alla Corte la qual fosse de valore et extimatione più che vincticinque libre de denari, tanto se fosse mobile, quanto stabile, debia lu actore dicta sua petitione dare scripta ad chi tenesse rascione et decto Notario debia decta petitione scrivere nel suo libro semplicemente non jongendo, overo minuendo in essa alcuna cosa et se nel tempo della citatione, lo Reo, overo debitore, comparirà et domandarà la copia de dicta petitione. Lu dictu Notario lo debia dare la copia et lo termine ad respondere secundo ad lui parerà justo et conveniente, et nella dicta Causa se proceda come ave-

²⁷ Segue *con* depennato.

mo dicto de sopra, et tucti acti et copie per fino alla Sentenza, et debiano dare, et fare alle spese dellu Actore, se dichiara che lu Actore non sia tenuto, se non a dar la Copia della petitione, alle spese suoi le altre spese le paghi quello che né fa istanza.

Che fino ad una certa quantità se faccia rascione summaria

Rubrica 14

c. 8r

Se alcuna persona domandarà al suo debitore quantità da vincti bolignini in giò et valuta de epsi, tanto mobile, quanto stabile, el Notario, et Officiali de decto Castello in questo caso proceda summariamente senza²⁸ trepito et figura de iudicio, guardando solamente alla verità del negozio, et fino nella dicta quantità se creda al juramento del Principale con dicto de un testimonio degno de fede.

Che chi opponerà exceptione alcuna debbia provarla

Rubrica 15

c. 8rv

Se alcuna persona facesse, overo opponesse exceptioni in qualunque modo la quale bisognasse provare, et tale opponente dicta exceptione per lui facta et opposita non proverà nel termine ad lui assignato per lu Notaro, overo secundo la Forma degli Statuti per dicto Officiale overo Notaro sia punito in quaranta solli de denari per ciascuna exceptione, et per ogni volta della qual pena et la terza parte sia del Comune, la terza parte del Notario, l' altra terza parte della parte adversa, la qual pena possa scotere dicto Notaro senza fare alcun Processo overo condemnatione de ipso, et nientedimeno dicta tale exceptione opponente in dicta Causa non debia più essere inteso ad provare, dicere, o allegare se prima non haverà pagato dicta pena, ma contra lui se possa

²⁸ Segue *un* depennato.

procedere in ogni actu della dicta Causa in favore et utilità de dicto tale opponente et non probante se facesse non habia loco per nisciuno modo.

Della petitione da vinticinque libre in giù
Rubrica 16

cc. 8v-9r

Se alcuna persona domandarà alcuna cosa in iudicio, non essendo de majore summa, et quantità de vinticinque libre de denari, et per lo Reo se negasse et volendo lu Actore mettegli ad juramento, sia tenuto il Reo pigliarlo, overo referisse al juramento dello Actore, et non volendo jurare ne referire dicto Reo se habia per confexo nella quantità domandatali, et contro lui se commetta executione reale, et personale ad volontà dellu Actore: Et se lu dicto juramento per lu Reo se rimettesse allu Actore et non volesse jurare, volemo che lu Notaro et Officiale debia assorbere decto Reo. Volemo ancora che non obstante decto iuramento per lo Actore remesso al Reo possa decto Actore reprobare decto iuramento al decto Reo in termine de tre dì dallo juramento dato provando la cosa per ipso actore domandato al Reo sopra la qual fu dato iuramento esser vero per instrumento publico, overo per Testimonj degni de fede, o altre legitime probationi, et questo provato senza altra solennità, overo ordini de rascione se debia decto Reo condannare de facto ad pagare overo restituire la quantità contra lui domandata, per dicto Actore: E niente de mino dicto Reo per lu iuramento per lui facto che jurò quel che non dovea in libre vinticinque de denari, sia condannato, et similmente possa fare el Reo contra lu Actore, et quello medesimo se observi, et data la condemnatione, overo absolutectione nisciuno se possa appellare in ogni caso lo perdente sia condannato nelle spese legitimamente nella Causa facte.

Che alli Cittadini de Spoleti se faccia rascione summaria

Rubrica 17

c. 9r

Se alcuno Cittadino di Spoletto domandarà alcuna cosa contra qualunque persona de dicto Castello, overo habitante in ipso, overo Forastieri l'Officiali debia ad lui ministrare rascione summaria facta veritate senza alcuno pagamento de capo solli costando all'Officiale il debito fare executione reale et personale ad volontà del creditore non obstante alcune ferie.

Che ad Pupilli, Vedove, et Ecclesie se faccia rascione summaria

Rubrica 18

c. 9r

Statuemo, et ordiniamo che ad Pupilli, orfani, vedove, Ecclesie, et altre miserabili persone, el Potestà, o Ufficiale de dicto Castello debia fare rascione summaria nelle loro Cause non obstante alcuno Capitolo che fosse in contrario.

Como se proceda tra il Terrazzano el Forestiero

Rubrica 19

c. 9rv

Qualuncha persona forastieri domandarà alcuna quantità de denari robe da alcun de Castedilago, debia el Potestà, o Ufficiale costando il debito, et obligatione che il decto Forastiero domandasse al Terrazzano fare rascione summaria: Dumodo che i nel loco dov'è decto Forastiero, se faccia rascione summaria: Ma alli Forastieri che per cinque anni saranno stati con la lor famiglia nel dicto Castello et averanno facto in ipso quelle factioni che fanno li homini de dicto Castello, quella rascione se faccia al decto Forastiero habitante, e che per decto tempo habi-

tarà, che si fa tra li homini originari de decto Castello, se tale Forastiero che per decto tempo in decto Castello habitarà, o altro Forastiero per alcuno modo²⁹ fosse obbligato ad alcuno de decto Castello, et non possedesse alcuna casa stabile che fusse sua, ne avesse ancora modo ad pagare et satisfare in decto Castello al decto Terrazzano, o fusse successo de fuga facta per decto Terrazzano summariamente fede denanti all'Officiale sopradecto per Testimonj o per Instrumento de qualche da tal Forastiero dovesse havere et jurandolo essere suspecto de fuga, et che non avesse modo ad pagare, et che non si parta decto Forestiero se debia retenere personalmente excepto, che decto Forestiero così retenuto non daesse Deposito buono et sufficiente de pagare la quantità ad lui domandata dal suo Creditore, qual depositario havesse tanto in decto Castello, che bastasse alla quantità domandata pel decto creditore al decto Forestiero et data decta cautela o Deposito, decto Forestiero se debbia relassare ni per alcun modo se possa più retenere non obstante alcuna ferie lu Officiale denanti al quale decta Causa pennerà, sia tenuto procedere summariamente senza strepito, et figura de judicio, et dicta Causa expedire secondo che vorrà la justitia et la ragione, et se decto creditore non provarà ligitimamente la sua petitione esser vera per Instrumento Testimonj, o per altro legitimo modo, debia decto Actore per contrasto ad refare danni spese interesse quali avesse facte, o potesse per la decta Causa. Et se il decto Creditore mostrerà legitimamente la sua petitione essere vera, decto Reo debia essere retenuto ad volontà dello Actore finchè serrà satisfacto della quantità domandata, et delle spese legitimamente facte in decta Causa como de sopra, in tal modo se intenda che in quel modo che è trattato l'homo de Casteldilago nel loco, o Patria del Forestiero, in quel medesimo modo sia tractato tal Forestiero in Casteldilago.

²⁹ Segue la parola *habitarà* depennato.

9
ordinamenti, o via assoluta nel rinvio del popo' appellando in ogni caso
la parola sia intesa come nelle altre legittimamente nella causa fatta.

Che alli Cittadini de Spoleto se faccia
rascione summaria n. ca. 17

Se alcuno Cittadino di Spoleto domandara alcuna cosa contra qualche
persona de dicto Castello, o suo habitante in ipso, o suo parente
l'Officiale debba ad lui ministrare ragione summaria fatta scritte
senza alcuno pagamento di capo, et che costando all'Officiale il debito per
l'esecuzione nelle et personali ad volonta' del creditore non obstante al-
cuna fine.

Che ad Pupilli, Vedove, et Ecclesie se faccia rascio
ne summaria n. ca. 18

Statuamo et ordiniamo che ad Pupilli, orfani, vedove, Ecclesie et altre
minori debba essere il Potesta' o Officiale di dicto Castello debba fare ragione
summaria nelle loro cause non obstante alcuno Capitolo che fosse in
contrario.

Come se proceda tra il Ferrazzano et Forestiero
n. ca. 19

Qualunque persona forestiera demandara alcuna quantita di denari
o robe da alcuno de dicto Castello debba al Potesta' o Officiale costando il debito,
et obligatione che il dicto forestiero demandasse al Ferrazzano fare ragione
summaria: Damato che in tal loco dove dicto forestiero se faccia ragione
summaria: Ma alli forestieri che per ungue anni saranno stati con
la loro famiglia nel dicto Castello, et avessero facto in ipso quelle factio-
ni che fanno li homini de dicto Castello quella ragione se faccia al
dicto forestiero habitante, et che per dicto tempo habitara, che vi fa tra

Statuto della Terra di Casteldilago", copia del XIX secolo dello Statuto del 1534-1549
ASR, Statuti, ms. 480, c. 9r

De chi facesse debito fora del Districto de Spoleto Rubrica 20

cc. 9v-10r

Qualuncha persona de qualsivoglia condizione del decto Castello facesse debito in qualuncha loco fora del Districto de Spoleto, per la qual Causa alcuno de decto Castello patisse alcuno danno, et sia, overo serrà manifesto, che quello tale che averà facto decto debito non porrà per alcun modo scusare de non pagare dicto debito. Debia dicto debitore essere constretto per lu Potestà, o Ufficiale alla emendatione del dicto danno ad Istantia de chi averà potuto realmente et personalmente ad volontà del decto patiente, summariamente sine strepito et figura iudicii.

Che le Cause tra li Conjunti se compromettano Rubrica 21

c. 10rv

Se alcuna lite controversia, questione overo scretio fosse infra homini del dicto Castello attinenti et conjuncti de consanguinità, overo affinità fino in terzo grado, el Potestà, o Ufficiale del dicto Castello debia ogni volta che per parte delli dicti aptinenti litiganti serrà recercato in fra due dì dal dì del principio della lite, o causa strengere le dicte parte ad compromettere la dicta lite o differentia in terzo grado da elegere uno per parte et ancora bone recorde le quali promettano chi quel che per dicti homini serrà Sententiato, le dicte parte tengano rato et firmo per ogni tempo, del qual compromisso se faccia pubblico Instrumento penato con tutte Clausole necessarie, oportune, et consuete, se come al dicto Potestà, o Ufficiale meglio parerà et più conveniente, e li dicti arbitri electi uno, overo più, debiano dicto compromisso acceptar, et la lite per Sententia decidere infra quinicì dì, da computarse dal dì che dicto compromisso fu acceptata alla pena de cento solli de denari per ciascuno de essi Arbitri da exigersi summariamente senza Processo, o Sententia de ipsi; et passato decto tempo de quinicì di, il dicto compromisso sia expirato, et non havendo dicti arbitri Sententiato nella sopradicta pena, siano

condemnati, salvo che di comune concordia delle parti, l'ultimo dì del dicto tempo per quinicì altri dì lo dicto compromisso non fosse prorogato, e per niuno modo decto compromesso non se possa più prorogare, overo allongare quanto avemo dicto de sopra, ma se faccia nuovo compromesso in altri Parenti che debiano como avemo dicto de sopra vedere, congnoſcere, et examinare le rascioni de dicto compromictenti de rascione, et de facto, alto et basso togliere la rascione ad una delle parte et darla all'altra in picciola, overo grande quantità, como che ad decto arbitro parerà et piacerà et le predictè cose siano, et intendano essere specificate, nello Strumento de dicto compromisso, tanto quanto se in ipso fossero specificate et dichiarate parola, per parola et alla Sententia et laudo de dicti Arbitri, dicte parte debiano stare, et da quella non debbiano appellare, ne contra quella opponere nè allegare, ne domandare, che la Causa se remetta allo arbitrio del bon'omo, ma che le dicte parte, debiano decta Sententia tenere rata e firma, et qualunque delle dicte parte contra venisse caschi in pena de sexanta solli de denari ultra la pena in strumentaria e ogni volta che tra dicti cogniunti fusse alcuna Civile questione, overo causa, sia tenuto el Potestà o Ufficiale dicta questione lite, o causa summariamente expedire, et determinare senza alcuno strepito di iudicio, et a requisitione di chi lo domandasse per vinculo del suo juramento, et ciascuno de loro strignere realiter, et personaliter ad concordasse et quietarse et anchora se fra lu maritu et la moglie fosse alcuna discordia, stringerli ad fare tra loro pace et concordia.

Che il perdente sia condannato nelle spese

Rubrica 22

c. 10v

In tucte Cause Civili extraordinarie et summarie et controversie che vertessero innanti al Potestà overo Ufficiale del dicto Castello, el vincito overo perdente sia condannato ad refare le spese legitimamente facte in decta Causa in ogni parte del iudicio non obstante lo juramento de calumnia in dicta lite facto, et che le dicte spese non fussero domandate per lu Actore.

Delli Instrumenti pacti et convectioni producti in iudicio

Rubrica 23

cc. 10v-11r

Chi producerà in iudicio alcuno Instrumento, pacto conventione Sententia, testamento, Codicillo, overo Protocollo non viziato ne cancellato, se debia mandare ad executione, el Potestà, o Ufficiale al quale dicto Instrumento serrà producto debbiano effectualmente astregnere quello, o quelli contra li quali dicti Instrumenti serranno producti, et chi per vigore di quelli serranno obligati, et comandino alli dicti debitori che in termini de due dì debbiano con effecto aver facto quanto in dicti Instrumenti se contiene contra quali Instrumenti non voglia alcuna exceptione. Excepto de pagamento overo de falsità fare exceptioni lu allegante debbia provalle intra tre dì, dal dì che serranno facte dicte exceptioni, et non provandole caschi in pena lu allegante solli cinquanta denari per tale calunnia facta et sia reputato confexo, et convicto.

Del Fidejussore Conservan' indemne

Rubrica 24

c. 11r

Se alcuno farrà fideiubsione, recolta, overo obligatione per alcuno altro di qualunca quantità, o debito, e fusse constrecto o molestato dal Creditore, el principale sia tenuto ed obligato pigliare in se el iudicio, et defendere et relevare decto Fidejussore et soi eredi della decta obligatione, et refarli spese danni et interessere che per tal causa avesse patuto. Et in decta causa el Potestà et Officiali Predicti possano et debiano procedere summaramente simpliciter, et [de plano] sola facti veritate inspecta, dummodo che prima se debia convenire el Principale et indefesso suo Fidejussore.

Del modo de domandare el Consiglio del Savio Rubrica 25

c. 11rv

Se in alcuna Causa Civile, criminale, overo mixta lo actore overo Reo domandarà el Consiglio del Savio, el Potestà, overo Officiale sia tenuto concederlo, et remectere la Causa ad alcuno Doctore non suspecto ad nisciuna delle parte, ma in prima le parti debiano elegere li suspecti et confidati, et da poi insacculate le rascioni de dicte parte overo facto el puncto comune, se mandino ad uno Doctore non suspecto como de sopra de eleggerse per dicte parte, se serranno d'accordo ad fare dicta electione allora se elegga per la corte. Et dimandato dicto Consiglio debia le parte infratermine di cinque dì da po' la dicta petitione produrre in mano dello Officiale tucte loro rascioni et depondere li denari per la mercede del Doctore, o di chi darà il Consiglio, et se per alcuna delle dicte parte starrà che non se facciano le cose predecite, allora la Corte proceda ad ulteriora non obstante dicta petitione se starà per chi domandarà dicto Consiglio, et se mancarà per quillo contra il quale serrà domandato sia reputato contumace et confexo: Da poi che dicto Consiglio serrà auto, se exequisca quanto per dicto Consultore serrà giudicato alle spese del perdente in dicta Causa.

Del modo de intrare in possessione nelli beni del defuncto

Rubrica 26

cc. 11v-12r

Per obviare alli scandali che per li tempi porriano subcedere, per la presente ordinamo che nisciuna persona per vigore di alcuna subcessione per testamento, vel ab intestato per alcuna rascione, overo causa ardisca, ne presuma pigliare la possessione, overo tenuta di alcuna eredità, o beni de' alcuno morto, che possedevano per lui al tempo della sua vita, et della morte senza expressa licentia del Potestà, overo Officiali del dicto Castello alla pe-

na de libre cinque de denari per ciascuna et ciascuna volta et decta tenuta et possessione debia rilasciare libera, et expedita: Ma questo non habia loco nelli figlioli, et nepoti maschi et femine delli figlioli del defuncto, o che abitassero con lui, o non che, fusse Padre, Madre, avo, overo avia, fratello, sorella, overo nipote habitante insieme ad tempo della sua morte, siano tenuti et debiano dicti Officiali, visto il Testamento, et ultima volontà del dicto defuncto in Publica Forma citato, inprima le erede, o chi volesse essere erede del dicto morto, che in termini di tre dì comparisca dinanti al dicto Officiale, ad contradicere el decto Testamento et allegare la causa per lu quale, et si dia licentia al decto petente di pigliar la possessione et eredità del dicto defuncto, et se in dicto termine alcuno non comparisse ad contradicere come de sopra, allora il Potestà et Officiale preducto diano licentia al petente di entrare in possessione de dicti beni et eredità di quel che decto defuncto tenia et possedia al tempo della sua vita et morte: e se dicto defuncto non avesse fatto Testamento, allora ad petitione di chi dicesse essere erede del defuncto el Potestà, ovvero Officiale sia tenuto, facta prima denanti allora ad petitione de chi dicesse essere erede del defuncto, el Potestà, ovvero Officiale, sia tenuto, facta prima denanti a loro una petitione excriptis del facto, facciano per il Pubblico Balio con alta voce denanti alla casa del decto defuncto faccia bannire che in termini di tre dì comparisca denanti a loro chi volesse contradicere, o opponere contra la petitione producta denanti a lui, et allegare la causa per la quale non se debbia dare licentia al decto petente de intrare in dicti beni, et se alcuno comparisse, el Potestà et Vicario debiano in questa Causa sommariamente procedere, et sententiar, et debiano senza strepito, et dar licentia di intrare in dicta possessione, o tenuta: et dicta tenuta revocare et ad altri concedere come li parerà justo, et ogni licentia et sententia per dicti Officiali da farsi, et ogni tenuta concessa vaglia e tenga pleno jure, et ad provare le cose che in simile causa se haveranno da provare basti el dicto di un testimonio, o de dui che provassero de fama pubblica, non obstante alcuno Generale, overo Spectiale Statuto che in ciò fusse contrario, et in questo caso se possa procedere de ogni tempo, non obstante alcune ferie imposte et da imponete.

Che la donna dotata non succeda nelli beni del dotante

Rubrica 27

c. 12r

Nisciuna donna dotata da Padre, over fratelli overo altri actinenti possa subcedere nelli Beni et eredità del dicto dotante, ne domandare supplemento de legitima, o trabellianica, ma debia stare contenta alla sua dote, dumodo ci siano figlioli maschi, o nepoti del dicto dotante, et che per esso non sia istituita herede per Testamento del prefato dotante, o non dotante, e che la donna si chiami essere decentemente dotata.

Del modo de far l'Istrumenti tra li minori et tra le Donne

Rubrica 28

c. 12rv

Li minori de vinticinque anni et majori de quattordici non possono fare alcuno contracto, overo distracto senza presentia, autorità, et consenso del loro Curatore, overo de dui Parenti coniuncti ex latere Patris se l'haverà, se non ex latere Matris davanti allo Officiale del Comune che in ciò interponga la sua Auctorità el³⁰ Decreto della Comunità dumodo costi la Causa per la quale dicta venditione se fa et se è per urgente necessità dello adulto et havendose a fare dicta venditione se debia tra diversi dì per el Pubblico Balio per li lochi soliti del dicto Castello che chi vole comprare quella cosa che el dicto Pupillo overo adulto vole vendere comparisca denante all'Officiale, et così se venna ad chi più offerisce, overo se elegano dui extimatori uno per dicto adulto, et l'altro per quello vorrà comprare alli quali extimatori se dia juramento de extimare diligentemente, et così secondo dicta extima se possa vendere, et ogni instrumento o contracto et servare le decte solemnità vaglia et tenga pleno iure et se alcuna Donna vorrà contraere, overo distrahere se serrà Maritata, debia col consenso del suo Marito et de dui Parenti più propinqui da

³⁰ Preceduto da una *d* depennata.

lato de Patre et se non ce serranno dal dicto lato, siano dal lato di Madre, et se non li averà, in presentia de due vicini, et non posseno avere dicti Parenti siano citati ad istanza de dicta donna per certa ora et loco ad prestare el consenso al decto contracto, et [servate dive sollendita] ogni contracto che per dicte donne serrà fatto, vaglia et tenga pleno jure.

Che alli Pupilli si dia Tutore, e Curatore

Rubrica 29

cc. 12v-13r

Ad chi domandarà el Potestà et Officiale che per li tempi serranno siano obbligati deputare lo tutore alli minori di quattordici anni, se serranno maschi, et se serranno femine minori de dodici, et prima se debia fare discussione delli sui actinenti, et se haverà Madre, overo Ava, se debia recercare se vole acceptare dicta tutela, et accettandola dicta Madre, overo Ava, sia tutrice de dicti Pupilli et se non averanno Madre e Ava se cessarà ad uno delli Parenti più conjunti ex latere Patris, et se non ce serrà da canto de Patre se li dia ex latere Matris: El quale tutore o tutrice da poi che averà giurato de ministrare dicta tutela li Pupilli et beni de ipsi diligentemente et fare le cose utili. Debia dar fideiussione et idonea de rendere conto della sua Administratione, et intra termine di quattro mesi dopo che averà acceptata dicta tutela, fare inventario de tucti beni del Pupillo et se serranno majori della età predicta et minori de vinticinque anni, se li deputi uno curatore o curatrice, refanno diligentia elegere uno delli più propinqui, advertenno però che alla dicta tutela non se admettano donne, excepto la Madre et Ava et quelli che serranno electi tutori, o Curatori come di sopra debiano tal tutela acceptare et recusandola et non havendo justa Causa caschino in pena inponeselli ad arbitrio del decto Potestà³¹ overo Officiale, la qual pena se possa imponere ogni dì finchè decta tutela o cura averà acceptata.

³¹ Segue *off* depennato

Che le donne non subcedano nelli Beni Comunali

Rubrica 30

c. 13r

Statuemo, et ordiniamo che nelli beni Comunali ne Feudi dati per dicto Comune non possa subcedere alcuna femina, et questo Capo volemo habia loco per lo passato presente e futuro.

Del modo de procedere in maleficii

Rubrica 31

c. 13rv

Le citazioni nilli maleficij et Cause Criminali se facciano in questo modo, che qualunque accusato, o inquisito contra el quale se procedesse de alcuno maleficio del quale fosse imposta alcuna pena due volte et diversi dì personalmente o accaso dove sole habitare ad alcuno della sua Famiglia maggiore de quattordici anni, overo de soi vicini per lo Balio se debia fare citare, che venga denanti al Potestà, o Officiale ad³² defenderse della decta accusa o inquisitione che contro lui se facesse in termine delli due dì se tale Reo abitarà in decto Castello, la decta prima citatione se debia fare ad parole senza alcuna cedola. La seconda citatione se debia fare con una cedula scripta, nella quale se debia contenere il tenore del maleficio.

Le quali citationi se debiano fare per el Balio: Nella quale cedola debia essere scripta la mano del notaro in questa forma esprimendo el nome proprio Notaro, o Officiale del Comune, ad fede della dicta Cedola me so subscripto, la quale cedula col tenore della inquisitione, overo accusa como de sopra se debia mandare ad casa del dicto citato et consegnarla ad lui personalmente, o ad alcuno della sua casa, et se altramente se facesse le decte citationi non vagliano per alcuna rascione, et se decto inquisito, o accusato non habitasse in alcuno loco appresso come di sopra se debia citare per lo balio ad alta voce alla porta del Castello, overo al banco della Rascione. Al quale accusato overo

³² Segue una *d* depennata

inquisito si assigni termine otto dì che possa comparire a defendere la dicta accusa o inquisitione et se tale citato come de sopra non comparirà allora passati dicti termini se exbandisca ad alta voce per lo Balio del quale bando serrà la forma concìosiache lo accusato, o inquisito per parte del Potestà, o Ufficiale sia stato citato due volte che venesse denante ad loro defenderse da una certa inquisizione, o accusa contro lui facta, et se nel termine de dicte citationi non è comparso, il Potestà, o Ufficiale farlo sbandire dal decto castello et suo Territorio, ponendo nel dicto bando la quantità della pena che venisse condemnato secondo la forma dello Statuto, et se dicto inquisito, overo accusato habitarà nel dicto Castello, et se habitasse nelli lochi propinqui intermine de otto dì avanti al decto Potestà o Ufficiale non sarrà comparito ad rispondere ad tale inquisitione o accuse, passati decti termini delle citationi, per vigore dello Statuto, sia havuto per Contumace et convinto de tucte singole cose, el Potestà, o Ufficiale possa procedere nella Sententia condemnatoria, overo confexando quel che in dicta petitione se contiene. La qual cosa se il Reo confexarà, chi tenerà rascione statuisca al dicto Reo due dì ad pagare al suo Creditore la quantità domandata et confexata et se lo Reo non averà pagato, o concordato se faccia contro lui executione Reale o Personale ad electione del Creditore, et ultra a questo dicto Reo in due solli de denari sia condemnato per non aver pagato la qual pena sia applicata per la metà alla Comunità, et l'altra allu Actore et questo habia loco in ogni uno, che in tutto, overo in parte confexarà.

Del beneficio della Pace

Rubrica 32

c. 14r

Se alcuna persona averà facta ingiuria ad altra persona, tanto Forastiero, quanto Terrazzano, et haverà facta pace con dicto jniurato, overo con lo suo Procuratore, o con il Padre insieme con li sui Parenti più propinqui de consanguineità della decta iniura recepta, qual pace serrà facta per mano del Pubblico Notaro, et decto malfattore la decta pace producerà in publica forma, ove-

ro decto Notaro ne faccia fede denante al Potestà o Ufficiale in termine de due dì seguenti da po la sua risposta se debia levare della summa che venesse condannato per decta iniura, et decto malfattore, producendo decto instrumento de pace sia pro confexo de tucti i maleficii che nello instrumento de dicta pace seranno specificate, et non s'intenda per quelli che biastimassero Dio, o Sancti, nel quale non se admecta alcuno.

Del beneficio della confessione

Rubrica 33

c. 14r

Se alcuna persona farrà alcuno maleficio et spontaneamente confexarà decto maleficio quando responderà allo Processo contra lui formato nella quarta parte manco della summa, et pena, che decto malfattore dovesse pagare per decto maleficio commisso.

Del beneficio del pagare

Rubrica 34

c. 14r

Se alcuno commetterà alcuno maleficio et pagarà al Carmolengo del Comune la condamnazione contra lui facta per dicto maleficio in termini de due dì da poi che serrà condemnato, computandose dal dì, che serrà data la Sententia paghi la quarta parte manco de quello se contene in dicta condemnatione.

Quelli che sono exempti delle pene

Rubrica 35

cc. 14v-15r

Se tutti delicti maleficii offensionis in qualunque modo commessi et da commetersi infra li ascendenti et descendentis de qualun-

cha et grado se siano in fra fratelli carnali, et consobrini per fino in terzo grado da canto de Padre et de Madre infra lu maritu et la moglie infra li affini nel primo³³ grado di affinità, per fino al secondo inclusive infra lu Magistro, et lu Discipulo infra li minuri de dodici anni, overo tra quelli che stanno in una medesima Famiglia, overo se alcuno offenderà seculari, overo Meretrici pubbliche, overo se lu minore de dudici anni offenderà, non possa alcuno Potestà, overo Ufficiale procedere, punire, ne cognoscere dicti Maleficii ma le decte offensioni siano totalmente impunita infra le prefate persone, salvo che non se facesse voluntaria accusa per dicto offeso, overo per suo Padre, la quale accusa possa retraere dicto accusatore per fin che serrà sentenziato, et desistendo decto accusatore nella dicta accusa più non se possa procedere ma lu dictu Ufficiale pronunzi del decto maleficio non essere pena alcuna et se alle dicte accuse non annunzierà il decto Ufficiale possa delli maleficii commissi fra le decte persone de dicte accuse imponere pena suo arbitrio, purchè non imponga pena majore che quella se contene nel presente Statuto, ma più presto la minuisca ad arbitrio et voluntà sua, considerata la qualità delle persone et del delicto, et le predicte cose non se intendano nelli malefici et excessi grandi commissi fra le dicte persone, sopra le quali maleficii el Potestà et Ufficiali et ciascuno di loro per inquisizione, denuntia, overo accusa possano procedere, conoscere et ipsi malfactori punire de loro arbitrio cospecta la qualità del maleficio et la conectione delle persone, purchè non sia major pena che nel presente Statuto. Se contiene de tal maleficio, et excesso, quale se intenda per lo membro debilitato per ferita facta con effusione de sangue, per roctura de osso con coltello, spada, mazza di ferro, overo altra generatione de arme de ferro et di talli processi facti de talli maleficii non se possa renuntiare, nientedemino, volemo et ordiniamo, che contra chi commettesse tal maleficio,³⁴ el Potestà, et Ufficiali possano procedere condemnare et le pene da tali malfactori exigere, ma se [dicti] maleficii se commettessero tra minori de diece anni per niuno modo se possano punire et sopra quelli procedere ad ni-

³³ Segue *d* depennata.

³⁴ Segue *che* depennato.

sciuna pena per alcuno Officiale et se alcuno corresse uno cavallo nelle vie pubbliche, et offenderà alcuno con decto Cavallo, se avrà gridato tre volte ad alta voce, guarda, guarda, o leva, leva, prima che corresse non sia tenuto ad alcuna pena, altrimenti cachi in pena quanto che se dicto tale padrone del Castello offendesse uno con le proprie mano.

Como se duplichino le pene

Rubrica 36

c. 15r

Tucte pene pecuniarie se impongano per il presente Statuto per malefici commessi se duplichino a chi commettesse alcuno maleficio la sera da po che serrà sonato alli due Maria per fino alla matina che sona a dì, ovvero a quella solita similiter, se se commetteranno nelle Chiese del dicto Castello etiam nelle Piazze delle decte Chiese nella Porta del Castello cioè dall'uscio dello Vecellaio de Petrone di Pietro per fino alla Porta del Castello, et dove serrà³⁵ coanato el Numero di due homini, tanto del Castello quanto de forastiero nel dì della Natività di nostro Signore nel dì della Pascha, et dui dì seguenti, e nel Venerdì Santo et quello che procede alla Pascha ancora, quando siano congregati li homini a fare alcuna Parentela, o per alcuno morto nel Palazzo della Comunità et chi offendesse alcuno Officiale³⁶ come Potestà Ufficiale, Vicario, Massari, Carmolengo, Estimatori e Balio, per cuncto del loro Officio, siano puniti, et condannati nel doppio di quella pena che ordinariamente dovessero pagare secondo la Forma dello Statuto.

³⁵ Segue *coanu* depennato.

³⁶ Segue *c* depennata.

De chi non paga la condemnatione Rubrica 37

c. 15^{rv}


Se alcuna persona serrà condemnato per alcuno maleficio per ipso commisso, et non pagarà la sua condemnatione in termine de due dì da dicta condemnatione sia costrecto et condannato a pagare lo quarto più della dicta condemnatione, overo ipso quarto el suo Fideiussore non obstante che in dicta condemnatione de epso quarto non fosse facta mensione.

Della pena di chi non provarà l'accusa Rubrica 38

c. 15^v

La persona accusarà un'altra, o più de alcuno maleficio, del quale se impone pena per il presente Statuto debia produrre denanti al Potestà, overo Officiale in inscriptis decta accusa, dove debia specificare el nome dello accusatore, et dare idonea Fideiussione de proseguire et provare dicta accusa per lui data, et se lu accusato comparisse et negasse quanto in dicta accusa se contene, lo accusatore sia tenuto quella provare legitimamente et se per defecto delle sue probationi lo accusatore venisse assoluto, se serrà l'accusa de alcun maleficio, del quale se imponesse pena de cinquanta solli, o da quello per vigore del presente Statuto dicto accusatore sia punito in pena de cinquanta solli per ogni volta et ogni persona che³⁷ accusasse et se se imponerà pena minore de cinquanta solli, et non se provarà, lo accusatore caschi in pena di vinticinque solli de denari per ogni volta, et ogni persona che si accuserà: Et niuno Officiale del dicto Castello possa accusare alcuno se non de Biastime, Jochi, danni dati, et altre cose che per vigore del presente Statuto li fosse concesso et se altramente facesse non vaglia el Processo ne Sententie sopra de ciò date et facte.

³⁷ Segue *se* depennato.



Frammento di Statuto di Casteldilago, sec. [XIV], pergamena di recupero, n. 55
AST, Terni, *Archivio notarile*, vol. 345

Chi li minori de dece anni possano intervenire in giudicio

Rubrica 39

cc. 15v-16r

Li maiori de dece anni possano et debiano in termini della citatione de loro facta comparire denanti al Potestà, overo Officiale sensia presentia o consenso del Padre, o curatore, et respondere negando o confexando li maleficii sopra li quali contra loro fosse formato processo o accusa e tucte Sententie condemnatione, appellatione, defentioni che per loro, et contra loro se faranno vagliano non obstante el defecto della età, et con sentimento del Padre.

Del modo de esaminare Testimoni

Rubrica 40

c. 16r

El potestà et ufficiale che per li tempi serranno in dicto Castello in qualuncha Causa criminale fidelmente et diligentemente esaminino li Testimonj et li loro dicti simpliciter extesamente che dicti Testimoni provaranno dicto Notario scriva et non scriva che li Testimoni dicono esser vero quel che nella inquisizione, denuncia, overo accusasse contene, ma sempre el Testimonio sia interrogato. In che modo è passato, et que certezza ne ha, et se altramente facesse dicto Notaro in venticinque solli de denari vaglia per ciascuna volta sia condannato, et lo dicto del prefato Testimonio non vaglia per nisciuna rascione, et alla parte offesa sia tenuto integramente satisfare el danno che per lo dicto de tale Testimonio avesse patuto,³⁸ o ne debia dicto Potestà, overo Officiale pubblicare dicti Testimoni fra li due dì, li quali sono assignati al Reo ad defendersi sotto dicta pena.

³⁸ Segue *o* depennata.

Che le donne et minori de 14 anni possano testificare
Rubrica 41

c. 16r

Le donne et majori de quattordici anni possano testificare nelle cause Criminali et le loro testimonianze non obstante la exceptione del, o della minorità, quale donne, se faranno inducte in qualche testimonianza el Potestà et Ufficiale le debia esaminare in loco honesto et le loro testimonianze vagliano como se in loco juri dicto fussero esaminati: Et similmente se faccia quando dicte donne havessero ad respondere ad qualche Processo, denuncia, ovvero accusa cioè che se faccia comparire in loco honesto.

Della pena delli Testimonj che non compariscono
Rubrica 42

c. 16v

Qualuncha persona serrà chiamato ad testificare alcuna cosa tanto in Civile, quanto in Criminale et non verrà nel termine dato sia condannato in due solli di denari, et niente de meno per lo Ufficiale denante al quale serrà chiamato realiter, et personaliter se debia stregnere tale Testimonjo ad testificare, salvo che se alcuno non allegasse l'absentia de dicto Testimonio absente, al quale se assigni termene competente nel quale possa venire ad testificare et in questo mezzo non corra termine ad chi averà producto decto Testimonio.

Como se procede da simile adsumpte
Rubrica 43

c. 16v

Se per alcuna persona se commettesse alcuno maleficio, del quale non parla lu presente Statuto, el Potestà Vicario, et Massari del dicto Castello possano imponere pena et procedere de simile ad simile considerata la qualità del maleficio, la qual pena assi-

migliata, et imposta per dicto Potestà, Vicario, et Massari ut supra tenga, et vaglia quantochè se nel presente Statuito ne fusse facta expressa menctione.

Della biastima di Dio, e suoi Santi Rubrica 44

cc. 16v-17r

Nisciuna persona tanto Terrazzana quanto Forestiera ardisca ne presuma in dicto Castello o suo Territorio biastimare o maledire el Nome di Dio, o della gloriosa Vergine Maria, et chi contrafarà in vinticinque libre de denari sia condemnato per ogni volta, et ogni biastima, et li predicti biastimatori ad ognuno sia lecito accusare, el nome de ipso accusatore sia tenuto secreto, et dicto accusatore habia la metà de dicta pena et credasi ad lui con uno Testimonio digno de fede, che dicta biastima avesse udita, overo con quattro Testimoni degni ³⁹ di fede che provino de Publica voce, et fama, et se alcuno dicesse per la sconfitta, o scorticato Dio, o Christo, o altre parole caschi in pena libre dudice de denari, et se dicesse per lo sangue, per lu core, per le budella o per alcuno membro de Dio, della gloriosa Vergine Maria, caschi in pena de due libre de denari et se biastimasse alcuno Santo, overo Santa, nella metà delle sopradette pene sia condemnato, et se dicesse simile parole de alcuno Santo, overo Santa caschi in pena de solli cinquanta de denari per ogni volta, et se le dicte pene il Potestà et Ufficiale del dicto Castello possa et debia scotere senza alcuno Processo, overo Sententia, la qual pena non se ⁴⁰ minuisca per alcuno beneficio del presente Statuto che nelli altri maleficii se admettano.

³⁹ Segue *publica* depennato, lo scrivano ha trascurato anche di depennare il *de* precedente publica.

⁴⁰ Dopo *se* segue munisca con *in* soprascritto depennati.

Che il Padrone sia tenuto per il garzone Rubrica 45

c. 17r

Se alcuno garzone, overo fante de alcuno de dicto Castello commetterà alcuno maleficio in facti, overo in parole, et quando serrà condemnato, et mandato cercando et non comparirà dinanti allo Officiale che lu farrà domandare et serrà inobediente, sia tenuto el Padrone de dicto garzone et debiase stregnere ad pagare la⁴¹ pena nella quale serrà tenuto decto garzone senza fare alcuno Processo o condemnatione del dicto Padrone o se lu decto-garzone biastimasse Dio overo Santi non sia tenuto il suo Padrone.

Che nisciuno meni Forestiero a fare maleficio Rubrica 46

c. 17r

Se alcuno de dicto Castello menarà alcuno Forestiero ad commettere alcuno maleficio in facti overo in parole per dicto Forestiero in quella pena che fusse tenuto decto Forestiero secondo la forma del presente Statuto sia condemnato dicto tale de dicto Castello, che dicto Forestiero haverà condotto ad fare dicto maleficio.

Della pena chi offendesse Forestiero, econtra Rubrica 47

c. 17v

Se alcuno de dicto Castello offenderà alcuno Forestiero, paghi la metà della pena che pagasse se offendesse alcuno di dicto Castello, et se lo Forestiero offendesse alcuno de dicto Castello, overo habitante in ipso sia punito de pena duplicata che se dovesse punire uno della Terra che avesse offeso un'altro Terraz-

⁴¹ Segue *qual* depennato.

zano, et se uno Forestiero offenderà un' altro forestiero, sia tenuto ad quella pena che è tenuto uno della Terra, et le cose predite non abbiano loco nelli Cittadini de Spoleti nelli suoi sudditti, overo habitatori de ipso Castello, i quali per due anni haveranno habitato in dicto Castello, et quanto alle offese facte et repute siano puniti como Terrazzani propri adjuncto al presente Capitolo per Decreto della Pubblica Arenga, che in ogni caso lo forastiero sia trattato como forestiero non obstante che sia habitante.

Della pena chi pigliasse roba de altri

Rubrica 48

c. 17v

Statuemo et ordinamo che se alcuna persona prendesse, overo occupasse alcuna cosa stabile de alcuno altro, tanto Forestiero, quanto della Terra in vinticinque libre di denari pe ciascuna volta sia condemnato, quale accusa se debia fare in⁴² scriptis, et ciascuno Officiale debia in decte accuse procedere et fare restituire le cose occupate summariamente senza strepito et figura de iudicio.

Della pena chi improperasse injurie o dicte parole injuriose

Rubrica 49

cc. 17v-18r

Si alcuna persona recorderà, overo rimpropiarà alcuna iniuria, offesa, morte, maleficii, overo delicto commisso, et perpetrati per lo tempo passato in decto Castello Distrecto della Città di Spoleti, o in ipsa Città nella persona o cose de qualunqua se fosse della quale ne fusse facta pace generale, overo speciale in vinticinque solli de denari per ogni volta sia condemnato, et se

⁴² Segue *in* depennato.

serrà donna che sia maritata, sia tenuto lo suo Marito pagare dicta pena della sua dote, se possa costregnere realiter et personaliter ad pagar dicta pena: Delle dicte injurie et maleficii non fosse facta pace colui che dicte injurie recorderà nella medesima pena sia condemnato per ogni volta, et delle dicte cose reinfacciate ad ognuno sia lecito accusare et habia la metà della pena, a tale accusatore se creda con juramento de uno Testimonio che provi dicte injurie et basti la prova de quattro Testimoni che provino de pubblica voce, et se alcuno dirà parole injuriose, cioè homicida, furone, ladrone, sodomita, patarina, falsario, traditore, cornuto, ruffiano, puttana, scrofa, et altre parole simili paghi per ogni volta solli vinti, et se alcuno smentisse un' altro dicendo: ne menti per la gola, caschi nella medesima pena. Et se alcuno dicesse parole injuriose contra lo Vicario overo Massari, caschi in pena de un Fiorino per ognuno nelle quali parole non se possa procedere, se non ad querela della parte injuriata da darsi in scriptis overo ad parole.

Della pena chi facesse insulto con armi, e senza armi Rubrica 50

c. 18r

Se alcuna persona farrà alcuno insulto contra qualunque se sia alla sua propria Casa, overo dove habitarà o alla sua possessione se tale insulto serrà factò con armi in cinque libre de denari sia punito se senza arme nella metà de dicta pena, et se dicto insulto serrà factò in altro loco, se con armi in solli cinquanta sia condemnato, se senza armi nella metà de dicta pena, et se dicto insulto se farrà contro dui, o tre, se stassero insieme per uno insulto se debia mettere quanto che se fusse factò contra uno solo: Et se dicto insulto occorresse pena maggiore sia punito lo insultante in quella major pena, et lo insulto sia confuso.

De percussioni con armi

Rubrica 51

c. 18v

Se alcuno percoterà alcuno altro con spada, spontone, stocco, storta, pugnale, portisciana, zagaglia, Lancia, mazza de ferro, accetta, falcione bidente, vanga, zappa, ronca, coltello, o altre simili armi de ferro overo con bastone et altre cose simili, se serrà in capo con effusione di sangue et rottura de coccia in libre cento de denari sia condemnato, se con effusione di sangue e senza roptura de coccia in cinquanta libre de denari, se ipsa effusione de sangue libre dudici de denari per ogni volta, et ogni percussione sia condemnato, et se fosse nella faccia con effusioni de sangue e con perpetua cicatrice in libre⁴³ ducento de denari, se è senza sangue in libre dece, et se con sangue senza cicatrice in libre vinticinque, et se alcuno tagliasse lu naso, la orecchia, overo cavasse un occhio incorra in pena de libre 300 de denari, et se facesse alcuna ferita nellu collo in libre cinquanta de denari, et se dal collo in giù in alcuna parte del corpo, se serrà con sangue in libre cinquanta, se senza sangue nel quarto della dicta pena sia punito; et se alcuno tagliarà la mano overo un piede ad alcuno altro paghi la pena de'libre 300 de denari et se uno dito della mano libre cinquanta de denari per ogni dito, et se alcuno dito del piede in la mità de dicta pena, et se più della mano o del piede tagliarà, tale malfattore sia punito in quella pena che incorre se tutta la mano, o il piede avesse tagliato, et se per dicta percussione dal collo in giù facte se impedisse alcuno membro, tale malfattore in pena de libre ducento et per ogni dito della mano e del piede impedito in libre 25 de denari, et se rompesse alcuno, osso senza effusione de sangue in pena libre cento de denari, et se alcuno non studiosamente ma casualmente commettesse alcuno delitto dei maleficii nella quinta parte delle sopradicte pene rispettivamente sia punito.

⁴³ Segue *vinticinque* depennato.

Che ognuno sia lecito defenderse

Rubrica 52

cc. 18v-19r

Ciascuna persona possa senza pena et bando defendere se et altri contra chi volesse offendere et ad lui resistere che non offenda et se per dicta causa de resistere, o volesse defendere per non essere offeso, et in alcun modo dicto offendente, overo offendere volendo fosse ferito ad niuna pena sia tenuto dicto tale resistente, purchè dicta resistantia et defesa se faccia con animo de defenderse, et che ciascuno offeso possa senza pena vendicarse, et ogniuno sia tenuto quanto più presto soccorrere che non sia offeso et quello adutare quanto sia possibile, et chi contrafacesse in libre due de denari sia punito, della qual pena la metà sia dello accusatore et a dicto accusatore se creda con juramento et con uno testimonio digno de fede.

Che nisciuno faccia congregazione da due homini

Rubrica 53

c. 19r

Nisciuna persona ardisca ne presuma fare alcuna Congregazione overo adunata da due homini in sù ad fare, o commettere alcuno scandalo, overo maleficio et chi contrafarrà, cioè trovandosi in dicto numero da due in su, caschi in pena ciascuno in due libre de denari, generando alcuno scandalo, overo maleficio, altramente non siano tenuti a pena alcuna.

Della pena chi lavora il dì delle Feste

Rubrica 54

c. 19rv

Nisciuna persona del dicto Castello o forestiera ardisca ne presuma fare alcuna ameratione de lavoro nelli dì Dominicali, el dì della Natività de Nostro Signore con tre dì seguenti: El dì della

Circuncisione, la Epifania, la Resurrezione con dui dì seguenti, la Ascensione, la Pentecoste con dui dì seguenti, la Festa del Corpo di Christo, tucte le Feste della gloriosa Vergine Maria, nelli dì delli dudici Apostoli, delli quattro Evangelista, la Festa di S.Valentino, Sancto Nicolò Episcopo et Confessore; S. Pancrazio, S. Antonio Abate, S. Agata, S. Lucia; Sancto Laurentio, la Natività di S. Giovanni Battista, S. Anna et altre Feste, quali se guardassero per comandamento della S. Madre Ecclesia, sotto pena de due solli per ciascuno: Volemo che sia licito in dicte Feste ad ogni persona levare la Canape dallo Rivo, portare lo ro-dime per le Bestie excepto li dì Dominicali et le quattro Feste Comandate della Vergine Maria, sia lecito ancora nelle Feste sopradicte portare tucte Some, et portare legna per le Case, ovvero cogliere fructi da magniare ad sufficientia della sua famiglia per quello di tanto, et andare ad persona, pescare, ocellare, cacciare, et ad ognuno del dicto Castello sia lecito accusare, e habia la mità della pena incorsa nelle sopradecte Feste.

Della pena chi jocarà a carte e dati Rubrica 55

c. 19v

Nisciuna persona ardisca né presuma in dicto Castello, o suo Territorio jocere a dati ne a carte, et chi contrafarrà in vinti solli de denari sia punito et se dicti jocatori in alcuna casa jocaranno, lu Padrone della Casa nella medesima pena sia condemnato per ogni volta che dicti jocatori receptorà; Et se alcuno prestasse danaro, ovvero pegni, al dicto tale jocatore per li dicti jochi et dicto jocatore non sia tenuto restituire dicti denari, ovvero pegni ad quillo tale che li haverà prestati et chi prestasse denari sopra dei pegni sia tenuto restituirli ad quillo che sono senza pagamento, et li pegni che in dicto joco se impegnaranno quello che perderà se li possa ripigliare senza pena alcuna et niente de meno chi pigliarà, o prestarà alcuno pigno allo predictu joco, et lu Notario che ne facesse contracto, o altra scriptura de dicto pigno, ipsi, et ciascuno de loro in vinti solli de denari sia punito et tale contracto, o scriptura non vaglia per nisciuna rascione; Et ad ogniuno

sia lecito de accusare chi contrafarrà alle predeccte pene et credasi al dicto accusatore con uno Testimonio degno de fede et habia la mità della pena, et sia tenuto secreto, et qualunca jocarà al predeccto joco dalla vigilia della Nascita de N. Signore fino ad Calende de jennaro seguente sia punito in decta pena duplicata.

La pena chi non paga debito alla Città

Rubrica 56

cc. 19v-20r

Se per alcuno tempo se imponesse alcuna colta per foco, o per Catasto, overo per qualuncha altro modo se fosse imposta in dicto Castello, ciascuno la debia pagare nel termine per dicto Comune Statuito, et ordinato. Et ancora ciascuno del dicto Castello, ogni altra factione che ipso avesse da fare per qualuncha modo la debia fare et chi non pagará la colta del Balio che si paga ad Santa Maria di Agosto ogni anno, overo per qualuncha via et modo fosse debitore de ipso Comune, tanto de beni stabili quanto mobili sia dicto debitore tenuto et tractato in dicto Castello come forestiero de lenar, pascolare et de ogni altra cosa che in Territorio del dicto Castello come forestiero alla medesima pena sia tenuto. Et se dicto debitore facesse chiamare alcuno suo debitore denanti a chi tenerà Rascione, overo altra petitione facesse in Comune per nisciun modo non debia essere inteso finchè non haverà satisfacto dicto Comune di quanto serrà obbligato: Et lu Notario et Officiale che a questo contrafacesse caschi in pena de vinticinque solli per ciascuno, la qual pena se sconti del suo salario et se alcuno de dicto Castello domandasse, o pretendesse che dicto debitore del Comune non fosse tenuto come havemo decto di sopra, caschi in pena de vinti solli per ciascuno da scontarse per chi fosse posto ad tenere rascione; Et contra dicti debitori alcuna corte non possa procedere senza licentia del Vicario et Massari qual licentia se debia far mettere ad libro de quell'Officiale che per quello tempo serrà, et da poi che decta licentia serrà data alla Corte de procedere volemo che dicto debitore habia termine a pagare octo dì dal dì, che dicta licentia serrà data, et lu dictu Vicario et Massari debiano far Notificare

per lu Balio personalmente overo ad casa, et passati dicti octo di la Corte possa procedere contra dicti debitori alla infrascripta pena, et passati dicti termini, come di sopra havemo dicto carchino in pena ciascuno debitore in libre diece alla quale la Corte possa procedere passati li supradicti termini contra dicti debitori in qualunqua modo fosse obbligato, tanto se avesse occupata alcuna casa stabile, quanto mobili alla dicta Comunità; Et chi serrà debitore della Comunità ne altri per ipso possa accoptimare li beni della Comunità.

La pena chi lavora beni Comunali non paga lu coptimo

Rubrica 57

c. 20rv

Ogniuno del dicto Castello, o forestiero possa lavorare nelli Beni Comunali, senza pena e senza banno, purchè prima che cominsi ad lavorare domandi licentia in Comune, et se altramente facesse cada in pena chi contrafarrà in solli due per ogni dì che dicta possessione lavorarà, overo tenerà senza licentia del Comune, et chi lavorarà decti beni sia tenuto effectualmente pagare lu Coptimo per tucto il dì dell'Assumptione⁴⁴ della Madonna alli 15 di Agosto, et chi contrafarrà in due libre de denari sia punito.

Lu Potestà et Officiale facciano fare lu pigno al Balio

Rubrica 58

c. 20v

Lu Potestà et Officiale siano tenuti per fare li pegni al Balio ad tucte singole persone che con decti Officiali in qualunqua modo averanno da fare per accuse, per danni dati, maleficii, overo straordinarj tanto con bestie, quanto senza d'accuse de danni dati el decto Balio debia fare li pigni fra octo dì dal dì che dicte accuse serranno facte purché sia notificato al dicto delinquente el danno facto; et se el Balio ad chi serrà data tal commissione

⁴⁴ La *p* è soprascritta.

in fra decto termine non haverà facti dicti pigni, se possa stre-
gnere ad farli con ogni remedio oportuno.

La pena chi non lassa fare lu pigno al Balio

Rubrica 59

c. 20v

Se alcuna persona se opponesse al Balio et non se lassasse fare li
pigni, overo repigliare lu pigno contra volontà del Balio in due
solli sia condemnato per ciascuna volta, et se alcuna offesa se
farrà al Balio caschi in pena di vinti solli de tal maleficio chi a-
verà commesso in persona del Balio.

La pena chi proponesse contro la Comunità

Rubrica 60

cc. 20v-21r

Nisciuna persona de qualunca stato se sia ardisca ne presuma
nella Arenga, overo Consiglio, mettere, overo proporre alcuna
cosa che fosse contraria o per iudicio del Comuno alla pena de
cinquanta solli per ogni volta che sopra le dicte proposte dirrà,
overo consularà cosa chi sia prejudicio al dicto Comune.

Modo da imponere la Colda

Rubrica 61

c. 21r

De tucte et singole spese facte et da farse che occurreranno nel
Comune del dicto Castello per le quali bisogna imponere colda
fra li homini del Castello se impongano per lo Consiglio in que-
sto modo, cioè per Catasto, et per foco, et quando se impone uno
bolognino per foco, se impongano due bolognini per la libra, et
per rescotere decta Colda, el Vicario, et Massari siano tenuti e-
legere uno homo insieme con lu Notario che scota dicta colda,

della quale dicto Coldore sia tenuto rendere Rascione a dui homini da eleggersi per il Vicario et Massari li quali homini electi se serranno negrigenti ad fare dicto cuncto caschino in pena de vinticinque solli per ognuno di loro et se per negrigentia del Vicario et Massari dicti homini non se eleggessero caschino in pena ipsi solli vinticinque per ognuno de essi.

La pena chi non facesse l'Orto

Rubrica 62

c. 21r

Tucti homini de Casteldilago, overo habitanti de ipso siano tenuti ogni anno fare l'Orto cioè uno per foco, nel quale debiano havere foglia, et insalata secondo la disposizione del tempo et chi contrafarrà caschi in pena de 20 solli.

Chi appescionasse, vendesse casa a forestieri

Rubrica 63

c. 21r

Nisciuna persona de dicto Castello o de altro loco che avesse casa in dicto Castello non la possa, ne debia vendere, ne dare ad pescione ad alcuno forestiero senza licentia del Comune excepto li Cittadini de Spoleto, et chi contrafarrà in due libre sia punito.

La pena de chi facesse scotano nel Comunale

Rubrica 64

c. 21rv

Nisciuna persona del dicto Castello, o de altro loco ardisca fare scotano nel comunale del Castello alla pena di un fiorino, et alli Forestieri la pena sia duplicata.

Della pena de chi mozzasse arbori nella costa de Tufaro

Rubrica 65

c. 21v

Se alcuna persona mozzarà arbori nella Selva, overo Costa di Tufaro, cioè dall'ara de Provenzano fino alla fossa dellu Pratu, dalla Cima dellu Colle in qua caschi in pena de bolognini 20 per soma de legna et chi facesse fornacchia caschi in pena uno fiorino per ogni dì che in dicta Selva mozzarà.

La pena chi mai ocellasse la notte con la zucca

Rubrica 66

c. 21v

Se alcuno presumerà de nocte ucellare con la zucca nel Territorio de dicto Castello ad alcuna generatione de ucelli caschi in pena de⁴⁵ due Carlini per ognuno che contravenisse, et ogni volta, et sia lecito ad ognuno accusare dicti ucellanti, quale se debia far fede ad uno Testimonio et lu dicto accusatore habia lo terzo de dicta pena.

Che nisciuno butti niente nella Piazza di S. Valentino

Rubrica 67

c. 21v

Nisciuna persona ardisca buttare sozzura, ne pietre, ne calce, ne rena, ne altra cosa nella Piazza denanti la Ecclesia de S. Valentino alla pena de due solli per dì, excepto le vendemie.

⁴⁵ Seguono due lettere *dd* depennate.

La pena chi pigliasse Palombe de Palombara

Rubrica 68

c. 21v

Se alcuna persona pigliarà palombi con indici, od altro modo de ucellare, caschi in pena de solli due per ogni palomba, et li Padroni della palombara il mese di Aprile fino alle 20 di Maggio tenghino dicti Palombi serrati, che non facciano danno, similmente il mese di Ottobre, uscendo fuori chi pigliasse decti Palombi non sia tenuto ad pena alcuna.

Della pena chi impedisse il ⁴⁶corso del Fiume

Rubrica 69

cc. 21v-22r

Nisciuna persona ardisca mozzare arbore nella ripa del Fiume, overo de altri luoghi portare legna ad impedire il Corso, caschi in pena de solli 50 per ogni arbore, et ciascuno Officiale, sia tenuto, et debia, ad petitione de qualuncha se lamentasse, cercare per dicto Fiume, et tutto quello che se trovarà per dicto Fiume, far remove et levare via, et imponere pena de suo arbitrio, contro chi serrà inobediente volemo che dove fusse necessità ognuno possa reparare alla sua possessione senza pena, et questo habia loco in quelli lochi dove lo impetu del Fiume offenderà per lo dietru et non altrimenti.

Che chi hà arbori, o fratta sopra la Possessione de altri la debia levare

Rubrica 70

c. 22r

Qualuncha persona averà alcuno arbore o vero fratta, sia tenuto tale arbore, o fratta levar via ad petitione de Padrone, sopra lo

⁴⁶ Il aggiunto in soprالinea.

quale dicto arbore, o fratta pendesse in fra termine de 15 dì de po che serrà recercato ad lui per lu Potestà, o Ufficiale li sarà ⁴⁷comandato tucto quello che sopra dicta possessione penderà, et se serrà inobediente non levando dicto arbore, overo siepi in vinti solli sia punito et niente de meno quillo de chi serrà dicta possessione possa tagliare, et levare quanto sopra la sua possessione penderà senza alcuna pena.

Che li adjacenti alle vie debbiano levare l'impedimenti

Rubrica 71

c. 22r

Li adjacenti et li vicini appresso le vie pubbliche et vicinali che haveranno alcuno arbore, o siepe, che penderà sopra decte vie, et farrà impedimento alcuno alli passanti, et vicinali, siano tenuti ognuno dal canto suo, et quanto tiene la sua possessione in termine de 15 dì da poi che li serrà comandato mozzare et levare dicto arbore, o siepe ad petitione delli viarij, o ufficiali, et chi contrafarrà in solli 20 sia punito, et questo se intenda, tanto pe Forestieri, quanto pei Terrazzani.

Che le Forme Magistre se cavino

Rubrica 72

c. 22r

Tucte et singole forme magistre, cioè la Forma de Falcignano, la forma che comenza allo muro de fustino appresso alla via fino ad Fiume et como seguita fino al loco dove se dice la Chiusa de Tocco, et la Forma de Campi et Lachisciolo se debbiano cavare per li adjacenti ogni anno, per tucto el Mese de Settembre, et quelle mantenere de larghezza de dui piedi alla pertica del Comune de Spoleto alla pena de 10 solli per ogni dì che non serranno cavate, la qual pena corra tucto il mese d' Ottobre et da quello non siano tenuti ad alcuna pena, et se lo Ufficiale serrà

⁴⁷ Segue *do* depennato.

negligente de non scotere le pene se debiano scontare del suo salario.

La pena chi non cavasse le Forme appresso le vie Pubbliche

Rubrica 73

c. 22v

Ognuno che averà Forme appresso le vie pubbliche sia tenuto ogni anno per tutto il Mese de Settembre quelle cavare, et mantenere, et chi contrafarrà in cinque solli sia punito per ogni loco, et forma che non serrà cavata.

La pena chi non cavasse lo Rivo

Rubrica 74

c. 22v


Tucti quelli che hanno lo rivo in Tufaro debiano la parte sua cavare per fino in Calende de Agosto, cioè dove se dice lo Molino antiquo, infino al passo che va verso la fossa del Prato, il Vicario sia tenuto ogni anno al dì 15 Lullo fare bandire che ogni uno cavi la parte sua in fra termine de 15 dì, chi non cavarà dicto rivo caschi in pena de solli 10 per ogni dì, et dal dicto passo fino alla Forma del Molino antiquo fino al tenimento della Rocca [Occarina], et similmente lo Rivo dello Lachisciolo se debbiano cavare per li adiacenti per tutto el Mese de Settembre et chi contrafarrà caschi in pena 5 solli per ciascuno.

La pena chi storcesse l'acqua dal curso suo


Rubrica 75

c. 22v

Se alcuna persona deviarà o storcerà acqua che esce dalla sua Possessione in prejudicio del vicino, in 20 solli sia condemnato, et debia emendare lu danno al paziente.



Mappa di Casteldilago, appodiato al Comune di Arrone, 1819
 ASR, *Catasto Gregoriano*



Casteldilago, Nuovo catasto terreni, stralcio al foglio
 n. 8 del Comune di Arrone
 Mappa di impianto, 1952
 Terni, Agenzia del territorio, *Catasto terreni*

La pena chi facesse romore denanti la Ecclesia

Rubrica 76

c. 22v

Nisciuna persona faccia rascionamento, o rumore denanti alla Ecclesia di S. Valentino, di S. Nicola et de S. Francesco, quando si dirrà la Messa in dicte Ecclesie alla pena di due solli de denari.

La pena chi buttasse bruttura nelle vie Pubbliche

Rubrica 77

c. 22v

Nisciuno ardisca buttare sozzura, brucime, acqua, cenerata o altra bruttura nelle vie pubbliche del dicto Castello, alla pena de 5 solli per persona, et ciascuno sia lecito accusare et lu nome sia tenuto segreto.

Delli Molinari

Rubrica 78

c. 23r

Tucti molinari debiano macenare alli homini del Castello, per la loro molitura debiano pigliare delle 32 misure una, et dicti molinari debiano tenere l'acqua nella Forma del Molino, che non faccia danno alli vicini, et lu molinaro quando macina non se parta dal Molino finchè colui farrà macinare, chi contrafarrà in 10 solli sia punito et possano essere accusati da chi ne patisse danno; Et nisciuna persona ardisca de guastare o impedire la Forma del dicto Molino, personalmente et con bestie in solli 10 per bestia che se mettesse in dicta forma dallo Molino in su.

Dalli⁴⁸ Tavernari
Rubrica 79

c. 23r

Tucti tavernari che in Casteldilago venderanno vino ad minuto, tengano menzo et Fogliette, adjustate alla misura de Spoleti la pena de 20 solli per ogni volta che contrafarranno.

Delli Macellari
Rubrica 80

c. 23r

Qualuncha persona macettarà carne ad minuto in dicto Castello la debbia vendere ad quello prezzo che se vende a Spoleti, vendendola più, o non dagesse lu peso justo, caschi in pena 20 solli per bestia et debia tenere la statiera justa et le balance conforme ad Spoletto, et chi contrafarrà in 20 solli per ciascuna volta sia punito.

Che nisciuno tenga Pecore, o Capre
Rubrica 81

c. 23r

Nulla persona possa in dicto Castello, o suo Territorio tenere bestie pecorine, o caprine, et chi contrafarrà in 5 solli per bestia sia punito. Lu Potestà, Vicario, e Ufficiale sia tenuto dicte pene exigere de facto senza strepito, et figura de iudicio, et se dicti Officiali serranno negrigenti, caschino in dicta pena da scomputarse del loro salario. Sia lecito ad ogniuno de dicto Castello che vollesse allactare alcuno mammulo, overo alcuna bestia tenere una capra con licentia del Vicario, la quale debia apparire scripta et se altramente decta licentia se dagesse, non vaglia.

⁴⁸ Lettera *a* corretta su *e*.

Che Nisciuno tenga Porci

Rubrica 82

c. 23v

Se alcuno tenesse più di un Porco grande, o piccolo, maschio o femmina cada in pena de 10 solli per ogni dì et ogni Porco che tenesse da uno in su, al dicti Porci per il Castello se debiano menare legati alla pena de due solli per ogni volta che serranno trovati sciolti, et li Padroni de dicti Porci possino dicti animali pascere, governare, et tenere nelli loro beni, o per li Beni Comunali excepto per le vie Pubbliche et vicianli, li quali porci se debiano menare legati dalli loro Padroni per fino alli lochi sopradicti, et chi contrafarrà caschi in pena de 10 solli et se li decti Porci intraranno nella possessione de alcuno caschi in pena de 10 solli per ogni volta, et lo danno debia emendare al Padrone triplicato, et se lu Padrone de dicta Possessione giongerà dicto Porco nella dicta Possessione possa senza pena dicto porco ammazzare se gli piacerà, et ad ciascuno sia lecito dicti porci accusare con juramento, et con uno Testimonio nelle sue possessioni. Volemo ancora che sia lecito alli Mercanti tanto Terrazzani, quanto Forestieri tenere dicti Porci nel dicto Castello, et suo Territorio per tre dì continui, et passati dicti tre dì, paghino la sopradicta pena.

Della pena de chi mutasse o cavasse termine

Rubrica 83

c. 23v

Se alcuna persona mutarà exterminarà, o cavarà, o in qualunqua modo removerà o impedirà termini missi per confini de alcuna possessione in 25 libre de denari sia punito; El Potestà et Officiale, siano tenuti exigere senza formare alcuno Processo overo Sententia de ipso et nella medesima pena incorra, chi di sua autorità senza licentia delli [consorti] mettesse alcuno termine.

La Pena chi cacciasse ocelli della rete de altri
Rubrica 84

c. 23v

Se alcuna persona cavarà alcuno ucello dalla Ragna, o qualsivoglia sorta de rete de alcuno senza Licentia del Padrone in 5 solli sia punito et debia restituire dicti ocelli, et se dicta Ragna mozzarà, sia tenuto pagare il danno.

La pena chi levasse Martavelli
Rubrica 85

c. 24r

Se alcuno levarà martavelli, o naxe da alcuno messe in Fiume o altri lochi senza licentia del Padrone caschi in pena 10 solli, et credasi all'accusatore con un Testimonio degno de fede.

La pena chi appiscionasse Rivo ad Forastiero
Rubrica 86

c. 24r

Nisciuna persona debia appescionare in alcuno modo concedere rivo per curare la canapa ad Forastiero senza licentia del Vicario et Massari, sotto pena de 10 libre de denari.

La pena chi impedisce lu passo del Molino antico
Rubrica 87

c. 24r

Se alcuno impedirà el passo del Molino antico caschi in pena de vinti bolignini che non lo acconciarà quando li serrà comandato dallo Officiale, o Viali predicti.

La pena chi non levarà la Parata dello Rivo
Rubrica 88

c. 24r

Statuemo et ordinamo che ognuno subito che averà lavata la canape dal Rivo debia levare via la parata sotto pena de 5 solli per ogni dì che starà in mora, et nisciuno getti frasche in dicto Rivo incorra alla dicta pena.

Del tempo delle Vendemie
Rubrica 89

c. 24r

Se alcuna persona vendegnarà avanti la Festa del S. Michele Arcangelo, o che se non fusse deliberato per la generale Arrenga sia punito per ogni volta 100 solli de denari.

La pena chi mettesse sulco nella Possessione de altri
Rubrica 90

c. 24r

Nisciuna persona ardisca mettere alcuno sulco nella possessione de altri alla pena de 10 solli; se serrà nello piano, se serrà per li altri lochi de solli 20 et debbia emendare lu danno che recevesse per dicto sulco.

Che Nisciuno Edifichi sopra le Vie Pubbliche
Rubrica 91

c. 24v

Nisciuna persona ardisca edificare alcuno Arco volta, o Piancato sopra le Vie Pubbliche, o donde avesse la Intrata alcuno dentro al Castello da 5 piedi in giù, quali se intendano alla misura della Contrada alla pena de 20 solli denari.

Del modo de procedere per inquisitione

Rubrica 92

c. 24v

Per obviare alli danni che si fanno de dì, et de nocte con bestie, et manualmente, Statutemo che l'Officiale che serrà deputato sia tenuto continuamente cercare pel Territorio del Castello et dove trovarà dar danno personalmente, o con bestie accusarlo e metterlo al suo libro et in termini de 15 dì dopo che serrà facta la [in-ventio] debia dare la Bolletta al danno dante, nella quale se debia esprimere el dì de dicta Inventione, et loco dove fu trovato ad far danno, el numero delle bestie, e la quantità della pena, et quando trovarà bestie, o persone dar danno, debia trovar chi facesse danno, e chiamare un Testimonio, o menarse le bestie, et non observando le cose sopradecte le invenzioni, et accuse per lui facte non vagliamo, né ne possano exigere.

Del modo de fare le Inquisitioni

Rubrica 93

c. 24v

Ognuno che serrà dannificato da bestie o persone nelli viali, Prati, legumi, fructi et simili cose possa farne Inquisitione, et scrivere nel libro dello Officiale dicendo el nome del querelante, el loco del danno, et vocabolo, et in dicta inquisitione se scriva i Testimonj majori de 12 anni et quel che per Testimoni serrà decto, volemo habia loco, le quali Inquisitioni de quelli danni dove appare la stima, paghi al Carmorlengo della Comunità altramente decta Inquisitione non vaglia.

Che ognuno tenga aperta la Sciacquatora
Rubrica 94

cc. 24v-25r

Se alcuno de dicto Castello ha sciacquatora nel Muro del Castello sia tenuto tenere aperta che l'acqua possa passare, che alli vicini non sia danno, et lu Potestà et Officiale una volta al mese debia revederlo, et se quelli trovaranno colpevoli in 15 solli per ciascuno sia punito et se alcuno farrà un buscio in dicto Muro senza licentia del Comune in 25 solli sia condannato.

Al dannificato se creda con juramento
Rubrica 95

c. 25r

Se alcuno vorrà accusare alcuno de danno dato juri che la dicta accusa non la fà con animo de Calumnia perchè così è la verità, et se li creda fino alla quantità di 5 solli, et da quello in su se debia extimare per li extimatori della Comunità et debiase provare.

La pena chi danno dà personalmente nella Vigna
Rubrica 96

c. 25r

Se alcuna persona darà danno in alcuna vigna pergulata cogliendo uva, cada in pena de solli 5 per ogni graspo, et lo danno debia emendare duplicato, et nisciuna persona ardisca passare per dicte Vigne pergulate da Calende d'Agosto fino che non serrà vendegnato alla pena de 10 solli per ciascuna volta, salvo non ne dovesse andare alla sua possessione, o con licentia delli Padroni de dicta Possessione.

La pena chi cogliesse fructi de altri
Rubrica 97

c. 25r

Se alcuno coglierà fructi nelle Possessioni de altri e dicti fructi magnerà, paghi de pena 5 solli, et se coglierà dicti fructi per portarli a casa, paghi de pena solli 10, et emendi lo danno al Padrone.

La pena chi facesse erba de altri
Rubrica 98

c. 25r

Se alcuna persona farrà erba nelle possessioni de altri, caschi in pena solli 10 per ogni volta, et emendi lo danno duplicato.

La pena chi facesse via non usata
Rubrica 99

c. 25r

Qualunca persona farrà alcuna via malitiosa cada in pena solli 5 per ogni possessione che passerà dicta via, se dallo Padrone gli serrà vietato in presentia de Testimoni, et pubblico bando essa via usará in 10 solli per ogni persona et bestia sia condemnato.

La pena chi mozzasse arbori con Vite
Rubrica 100

c. 25v

Se alcuno mozzarà arbore con la pergola, overo dicta pergola con le possessioni de altri, cada in pena per ogni volta, et ogni arbore in solli 50 sia punito, et debia emendare il danno al Padrone et se mozzarà qualche ramo caschi in pena de solli 5 per ogni ramo.

La pena chi mozzasse arbori domestici
Rubrica 101

c. 25v

Se alcuna persona mozzarà o caverà arbore fruttifero, o domestico nelle possessioni de altri senza licentia del Padrone in solli 100 per ogni arbore sia punita, et se dicto arbore scorzarà che per dicta scorzatura venga ad seccarsi, nella medesima pena sia condemnato che se l'avesse mozzo, et se dicto arbore scorzarà, o mozzarà et non se seccasse nella mità de dicta pena sia punito, et se dicti arbori deramorerà, o piante appresso de ispo cavarà in solli 50 per ogni ramo, et ogni pianta sia condemnato, et emendi il damno al patiente.

La pena chi mozzasse arbori dove fosse ragnatora
Rubrica 102

c. 25v

Se alcuna persona mozzarà arbore nelle Silve de altri, per 20 piedi de pertica da ogni lato appresso le ragnatore in dieci solli de denari sia punito, et se mozzarà in dicte silve, et non serrà appresso le ragnatore, caschi in pena solli 5 per ogni arbore.

La pena chi togliesse legna de altri
Rubrica 103

c. 25v

Nisciuna persona ardisca, ne presuma togliere, o far togliere alcuna generatione de legna che per alcuno altro fossero facte, et chi contrafarrà in 20 solli sia punito et emendi lu damno al Padrone duplicato.

La pena chi togliesse canape, o lino
Rubrica 104

c. 25v

Se alcuna persona toglierà Canape, o lino de altri, se serrà de nocte in solli 100 sia punito, et se serrà de dì in solli 25 sia condemnato et emendi lu danno al Padrone.

La Pena chi guastasse fratta, o apparime
Rubrica 105

c. 26r

Se alcuna persona mozzarà alcuno apparime, overo spararà alcuna possessione in 25 solli de denari sia punito, et dicto apparime reponere nel luogo levato in termine de tre dì, et chi contraffarrà nella dicta pena sia condemnato, et paghi il danno al Padrone et chi levarà pedagnole poste alle pergole o arbori, caschi in pena de solli 5 per ogni pedagnola

La pena chi togliesse fieno, o Paglia
Rubrica 106

c. 26r

Nisciuna persona ardisca tagliare fieno, o Paglia dallu Pagliaro overo capanna de altri alla pena de 10 solli de dì, et se serrà di nocte la pena sia duplicata, et paghi lo danno duplicato al Padrone.

La pena chi facesse danno con bestie in vigna et Pergole

Rubrica 107

c. 26r

Nisciuna persona ardisca dar danno con bestie in vigne da Calende del Mese di Marzo, fino ad Calende del mese de Novembre, et chi contrafarrà per ciascuna bestia in solli 5 sia punito, et per ogni bestia pecorina in solli 2, et da Calende de Novembre fino ad Calende de Marzo per ciascuna bestia in solli 10, et per ciascuna bestia pecurina in 3 solli sia punito el Padrone delle bestie, et lu danno debia emendare al Padrone duplicato.

La pena chi facesse danno con bestie in possessioni arborate

Rubrica 108

c. 26r

Se alcuna persona darrà danno con bestie in alcuna possessione arborata dove fossero piantoni fiche et altri arbori fruttiferi in solli 3 per ogni bestia sia punito et ogni volta, et se dicte bestie se appennecaranno, overo roderanno dicti arbori in solli 10 de denari per ogni bestia sia punito et tanto paghi quando nelle dicte possessioni sarà l'Oliva.

La pena chi facesse danno con bestie in Biade, o Legumi

Rubrica 109

c. 26rv

Se alcuna persona darà danno con alcuna bestia nella biada o legumi de altri da Calende del mese di Marzo fino ad Calende de Settembre paghi la pena per ogni bestia de solli 3, se sarrà de dì et da Calende di Settembre fino alle Calende di Marzo per ogni bestia solli 2 et emendi il danno al Padrone duplicato, et se

serrà de nocte, se ce serrà il Padrone, overo Pastore, presente paghi de pena de bolognini 40 per bestia, et se non ce serrà pastore, paghi per ogni bestia ogni volta bolognini 20, et tanto se intenda chi darrà danno nelle rape.

Chi facesse danno con bestie in Orto, overo Zaffarame Rubrica 110

c. 26v

Se alcuna persona darà danno con bestie in alcuno orto croco, overo zaffarame di altri, pascendo, rodendo, o calpestando, paghi lu Padrone de dicte bestie, per ogni bestia, et ogni volta solli 10 de denari et lo danno debia emendare duplicato.

Chi facesse danno con bestie in Canape, overo Lino Rubrica 111

c. 26v

Se alcuno darà danno con bestie nella Canape, overo Lino, de altri nella pena di 5 solli per ogni bestia, et ogni volta sia condannato et emendi lu danno duplicato.

Chi da danno con bestie in Prati Guardati Rubrica 112

c. 26v

Nisciuna persona ardisca dar danno con bestia in alcuno prato guardato da Calende del mese di Marzo fino ad Calende del Mese de Lullo, et chi contrafarrà in solli 5 per bestia sia punito, ed delli altri mesi in solli 2, et emendi il danno duplicato, et se darà danno de nocte, et se serrà presente lu Padrone, caschi in pena bolognini 20 per bestia, et se non ce serrà lu Padrone in bologni 10 sia punito.

Chi mettesse bestie nel Piano

Rubrica 113

c. 26v

Nisciuna persona ardisca mettere o far mettere alcuna bestia ad pascere per lo piano nel tenimento del dicto Castello dal primo dì de Marzo fino al primo de Lullo, et chi contrafarrà in solli 10 sia punito per ciascuna bestia et ciascuna volta ad quelli che lavorando in dicto piano, quelle bestie con le quali vorrà arare, et una bestia da soma per portare seme per seminare senza pena alcuna, volemo ancora mandare ad ognuno nelle sue possessioni nel dicto tempo ad pascere in dicto Piano senza pena alcuna.

Chi mettesse bestie fra le Mete

Rubrica 114

c. 27r

Nisciuna persona metta o faccia mettere alcuna bestia nel tempo de metere nella possessione de altri fino a tanto che in dicta Possessione starrà la metà de grano, o altre biade senza licentia del Padrone, et chi contrafarrà in solli 5 per bestia sia punito et questo se intenda per lo piano, ma nello monte, volemo sia pena 10 solli per ogni bestia.

Chi mettesse bestie nelle Forme

Rubrica 115

c. 27r

Nisciuna persona ardisca mettere o far mettere alcuna bestia in alcuna forma de altri per nisciuno tempo, stando in dicta Possessione alcuna generatione de seminato et chi contrafarrà sia punito, per ogni volta et ogni bestia in solli 5 de denari.

Chi D.D⁴⁹. nella Possessione del Forestiero
Rubrica 116

c. 27r

Se alcuno Forestiero haverà alcuna possessione nel Territorio del dicto Castello et in dicta Possessione per alcuno de dicto Castello, overo habitante in ipso, fosse dato danno sia lecito ad tale Forestiero ipso accusare, et el decto danno sia punito quanto se avesse dato danno nella possessione de alcuno de dicto Castello.

Delli Forestieri che D.D. con Bestie
Rubrica 117

c. 27r

Nisciuno Forestiero ardisca ne presuma menare alcuna bestia a pascere nelli Monti Territorio, o Possessione del Comune, o di particolare persone, senza expressa licentia del dicto Comune, salvo et reservato quelli li quali hanno le possessioni, o lavoricio nel dicto Tenimento alli quali et a ciascuno di loro sia lecito de menare un paio de bovi, et una bestia da soma, et chi contraffarrà per ogni bestia et per ogni volta in 20 solli sia punito, et ad ciascuno sia lecito dicte bestie menare in dicto Castello senza pena, et senza bando, et habia la mità della pena, purchè dicte bestie in quello dì chi l'averà menate le debbia assignare all'Officiale del dicto Castello, et se alcuno ipse bestie non l' assignarà per ogni dì che starrà decte bestie paghi solli 10 de denari: Ancora-volemo che li homini de Piediluco possano pasculare nel dicto Tenimento et possessione como li homini proprio de Casteldilago.

⁴⁹ Le lettere D.D. stanno per Danno Dato.

Delli Forestieri che lenassero nel Territorio de Castedi- lago

Rubrica 118

c. 27r


Nulla persona Forastiera venga ad levare, o fare alcuna generatione de legna nel Tenimento de dicto Castello et chi contrafarrà in 5 libre de denari sia punito per ciascuna volta et ciascuno Castello, o abitante in ipso possa ad tale Forestiero togliere la bestia, o accetta, o cappa, o altre cose, et quelle menare, portare et assignare al Potestà, Vicario, et Officiale del dicto Castello, et habia la mità della pena.

El tempo da Scotere le Extime

Rubrica 119

c. 27v

Statuemo et ordinamo che qualuncha persona receverà danno nelle sue Possessioni debia farlo extimare per li extimatori della Comunità et dicta stima domandarla in fra termine de uno anno, dal dì che dicto danno serrà facto, et passato dicto termine, non avendo usata diligentia in presentia de testimonj, dicto tale nigrigente non la possa domandare più, et domandarla non sia inteso, et se averà usata decta diligentia, non li corra tempo, ma sempre la possa domandare.



Registro dei consigli di Casteldilago, 1646-1670
ASCA, Archivio dell'ex comune di Casteldilago, *Consigli*, reg. 2

cc. 28r-30

In primis quidem statuerunt, ordinaverunt, et reformaverunt, che qualuncha Persona de qualsivoglia grado taglierà alcuna sorta de arbori nella Selva de Tufaro paghi la pena bolognini 20, per ciascheduno arbore che taglierà et per ciascuna volta altrettanto sia tenuto pagare de emenda, et ad ognuno sia lecito accusare li trasgressori, et li sia creso iuramento et un Testimonio degno de fede et habia il 3° della pena.

Idem Chi darà danno manualmente ad alcune sorte de uve in qualuncha loco caschi in pena de 10 solli per raspo et 20 al Padrone, et se dia fede al Padrone con juramento sino alla quantità de 10 solli.

Idem Chi darà danno ad alcuna sorte de frutti manualmente cioè pera, mela, brognoli, chirese, fichi, et altri fruttu caschi in pena de solli 10 per ciascuna volta et 20 al Padrone sia punito.

Idem Chi darà danno manualmente in horti cogliendo agli, et alcuna di erbe, cipolle, ed altra ortaglia caschi in pena de solli 10 et paghi il Padrone il doppio de dicta pena

Idem Chi farà erba in possessioni, prati signati o in qualuncha altra possessione tanto seminate, quanto sodive, caschi in pena solli 10 per ciascuna volta, et per ciascuno fascio de erba che farà, et altrettanto paghi di emenda al Padrone.

Idem Chi passerà per possessioni de altri attraversando o in qualuncha modo, contra la volontà del Padrone donde non avesse strada, se osservi in questo la forma dello Statuto.

Idem Chi taglierà alcuno arbore dove fusse la vite da piedi caschi in pena de 10 libre per ciascuno arbore et 20 libre al Padrone et chi taglierà rami de decem arbori con vite, o altri arbori domestici in pena de solli 5 per ciascun ramo che taglierà et 10 solli al Padrone.

Idem Chi taglierà sarmenti de alcuna vite, tanto a basso como ad alto negli arbori facendo maglioli, o altrimenti caschi in pena de solli 2 per ciascuno sarmento, et 4 solli al Padrone.

A chi taglierà overo scavarà alcuno arboro fruttifero overo pianta, o domestico senza vite se osservi la forma dello Statuto.

A chi taglierà alcuna sorte de arbori silvestri nelle silve o possessioni de altri se osservi la forma dello Statuto.

A chi taglierà nelle Selve Comunalì se attenda il Capitolo dello Statuto et chi incottimarà dicta Silva o Ragnatore, non si possa excusare de avere tagliato per acconciare il ragnatoro ma sia tenuto alla medesima pena.

A chi taglierà legna facte de altri, se attenda il Capitolo dello Statuto aggiungendo chi taglierà canapa.

A chi taglierà apparime, overo spararà passi o Possessionì de altri se attenda il Capitolo dello Statuto.

A chi taglierà alcuna pedagnola delle possessioni de altri, caschi in pena de solli 10 per ciascuna pedagnola et 20 solli al Padrone. A chi taglierà paglia, o fieno del pagliaro, o fienile, o Capannade altri, caschi in pena de solli 20 per ciascuno, et ciascuna volta et paghi al Padrone il doppio de decta pena.

A chi darà danno con alcuna sorte di bestie grosse ad vite a basso, cioè vigne, et pergulata caschi in pena de solli 20 per ciascuna bestia, et ciascuna volta et altrettanto de emenda al Padrone.

A chi darà danno con alcuna sorte de bestie grosse in possessioni arborate o [pastinate] rodendo alcuna sorte de bestie arbori, cioè ulmi, testoni, olivi, fichi, pera, mela, brugnoli, chirese, o altri arbori fruttiferi solli 20 per ciascuna bestia, et emendi il danno duplicato al Padrone.

A chi pascularà con alcuna sorte de bestie grosse in possessioni arborate, o [pastinate] ancorchè non rodessero caschi in pena de solli 10 per ciascuna bestia, per ciascuna volta, et 20 solli al Padrone.

A chi darà danno con decte bestie tanto rodendo, quanto pascolando nelle possessioni pastinate che sono feudate dalla Comunità de dicto Castello caschino nella mità de dicta pena delli possessioni particolari et altrettanto de emenda al Padrone.

A chi darà danno ad alcuna sorte di grano, orzo, miglio, panico o altra sorte de biada o alcuna sorte di legumi, da Calende del Mese de Ottobre sino a Calende del mese di Marzo, caschi in pena de solli 5 per bestia.

A chi darà danno con bestie a zaffarame caschi in pena de solli 20 per bestia et il porco se intenda bestia grossa, et paghi la medesima pena, et emenda al Padrone.

A chi darà danno con alcuna sorte de bestie in Canape, o lino caschi in pena de solli 10 per bestia et altrettanto de emenda al Padrone, et il Porco se intenda bestia grossa et paghi la medesima pena.

A chi darà danno con bestie in prati riguardati et ferragine, da Calende del mese di Marzo sino ad Calende del mese di Luglio caschi in pena de solli 10 per ciascheduna bestia et ciascheduna volta et habia loco il Capitolo dello Statuto.

Che nessuna persona possa pascolare con alcuna sorte de bestie nel piano da Calende de Marzo sino ad Calende de Luglio, sotto pena de solli 5 per bestia grossa, et la metà per bestia minuta, eccetto che quando alcuno lavorasse colli Bovi, sia lecito al Padrone della Possessione pascolare in quella in ogni tempo.

Che se alcun Forestiero pascularà con bestie grosse nel Territorio di Casteldilago caschi in pena de solli 20 per bestia grossa, et per bestia minuta solli 10 et sia lecito ad ognuno accusare decte

bestie, et remenarle alla corte [et diasegli] fede con juramento, et abia la metà della pena, ad ogni forestiero che lavorerà in dicto Territorio, in quel dì che lavora possa tenere un paro di Bovi, o tre, et una bestia da soma, et facendo danno in quel Vocabolo dove lavorarà caschi nella pena Statutaria.

Che qualunque persona farà fronde in arbori con viti, o in fichi caschi in pena de solli 10 et altrettanto al Padrone, sia lecito alli Padroni della Possessione dar licenza di far fronde nelle sue possessioni, et se li creda con juramento.

Che qualunque persona tagliarà nelle silve della Comunità in Vocabolo Casa antica, cioè [Peci], tanto grandi, quanto piccole, caschi in pena de solli 20 per arbori che tagliarà, et altrettanto paghi de emenda alla dicta Comunità.

Che qualuncha persona darà danno manualmente ad olive de altri caschi in pena de giulj 5 per ciascuna volta, et recogliendo per terra, caschi in pena de bolognini 20 per ciascuna volta, et altrettanto de emenda al Padrone.

Che qualuncha persona darà danno ad alcuna sorte Usciami, Cupelli de api, togliendo mele o scopellandoli, o guastandoli, overo portandoli via caschi in pena scudi cinque per ciascuna persona, et per ciascuno Cupello et ciascuna volta et altrettanto de emenda al Padrone.

Che qualuncha persona togliarà, cavarà o romperà alcuna propagine, overo panarone de vite de altri in qualsivoglia luogo caschi in pena de Bolognini 8 per propagine et altrettanto de emenda al Padrone.

A chi ocellerà con alcuna sorte de ordigni nelle Selve, o Ragnatori de altri overo caccerà in decte Selve per ocellare caschi in pena de dui Carlini per ciascuno et altrettanto de emenda al Padrone.

A chi pigliarà, o ammazzarà Palombi domestici, o de Colombara in qualunque modo caschi in pena de giulj 5 per Palombo che pigliarà o ammazzarà sia lecito ad ognuno accusare, et gli sia creso con juramento, et un testimonio degno di fede.

A chi mettesse bestie grosse nella Forma del Fiume vecchio in qualunque tempo caschi in pena de solli 10 per bestia et questo se intenda quando per decta forma ce anderà l'acqua netta, altrimenti non sia pena alcuna.

A chi averà terre appresso la decta Forma, debia tenere decta Forma remundata, et de larghezza tre piedi per quanto⁵⁰ se terranno dicte terre contigue a decta Forma, sotto pena de solli 5 per dì, incominciando alli 15 di Maggio et como seguita.

Che tutte pene contenute in tutti e singoli sopradetti Capitoli che saranno commesse de notte siano duplicate tanto con bestie quanto personalmente.

E che tutte pene nelle quali incorreranno i Forestieri per vigore delli presenti Capitoli in tutti i casi siano duplicate alle pene delli homini de Casteldilago.

⁵⁰ La lettera *t* soprascritta su *d*.



“Dintorni di Terni - Arrone”, cartolina, [1910]
Perugia, Collezione Giampaolo Naticchioni

cc. 31r - 31v

*Tavola del Prezzo del Pane secondo la Tariffa
dell' Illustrissima Città di Spoleto*

Inprimis se il grano vale Carlini

Se vale	Carlini	5	libre	3	Onc.	8
Se vale	Carlini	6	libre	3	Onc.	0
Se vale	Carlini	7	libre	2	Onc.	7
Se vale	Carlini	8	libre	2	Onc.	3
Se vale	Carlini	9	libre	2	Onc.	0
Se vale	Carlini	10	libre	1	Onc.	10
Se vale	Carlini	11	libre	1	Onc.	8
Se vale	Carlini	12	libre	1	Onc.	6
Se vale	Carlini	13	libre	1	Onc.	4
Se vale	Carlini	14	libre	1	Onc.	3
Se vale	Carlini	15	libre	1	Onc.	2
Se vale	Carlini	16	libre	1	Onc.	2
Se vale	Carlini	17	libre	1	Onc.	1
Se vale	Carlini	18	libre	1	Onc.	1
Se vale	Carlini	19	libre	1	Onc.	0
Se vale	Carlini	20	libre	0	Onc.	11½
Se vale	Carlini	21	libre	0	Onc.	10½
Se vale	Carlini	22	libre	0	Onc.	10
Se vale	Carlini	23	libre	0	Onc.	9
Se vale	Carlini	24	libre	0	Onc.	9
Se vale	Carlini	25	libre	0	Onc.	8½
Se vale	Carlini	26	libre	0	Onc.	8
Se vale	Carlini	27	libre	0	Onc.	8
Se vale	Carlini	28	libre	0	Onc.	7½
Se vale	Carlini	29	libre	0	Onc.	7½
Se vale	Carlini	30	libre	0	Onc.	7½
Se vale	Carlini	31	libre	0	Onc.	7
Se vale	Carlini	32	libre	0	Onc.	7
Se vale	Carlini	33	libre	0	Onc.	7
Se vale	Carlini	34	libre	0	Onc.	6
Se vale	Carlini	32	libre	0	Onc.	6
Se vale	Carlini	33	libre	0	Onc.	6
Se vale	Carlini	34	libre	0	Onc.	6

Se vale	Carlini	35	libre	0	Onc.	6½
Se vale	Carlini	36	libre	0	Onc.	6½
Se vale	Carlini	37	libre	0	Onc.	6½
Se vale	Carlini	38	libre	0	Onc.	6
Se vale	Carlini	39	libre	0	Onc.	5½
Se vale	Carlini	40	libre	0	Onc.	5½”

Tavola⁵¹

De juramento del Potestà et ejus Officio	rub. 1	cap. 1
Della elezione del Vicario e Massari	rub. 2	cap. 2
Della elezione dell'Officiale, suo Officio, et autorità	rub. 3	cap. 3
Della elezione del Camorlengo, e suo Of- ficio	rub. 4	cap. 4
Dell'Officio delli Vicarii et Extimatori	rub. 5	cap. 5
Dell'Ufficio delli Rascionatori	rub. 6	cap. 6
Dell'Ufficio del Depositario	rub. 7	cap. 6
Dell'Ufficio del Balio	rub. 8	cap. 6
Quelle che sono Vie Pubbliche	rub. 9	cap. 6
Delle feste nelle Cause Civili	rub. 10	cap. 6
Del modo di procedere contro il Contu- mace	rub. 11	cap. 7
Del Reo comparendo et negando	rub. 12	cap. 8
Della petitione da venticinque libre in sù Che fino ad una certa quantità si faccia	rub. 13	cap. 8
Rascione summaria	rub. 14	cap. 8
Che chi opponerà exceptione alcuna deb- bia provalla	rub. 15	cap. 9
Della petitione da vinticinque libre in sù Che alli cittadini de Spoleti si faccia ra- scione summaria	rub. 16 rub. 17	cap. 9 cap. 9
Che a Pupilli Vedove ed [Ecclesie] se faccia rascione sommaria	rub. 18	cap. 9
Como se proceda tra il Terrazzano et il Forestiero	rub. 19	cap. 9
De chi facesse debito fora del Distretto de Spoleti	rub. 20	cap. 10
Che le Cause tra li Congiunti se com-		

⁵¹ In questa Tavola, dalla rubrica 1 alla 55, il numero della carta che riporta la rubrica è stato indicato con la parola "Capitolo" mentre in seguito il riferimento è stato indicato con la parola "Carta" che sembra essere l'indicazione giusta in quanto nel testo non vi sono segnati i capitoli.

promettano	rub. 21	cap. 10
Che il perdente sia condannato nelle spese	rub. 22	cap. 11
Delli Instrumenti prodotti in judicio	rub. 23	cap. 11
De conservare la Fidejubsore senza danno	rub. 24	cap. 11
Del modo de domandare el Consiglio al Savio	rub. 25	cap. 12
Del modo di entrare in possessione nelli beni del defunto	rub. 26	cap. 12
Che la donna dotata non subceda	rub. 27	cap. 12
Del modo de fare li Instrumenti tra li minori e Donne	rub. 28	cap. 12
Che alli Pupilli si dia Tutore e Curatore	rub. 29	cap. 13
Che le Donne non subcedano nelli beni Comunali	rub. 30	cap. 13
Del modo di procedere in maleficii	rub. 31	cap. 13
Del beneficio della Pace	rub. 32	cap. 14
Del beneficio della Confessione	rub. 33	cap. 14
Del beneficio del pagare	rub. 34	cap. 14
Quelli che sono exempti dalle pene	rub. 35	cap. 15
Como se duplichino le pene	rub. 36	cap. 15
De chi non paga la condemnatione fra dieci dì	rub. 37	cap. 16
Della pena di chi non prova l'accusa	rub. 38	cap. 16
Che li minori de 10 anni possino intervenire in judicio	rub. 39	cap. 16
Del modo di esaminare Testimoni	rub. 40	cap. 16
Che le donne et majori de 14 anni possino testificare	rub. 41	cap. 17
Delli Testimoni che non compariscono	rub. 42	cap. 17
Como se proceda da simile ad simile	rub. 43	cap. 17
Della biastima de Dio e suoi Santi	rub. 44	cap. 17
Che il Padrone sia tenuto per il Garzone	rub. 45	cap. 17
Che nisciuno meni Forestiero ad commettere maleficio	rub. 46	cap. 18
Chi offendesse Forestiero	rub. 47	cap. 18
De chi pigliasse robe de altri	rub. 48	cap. 18

Delle parole injurose	rub. 49	cap. 18
Dell'insulto con arme e senza	rub. 50	cap. 18
Della percussione con arme	rub. 51	cap. 19
Che ad ognuno sia lecito defendersi	rub. 52	cap. 19
Della Congregazione da 10 homini in sù	rub. 53	cap. 19
Della pena di chi lavora il dì delle Feste	rub. 54	cap. 19
Della pena di chi giuoca a carte o dati	rub. 55	cap. 20
Chi non paga debito alla Città	rub. 56	c. 20
Di chi lavora li Beni Comunali	rub. 57	c. 20
Il Potesta et Officiali faccino fare il Pegno al Balio	rub. 58	c. 21
Chi non lassa fare il pegno al Balio	rub. 59	c. 21
De chi proponesse contro la Comunità	rub. 60	c. 21
Come se impone la Colta	rub. 61	c. 21
La pena chi non facesse orto	rub. 62	c. 21
Chi appiscionasse o vendesse casa ai forestieri	rub. 63	c. 21
Chi facesse scotano nel Comunale	rub. 64	c. 21
Chi mozzasse arbori nella Costa di Tuffaro	rub. 65	c. 21
Chi ocellasse la notte con la zucca	rub. 66	c. 22
Che nisciunu butti niente nella Piazza di S. Valentino	rub. 67	c. 22
Chi pigliasse Palombe de Palombara	rub. 68	c. 22
Chi impedisce il Corso del Fiume	rub. 69	c. 22
Chi ha arbori o fratta sopra la possessione de altri	rub. 70	c. 22
Che li adjacenti alle vie debbiano levar l'impedimento	rub. 71	c. 22
Che le Forme Maestre se cavino	rub. 72	c. 22
Chi non cavasse le Forme appresso le vie Pubbliche	rub. 73	c. 23
Chi non cavasse Rivo	rub. 74	c. 23
Chi storcesse l'acqua dal Corso suo	rub. 75	c. 23
Chi facesse romore avanti la Ecclesia	rub. 76	c. 23
Chi buttasse brutture nelle Vie Pubbliche	rub. 77	c. 23
Delli Molinari	rub. 78	c. 23
Delli Tavernari	rub. 79	c. 23

Delli Macellari	rub. 80	c. 23
Che nisciuno tenga pecore o capre	rub. 81	c. 23
Che nisciuno tenga porci	rub. 82	c. 23
Chi mutasse o cavasse termini	rub. 83	c. 24
Chi levasse ocelli dalla rete de altri	rub. 84	c. 24
Chi levasse martavelli	rub. 85	c. 24
Chi appiscionasse Rivo ad Forestiero	rub. 86	c. 24
Chi impedisse il passo del Molino antico	rub. 87	c. 24
Chi non levasse la parata dello Rivo	rub. 88	c. 24
Del tempo delle Vendemie	rub. 89	c. 24
Chi mettesse sulco nelle Possessioni de altri	rub. 90	c. 24
Che nisciuno edifichi sopra le Vie Pubbliche	rub. 91	c. 25
Del modo di procedere per Inquisitione	rub. 92	c. 25
Del modo de fare l'Inquisitione	rub. 93	c. 25
Che ognuno tenga aperta la Sciacquatora	rub. 94	c. 25
Al dannificatore se creda con juramento	rub. 95	c. 25
Chi danno dato personalmente nella Vigna	rub. 96	c. 25
Chi cogliesse frutti de altri	rub. 97	c. 25
Chi facesse erba de altri	rub. 98	c. 25
Chi facesse via non usata	rub. 99	c. 26
Chi mozzasse arbori con viti	rub. 100	c. 26
Chi mozzasse arbori domestici	rub. 101	c. 26
Chi mozzasse arbori dove fosse Ragnatora	rub. 102	c. 26
Chi togliesse legna de altri	rub. 103	c. 26
Chi togliesse Canapa o Lino	rub. 104	c. 26
Chi guastasse fratta o apparime	rub. 105	c. 26
Chi togliesse fieno o paglia	rub. 106	c. 26
Chi facesse danno con Bestie in Vigne o Pergole	rub. 107	c. 26
Chi facesse danno con Bestie in possessioni arborate	rub. 108	c. 27
Chi facesse danno con bestie in Biade o legumi	rub. 109	c. 27
Chi facesse danno con bestie in Orto ove-		

ro zaffarame	rub. 110	c. 27
Chi facesse danno con bestie in Canape, overo lino	rub. 111	c. 27
Chi danno dato con bestie in Prati guar- dati	rub. 112	c. 27
Chi mettesse bestie nel Piano	rub. 113	c. 27
Chi mettesse bestie nelle Mete	rub. 114	c. 27
Chi mettesse bestie nelle Forme	rub. 115	c. 28
Chi d.d. nelle Possessioni d Forestieri	rub. 116	c. 28
Delli Forestieri che d.d. con bestie	rub. 117	c. 28
Delli Forestieri che lenassero nel territo- rio	rub. 118	c. 28
Il tempo da scotere le Extime	rub. 119	c. 28

Il manoscritto si conclude con la c. 34. Nella stessa carta è presente un timbro con la scritta “Archivio di Satato di Roma-Biblioteca”.



“Arrone (Terni) - Scorcio panoramico”, cartolina, anni '50 del '900
Perugia, Collezione Giampaolo Naticchioni

Indice delle rubriche⁵²

Rubrica 1	cc. 1v-2r
Rubrica 2	cc. 2rv-3r
Rubrica 3	cc. 3rv-4r
Rubrica 4	c. 4v
Rubrica 5	cc. 4v-5r
Rubrica 6	c. 5v
Rubrica 7	c. 5v
Rubrica 8	c. 5v
Rubrica 9	cc. 5v-6r
Rubrica 10	c. 6r
Rubrica 11	cc. 6v-7rv
Rubrica 12	c. 7v
Rubrica 13	c. 8r
Rubrica 14	c. 8r
Rubrica 15	c. 8rv
Rubrica 16	cc. 8v-9r
Rubrica 17	c. 9r
Rubrica 18	c. 9r
Rubrica 19	c. 9rv
Rubrica 20	cc. 9v-10r
Rubrica 21	c. 10rv
Rubrica 22	c. 10v
Rubrica 23	cc. 10v-11r
Rubrica 24	c. 11r
Rubrica 25	c. 11rv
Rubrica 26	cc. 11v-12r
Rubrica 27	c. 12r
Rubrica 28	c. 12rv
Rubrica 29	cc. 12v-13r
Rubrica 30	c. 13r
Rubrica 31	c. 13rv

⁵² L'indice originale delle rubriche riportato nel presente volume non è del tutto corretto in quanto talvolta l'indicazione delle carte è errata, per questo motivo si è ritenuto opportuno rifarlo.

Rubrica 32	c. 14r
Rubrica 33	c. 14r
Rubrica 34	c. 14r
Rubrica 35	cc. 14v-15r
Rubrica 36	c. 15r
Rubrica 37	c. 15rv
Rubrica 38	c. 15v
Rubrica 39	cc. 15v-16r
Rubrica 40	c. 16r
Rubrica 41	c. 16r
Rubrica 42	c. 16v
Rubrica 43	c. 16v
Rubrica 44	cc. 16v-17r
Rubrica 45	c. 17r
Rubrica 46	c. 17r
Rubrica 47	c. 17v
Rubrica 48	c. 17v
Rubrica 49	cc. 17v-18r
Rubrica 50	c. 18r
Rubrica 51	c. 18v
Rubrica 52	cc. 18v-19r
Rubrica 53	c. 19r
Rubrica 54	c. 19rv
Rubrica 55	c. 19v
Rubrica 56	cc. 19v-20r
Rubrica 57	c. 20rv
Rubrica 58	c. 20v
Rubrica 59	c. 20v
Rubrica 60	cc. 20v-21r
Rubrica 61	c. 21r
Rubrica 62	c. 21r
Rubrica 63	c. 1r
Rubrica 64	c. 21rv
Rubrica 65	c. 21v
Rubrica 66	c. 21v
Rubrica 67	c. 21v
Rubrica 68	c. 21v
Rubrica 69	cc. 21v-22r

Rubrica 70	c. 22r
Rubrica 71	c. 22r
Rubrica 72	c. 22rv
Rubrica 73	c. 22v
Rubrica 74	c. 22v
Rubrica 75	c. 22v
Rubrica 76	c. 22v
Rubrica 77	c. 22v
Rubrica 78	c. 23r
Rubrica 79	c. 23r
Rubrica 80	c. 23r
Rubrica 81	c. 23r
Rubrica 82	c. 23v
Rubrica 83	c. 23v
Rubrica 84	c. 23v
Rubrica 85	c. 24r
Rubrica 86	c. 24r
Rubrica 87	c. 24r
Rubrica 88	c. 24r
Rubrica 89	c. 24r
Rubrica 90	c. 24r
Rubrica 91	c. 24v
Rubrica 92	c. 24v
Rubrica 93	c. 24v
Rubrica 94	cc. 24v-25r
Rubrica 95	c. 25r
Rubrica 96	c. 25r
Rubrica 97	c. 25r
Rubrica 98	c. 25r
Rubrica 99	c. 25r
Rubrica 100	c. 25v
Rubrica 101	c. 25v
Rubrica 102	c. 25v
Rubrica 103	c. 25v
Rubrica 104	c. 25v
Rubrica 105	c. 26r
Rubrica 106	c. 26r
Rubrica 107	c. 26r

Rubrica 108	<i>c. 26r</i>
Rubrica 109	<i>c. 26rv</i>
Rubrica 110	<i>c. 26v</i>
Rubrica 111	<i>c. 26v</i>
Rubrica 112	<i>c. 26v</i>
Rubrica 113	<i>c. 26v</i>
Rubrica 114	<i>c. 27r</i>
Rubrica 115	<i>c. 27r</i>
Rubrica 116	<i>c. 27r</i>
Rubrica 117	<i>c. 27rv</i>
Rubrica 118	<i>c. 27v</i>
Rubrica 119	<i>c. 27v</i>

L'archivio storico di Casteldilago

La documentazione storica prodotta dalla comunità di Casteldilago è conservata presso la sede dell'archivio storico comunale di Arrone. Nel corso dei secoli, per cause accidentali o manomissioni molto materiale è andato perduto.

La documentazione che ci è pervenuta è costituita da 100 pezzi tra buste e registri e copre un arco cronologico che va dal 1596 al 1875.

Sono inoltre presenti nell'archivio come fondi aggregati 15 registri parrocchiali appartenenti alla Parrocchia di S. Valentino per gli anni dal 1575 al 1856; un registro e una busta di carte della Delegazione delle Acque per gli anni dal 1818 al 1855. La documentazione è stata riordinata e inventariata.

Si riporta, in appendice al presente volume, lo schema delle serie archivistiche con l'indicazione per ciascuna di esse degli estremi cronologici e della consistenza delle carte.

Archivio storico preunitario di Casteldilago 1596-1860

Serie	numero progr.	consistenza		estremi cronologici
		bb	regg.	
Consigli	1-7		7	1616-1860
Istrumenti della Comunità	8-15		8	1702-1864
Minutari di lettere	16-21		6	1803-1832
Lettere patentali	22		1	1743-1796
Carteggio Amministrativo <i>(la serie è composta da 13 reg. di corrispondenza e 16 buste di carteggio classi-</i>				

<i>ficato)</i>	23-51	16	13	1719-1860
Catasti	52-55		4	1596-1804
Contabilità e finanze (<i>la serie è composta da registri di contabilità e mandati di pagamento</i>)	56-67	4	8	1677-1859
Stato civile francese	68-72		5	1812-1813

Archivio storico postunitario di Casteldilago
1860-1875

Serie	numero progr.	consistenza		estremi cronologici
		bb	regg.	
Delibere (copie e minute)	1	1		1860-1875
Carteggio amministrativo	2	1		1862-1875
Carteggio contabile	3-5	3		1865-1871
Stato civile				
Registri di nascita	6-10		5	1860-1865
Registri di Matrimonio	11-15		5	1861-1865
Registri di pubblicazioni di matrimonio	16-18		3	1872-1875
Registri di morte	19-23		5	1860-1865
Atti di cittadinanza (vuoti)	24-28		5	1866-1875

Documentazione acquisita

Serie	numero progr.	consistenza		estremi cronologici
		bb	regg.	
Parrocchia di S. Valentino				
Libro battezzati, ma- trimoni, morti	1		1	1561-1650
Libro dei matrimoni e morti	2		1	1651-1737
Libro dei battezzati	3-6		4	1659-1860
Libro dei matrimoni	7-9		3	1737-1860
Libro dei morti	10-12		3	1737-1860
Stato della popolazio- ne di Casteldilago	13		1	1839
Stato degli individui maschi che compon- gono la parrocchia	14		1	1847
Stato della popolazio- ne (fatta da Don Filip- po Federici)	15		1	1856

Documentazione acquisita


Serie	numero progr.	consistenza		estremi cronologici
		bb.	regg.	
Delegazione delle acque				
Bollettario	1		1	1840-1855
Carteggio contabile	2	1		1818-1838

INDICE GENERALE

SIGLE E ABBREVIAZIONI	pag.	9
Casteldilago e il suo territorio di Miro Virili	»	11
a cura di Patrizia Zucchetti		
Lo Statuto di Casteldilago sec. XVI. Note introduttive e trascrizione	»	35
Casteldilago: cenni storico - istituzionali	»	37
Il codice statutario di Casteldilago	»	43
Lo Statuto della Terra di Casteldilago. Trascrizione	»	53
Statuto della Terra di Casteldilago sec. XVI	»	55
Tavola del Prezzo del Pane secondo la Tariffa dell' Illustrissima Città di Spoleto	»	137
Tavola	»	139
Indice delle rubriche	»	145
L'archivio storico di Casteldilago	»	149



“Arrone - Panorama da Est”, sullo sfondo a sinistra si vede Casteldilago, cartolina, anni 20-30 del '900, Arrone, proprietà privata, Marsilio Francucci



“Arrone – Veduta di Casteldilago e Valnerina”
cartolina, anni 20-30 del '900, Arrone, proprietà privata, Marsilio Francucci

Segni di civiltà

QUADERNI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Volumi già pubblicati in questa collana:

1. F. TREVISAN (a cura di), *Progettiamo e realizziamo il passato. Il lago, Guido Pompilj e il Consorzio di bonifica. Atti dell'incontro di studio - Panicale, 27 settembre 1997*, Perugia 1998
2. S. TOMMASONI (a cura di), *L'archivio della Banca popolare cooperativa subappenninica di Costacciaro. Inventario*, Perugia 1998
3. F. CIACCI (a cura di), *La scrittura da salvare. Conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico e librario nei comuni colpiti dal sisma: dall'emergenza alla programmazione. Atti dell'incontro di lavoro - Foligno, 4 aprile 1998*, Perugia 1999
4. * G. GIUBBINI (a cura di), *Gli archivi della Comunità di Montecastello (1496-1860). Inventari*, Perugia 1999
** G. COMEZ (a cura di), *Statuto di Montecastello di Vibio - 22 marzo 1516*, Perugia 1999
5. R. SANTOLAMAZZA (a cura di), *Archivi ed opere a stampa di alcune organizzazioni dell'estrema sinistra perugina (1969-1991). Inventari e catalogo*, Perugia 2000
6. G. ROBUSTELLI, R. SANTOLAMAZZA (a cura di), *Gli archivi della Cisl a Perugia (1950-1997). Inventari e catalogo*, Perugia 2000
7. *Per la storia dei comunisti di Perugia e dell'Umbria: 1921-1991. Saggi e fonti documentarie*, Perugia 2000
8. A. A. FABIANI, R. SANTOLAMAZZA (a cura di), *Il fondo archivistico della Società generale di mutuo soccorso di Perugia. Introduzioni storico-istituzionali ed inventari 1861-2001*, Perugia 2001
9. S. MARONI (a cura di), *L'archivio storico comunale preunitario di Gualdo Cattaneo e i fondi aggregati (1392-1861). Inventari*, Perugia 2001
10. F. CIACCI, F. TREVISAN (a cura di), *Archivi umbri della Democrazia cristiana. Inventari*, Perugia 2001
11. G. GIUBBINI (a cura di), *Documenti e informatica. Gli archivi correnti degli enti pubblici territoriali dell'Umbria. Atti del 2° incontro di lavoro - Terni, 3 ottobre 2000*, Perugia 2001
12. A. A. FABIANI, R. SANTOLAMAZZA (a cura di), *Il fondo archivistico della Società operaia di mutuo soccorso di Todi (1862-1989). Introduzioni storico-istituzionali ed inventari*, Perugia 2002

13. R. DELLA ROSA, R. SANTOLAMAZZA (a cura di), *La S.A.C.S.A. s.r.l. - Jesi (Società Anonima Cuprense Servizi Automobilistici) 1909-1999. Per la storia del trasporto pubblico nelle Marche*, Perugia 2003
14. * M. G. CIVITAREALE, S. FELICETTI, P. FRANCESCHINI, C. FRATTA (a cura di), S. MARONI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale preunitario di Spello e i fondi aggregati 1235-1860. Inventari*, Perugia 2003
 ** S. MARONI, P. TEDESCHI (a cura di), *Il diplomatico dell'archivio storico comunale di Spello 1235-1833. Regesti*, prefazione di L. LONDEI, Perugia 2003
15. M. BUONO, L. GUBBIOTTI (a cura di), E. BOGINI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico dell'ex comune di Collescipoli e i fondi aggregati 1429-1927. Inventari*, Perugia 2003
16. L. PENNONI, R. PICCININI (a cura di), E. BOGINI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico dell'ex comune di Collestatte e i fondi aggregati 1564-1973. Inventari*, Perugia 2003
17. S. CHIAPPERI (a cura di), R. SANTOLAMAZZA (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale preunitario di Campello sul Clitunno e i fondi acquisiti, 1539-1860. Inventari*, Perugia 2004
18. E. GIOVAGNOLI, G. ROBUSTELLI (a cura di), R. SANTOLAMAZZA (coordinamento scientifico di), *Gli archivi della Cisl a Foligno 1950-1999. Inventari*, Perugia 2004
19. * A. LIBERATI, L. PENNONI (a cura di), S. MARONI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale preunitario e del convento della Madonna delle Lacrime di Trevi 1277-1862. Inventari*, Perugia 2005
 ** E. BUCCI, L. FORSONI (a cura di), S. MARONI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale postunitario di Trevi 1860-1965. Inventari*, Perugia 2005
20. F. CIACCI (a cura di), *Fonti documentarie per l'Alta Valle del Tevere. Scritti di e in ricordo di Olita Franceschini*, Perugia 2005
21. D. SILVI ANTONINI (a cura di), A. A. FABIANI - F. TOMASSINI (coordinamento scientifico di), *L'archivio e la biblioteca dell'Opera pia regina Margherita di Roma - Fondazione Franchetti di Città di Castello 1866-1982. Inventario e catalogo*, Perugia 2005
22. G. GIUBBINI (a cura di), *1° gennaio 2004: pronti attenti e via! La "nuova" gestione degli archivi delle pubbliche amministrazioni. Atti del 4° incontro di lavoro - Perugia, 26 novembre 2002. Atti del 5° incontro di lavoro - Terni, 2-3 dicembre 2003*, Perugia 2005
23. A. SENIGAGLIA (a cura di), R. SANTOLAMAZZA (coordinamento scientifico di), *Archivi del Partito comunista italiano di Foligno e fondi aggregati, 1944-1993. Inventari dei fondi e catalogo delle opere a stampa*, Perugia 2005

24. M. SEVERI (a cura di), *Magistrature giudiziarie a Todi tra Antico regime e Restaurazione. Istituzioni e documentazione*, prefazione di S. MOSCADELLI, Perugia 2006
25. M. SEVERI (a cura di), S. MARONI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico del Liceo statale "Jacopone da Todi" di Todi, 1865-1965. Inventario*, Perugia 2007
26. E. TODINI (a cura di), P. CORNICCHIA (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale postunitario di Monte Castello di Vibio e i fondi aggregati*, *Inventari*, Perugia 2007
27. * V. ANGELETTI (a cura di), F. TOMASSINI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale preunitario e il fondo giudiziario di Corciano. Inventari*, Perugia 2007
 ** V. ANGELETTI (a cura di), A. A. FABIANI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale postunitario di Corciano e i fondi aggregati. Inventari*, Perugia 2007
28. A. A. FABIANI, S. TIBERINI (a cura di), *I 120 anni della Società operaia di mutuo soccorso di Magione. I protagonisti e la memoria (1888-2008)*, Perugia 2008
29. V. ANGELETTI (a cura di), R. SANTOLAMAZZA (coordinamento scientifico di), *L'archivio di Fabio Fiorelli 1944-1988. Inventario del fondo e catalogo delle opere a stampa*, Perugia 2009
30. L. ARCALENI, C. CARINI (a cura di), F. CIACCI (coordinamento scientifico di), *La soppressa Casa di cura "Casalsole" di Città di Castello e il suo archivio 1932-1973. Inventario*, Perugia 2012
31. G. D'ELIA (a cura di), F. CIACCI (coordinamento scientifico di), *Le raccolte documentarie "Museo Storico del Risorgimento Umbro" e "Ris." 1831-1911. Inventario*, Perugia 2012
32. F. TOMASSINI (a cura di), *L'archivio della Confraternita della buona morte e di San Rocco di Passignano sul Trasimeno. 1563- 1915. Inventario*, Perugia 2012
33. G. D'ELIA, F. BOZZI (prefazione di), *Guglielmo Miliocchi (1873-1958) e il suo tempo. Per uno studio bio-bibliografico e delle fonti*, Perugia 2012
34. V. ANGELETTI (a cura di), F. CIACCI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale di San Giustino e fondi aggregati. Inventari*, Perugia, 2012
35. A. GIARDI, *Giovanni Froschianti e Giuseppe Garibaldi amici e compagni d'armi attraverso le fonti bibliografiche e l'archivio di Giovanni Froschianti*, Perugia 2012
36. F. CIACCI, F. TREVISAN (a cura di), *Don Dario Pasquini: dal sogno alla realtà. L'Opera Pia San Martino di Fontana e il Collegio popolare di Olmo. Vicende storiche e inventari degli archivi*, Perugia 2013

37. * C. FRANZONI, D. SILVI ANTONINI (a cura di), A. A. FABIANI - F. TOMASSINI (coordinamento scientifico di), *Gli archivi storici del Comune di Castiglione del Lago. Inventari*, Perugia 2014
C. FRANZONI (a cura di), A. A. FABIANI (coordinamento scientifico di), *L'archivio storico comunale postunitario di Castiglione del Lago. Inventario*, Perugia 2014 (in formato digitale)
C. FRANZONI, D. SILVI ANTONINI (a cura di), A. A. FABIANI - F. TOMASSINI (coordinamento scientifico di), *Gli archivi di enti confluiti nell'archivio storico comunale di Castiglione del Lago. Inventari*, Perugia 2014 (in formato digitale)
** G. PERSICI, M. POGGIARONI, *Castiglione del Lago nel decennio postunitario (1860-1870). Amministrazione, sanità, istruzione, ordine pubblico e viabilità*, Perugia 2014
38. S. PERUGINI (a cura di), S. MARONI (coordinamento scientifico di), *L'archivio dell'Asilo infantile "Giuseppe Garibaldi" di Foligno 1862-1991. Inventario*, Perugia 2014
39. A. LIGNANI (a cura di), *La casa editrice "Il Solco" di Città di Castello. Vicende storiche e inventario dell'archivio*, Perugia 2015
40. E. PACI (a cura di), *Libri belli. Giuseppe Paci e la libreria editrice "La Tifernate". Vicende storiche e inventari degli archivi*, Perugia 2015
41. F. CIACCI (a cura di), Premio Cesare Antonio Maori 2014 opere vincitrici, Perugia 2015
S. SQUADRONI (a cura di) *L'archivio storico della Scuola dell'infanzia S. Croce. Casa dei bambini "Maria Montessori" di Perugia 1853 - 1998. Inventario*
C. DESANTIS (a cura di) *L'archivio della Tipografia Bossi Gherardi di Spoleto 1840 -1855. Inventario*
42. S. GIOVANNINI (a cura di), *Lo statuto del castello di Monteleone del 1407 volgarizzato nel 1643*, Perugia 2015
43. R. SANTOLAMAZZA (a cura di), *L'archivio di Cesare Fasola e Giusta Nicco Fasola*, Perugia 2015
44. E. DAVID, C. PERISSINOTTO, C. CARMÌ, V. CORONELLI (a cura di); E. DAVID, C. ROSSETTI (coordinamento scientifico di), *Le pergamene dell'archivio del Capitolo della cattedrale di Narni (1047 - 1941). Regesti*, Perugia 2017
45. Premio Cesare Antonio Maori 2015 opera vincitrice, Perugia 2017
M. ZUCCHINI (a cura di), *Il "Liber accusationum porte Sancte Susanne" (1311-1312). Introduzione e trascrizione*.
46. F. PIANTONI (a cura di), C. ROSSETTI (coordinamento scientifico di), C. CARMÌ E C. BOSI (contributi di), *Gli archivi del Capitolo della collegiata e della parrocchia di S. Maria Assunta di Otricoli e fondi aggregati*, Perugia 2017

47. L. TABORCHI *Nicolò Piccinino. Storia di un capitano di ventura. Dal castello perugino di Caligiana al sogno del ducato di Milano*
Perugia 2017

